BIBLIOTECA STORICA DEL RISORGIMENTO ITALIANO
Pubblicata da T. Casini e V. Fiorini. — *Serie II. N. 9*

AUGUSTO PIERANTONI

IL BRIGANTAGGIO BORBONICO-PAPALE

E

LA QUESTIONE DELL' "AUNIS,,

COL PARERE DEL

Prof. P. S. MANCINI

AL CONTENZIOSO DIPLOMATICO

1863.



ROMA
SOCIETÀ EDITRICE DANTE ALIGHIERI
—
1900

BIBLIOTECA STORICA
DEL
RISORGIMENTO ITALIANO
diretta da **T. Casini** e **V. Fiorini**

VOLUMI PUBBLICATI (componenti la 1ª Serie):

1. V. Fiorini. — *Gli Atti del Congresso Cispadano.* Vol. di pag. 206. L. 2
2. G. Carducci. — *Le prime vittime di Francesco IV, duca di Modena.* Noti s di A. Panizzi. Vol. di pag. 230. L. 2.
3. T. Casini. — *La rivoluzione di Milano nell'aprile 1814,* relazioni storic di L. Armaroli e C. Verri. Vol. di pag. 200. L. 2.
4. G. Sforza. — *Garibaldi in Toscana nel 1848.* Vol. di pag. 72. L. 1.
5-6. T. Casini. — *Memorie di un vecchio carbonaro ravegnano* (P. Uccellin Volume di pag. 300. L. 3.
7. D. Zanichelli. — *Lo Statuto di Carlo Alberto.* Vol. di pagine 150. L. 2.
8. P. S. Mancini. — *Relazioni sui fatti del 15 maggio 1848.* L. 2.
9. A. Luzio. — *Le Cinque giornate nelle narrazioni austriache.* L. 2.
10. R. Belluzzi. — *La ritirata di Garibaldi da Roma nel 1849.* L. 2,50.
11. L. Rava. — *D. A. Farini e la sua « Memoria storica » sulla Romagna 1796 al 1828.* L. 2.
12. V. Fiorini. — *Gli scritti di Carlo Alberto sul 1821.*

VOLUMI PUBBLICATI (della 2ª Serie):

1. G. Mazzatinti. — *Diario di un Ministro della Repubblica Romana* (Gio Lazzarini). L. 2.
2. L. Rava. — *Il maestro di un Dittatore.* (Domenico Farini, 1777-1834). Sa storico biografico. L. 2.
3. G. Biadego. — *Le dominazioni austriache e il sentimento pubblico a Ver nel 1848.* L. 2.
4. P. V. Ferrari. — *Villa Glori. — Ricordi e aneddoti dell'anno 1867 e Gio letto di campo di Giovanni Cairoli.* L. 2.
5-6. E. Viterbo. - *Terenzio Mamiani - Lettere dall'esilio.* Vol. I (1831-45). I
7-8. Id. - » » Vol. II (1846-49). I
9. A. Pierantoni. - *Il brigantaggio borbonico-papale e la questione dell'Aunis.*

VOLUMI IN PREPARAZIONE:

V. Fontanarosa. — *Il Parlamento napoletano del 1820.*
G. Finali. — *L'Assemblea delle Romagne del 1859.*
T. Casini. — *Governi e Assemblee in Italia dal 1796 al 1814.*
V. Fiorini. — *Le dichiarazioni di decadenza del dominio temporale dei dal 1779 al 1870.*
F. Torraca. — *Lettere politiche inedite di F. De Sanctis.*
A. D'Ancona. — *Lettere Sirmiensi* di F. Apostoli.

Il *secol si rinnova*, in questi primi giorni dell'anno, dal dì che a Reggio, nell'Emi affermatasi la prima volta la coscienza unitaria della nostra nazione, per voto di rapp sentanti eletti da popoli italiani fino allora divisi, fu posta la prima pietra all'edificio d l'unità italiana; edificio che nel successivo volger del secolo ebbe dai nostri padri, lent mente, fra stenti, lotte e sacrifici il suo quasi pieno coronamento. Nello stesso periodo tempo la Francia e pressochè tutte le nazioni d'Europa e molte d'oltre l'Oceano han

BIBLIOTECA STORICA DEL RISORGIMENTO ITALIANO
Pubblicata da T. Casini e V. Fiorini. — *Serie II. N. 9*

AUGUSTO PIERANTONI

IL BRIGANTAGGIO BORBONICO-PAPALE

E

LA QUESTIONE DELL' "AUNIS „ . . .

COL PARERE DEL

Prof. P. S. MANCINI

AL CONTENZIOSO DIPLOMATICO

1863.



ROMA
SOCIETÀ EDITRICE DANTE ALIGHIERI
—
1900

PROPRIETÀ LETTERARIA
DELLA SOCIETÀ EDITRICE DANTE ALIGHIERI

Gli esemplari di questo volume non firmati dal gerente della Società si ritengono per contraffatti.

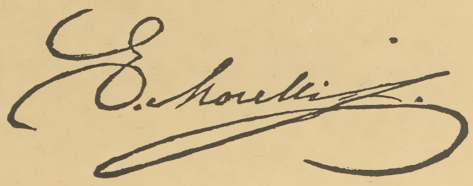

Roma, 1900. Tipografia Cooperativa Sociale

NEL XI ANNIVERSARIO

DELLA MORTE DI P. S. MANCINI

XXVI DICEMBRE MDCCCXCIX

PARTE PRIMA

I.

L'anno 1849 segnò l'epoca della feroce reazione contro il mirabile moto col quale i popoli oppressi di Europa avevano cercato libertà e indipendenza. In Italia la reazione si era manifestata nella Enciclica papale del 29 aprile, in cui Pio IX, pauroso di scisma da parte del clero cattolico tedesco, disdisse la guerra d'indipendenza; la reazione si rese feroce in Napoli con la strage del 15 maggio 1848.

La resa di Milano, il ritorno di Radetzky nella capitale lombarda ai 6 di agosto, l'armistizio sottoscritto tre giorni dopo, che prese il nome dal generale Salasco, capo dello stato maggiore dell'esercito piemontese, l'abbandono del Re di Napoli, che volse le sue armi contro la Sicilia, i profondi dissidî tra costituzionali e repubblicani aumentarono la congiura e la resistenza degli assolutisti e dei clericali. Prima ancora che cadesse l'anno 1848, le fughe de' Principi addita-rono Gaeta come il covo, la cittadella della reazione.

La sera dei 24 novembre 1848, il Papa, il cardinale, Antonelli e monsignore Stella, tutti e tre travestiti uscirono inosservati dal Quirinale; si unirono fuori le

mura di Roma al conte e alla contessa Spaur e in umili carrozze galopparono per Terracina a Molo di Gaeta. Ai 17 novembre il Papa aveva protestato verbalmente innanzi al corpo diplomatico di aver patita violenza inaudita e sacrilega, perchè il popolo aveva gridato la Costituente e la guerra d'indipendenza. Ai 30 di gennaio 1849 il Granduca di Firenze era partito per Siena; e ai 7 di febbraio uscì dal palazzo e dalla città con la famiglia,: smesso ogni infingimento, galoppò a Porto Santo Stefano per toccare Gaeta. Nelle lettere, che lasciò indirizzate al presidente del Consiglio, spiegò i pretesti, per i quali abbandonava lo Stato. Ai 22 gennaio aveva consentito che in suo nome fosse presentato al Consiglio generale e al Senato il disegno di legge per la elezione dei rappresentanti toscani alla Costituente italiana; temendo che potesse incorrere con quella legge nella scomunica indicata in un *Breve* del Papa, pubblicato al 1° gennaio da Gaeta, aveva sottomesso il dubbio al segreto giudizio di persone autorevoli. Poichè tutte avevano a lui dichiarato d'incorrere nella censura della Chiesa, si era rivolto al Papa. La risposta desiata gli era giunta con ritardo, ma le espressioni del Santo Padre erano chiare ed esplicite da non lasciare ombra di dubbio; egli quindi non poteva sanzionare quella legge, perchè voleva salvare sè stesso e il suo paese dalla *sventura massima, ch' era quella di far incorrere anche i buoni Toscani nelle censure fulminate.*

Nella esaltazione degli animi il Granduca prevedeva che il ritorno in Firenze lo avrebbe esposto ad estremi che gli potevano impedire la libertà del voto. Perciò si allontanava anche da Siena affinchè non fosse detto che quella città diventava il *campo di ostili reazioni.*

Il Papa da Gaeta, nel *Breve* del 1° gennaio ricordato da Leopoldo II, aveva indicato il *Decreto* de' 29 dicembre, con il quale indiceva la convocazione della Costi-

tuente Romana come un'opera di anarchia, di demagogia e d'iniquità, perchè tentava distruggere *l'autorità temporale del sommo pontefice sui dominî di Santa Chiesa, quantunque irrefragabilmente stabilita sui più antichi e solidi diritti, venerata, riconosciuta e difesa da tutte le nazioni.* Il Gioberti, nuovo presidente dei ministri in Piemonte, aveva mandato oratori al Pontefice il marchese Montezemolo e monsignor Riccardi, vescovo di Savona, per offrirgli onorevole ospitalità in Nizza o in altra città dello Stato. Il Governo spagnuolo aveva offerto una nave per condurlo in Maiorca, pensando che non fosse il Papa un principe romano o italiano, ma il sovrano di tutta la cristianità.

Il Papa ricevette invece il Martini come privato visitatore e non come inviato del Governo piemontese. Uso ad essere veritiero quando si adirava allora svelava il pensiero con parole e modi concitati; rispose: " che non aveva fiducia alcuna ne' Governi italiani, che abbominava i demagoghi ed aveva in sospetto i moderati, e che sperava negli aiuti stranieri, perchè la Chiesa non era italiana, ma cattolica, cioè universale: il pontefice più che principe dei suoi sudditi era il capo e il padre di tutti i fedeli; *avrebbe avuto più cari gli Austriaci degli Italiani, allorchè quelli della sua autorità fossero sostenitori, questi nemici.* [1] „ Dopo la vana proposta di un congresso de' principi cattolici, al quale il Re di Napoli offriva per sede quella capitale, dicendola *la più tranquilla delle città d'Italia*, aggiungendo solamente essere cosa utile che nel detto Congresso intervenissero Russia, Prussia e Inghilterra, la Repubblica proclamata in Roma precipitò i maneggi diplomatici. Agli 8 febbraio si adunarono in Campidoglio, mossi dal palazzo della Cancelleria, gli eletti per la Costituente Romana. Sa-

[1] Nota del 22 gennaio 1849.

vino Savini di Bologna pose il partito che si deliberasse: I Papi non dover più sedere in sedia di Re. Il Mamiani sostenne che era impossibile in quel tempo la repubblica quando un gagliardo spirito di resistenza aveva ovunque guadagnato vittorie contro e sopra i popoli. Era caduta infatti e spenta nel sangue la seconda terribile sollevazione di Vienna. A Francoforte si guardava ad un Imperatore non già eletto, ma ereditario di tutta Germania. I Governi del Lamartine e del Cavaignac si erano appalesati ritrosi a dare il proprio sangue e i proprî tesori a difesa e a redenzione di alcuna parte d'Italia. Erravano coloro che speravano aiuto da una Repubblica agonizzante, poichè tutti, più o meno presto, aspettavano un secondo impero napoleonico. Dopo contrarî discorsi, le proposte del Mamiani e di Rodolfo Oudinot, che volevano indugiare la proclamazione della Repubblica e il voto del decadimento del Papa, furono respinte, e sopra la proposta del Filopanti ventidue votarono contro alla Repubblica, dichiarando che obbedivano a ragioni di opportunità, non essendo avversi al reggimento repubblicano; cinque soli dei centoquarantadue rappresentanti del popolo votarono contro al decadimento del Papa.

I governanti si espressero tutti per il sì. Monsignor Muzzarelli, ch'era uno dei Ministri, riscosse vivissimi applausi. Il Presidente lesse questo Decreto degnissimo di memoria:

Art. I. — Il papato è decaduto di fatto e di diritto dal governo temporale dello Stato Romano.

Art. II. — Il Pontefice romano avrà tutte le guarentigie necessarie per la indipendenza nell'esercizio della sua potestà spirituale.

Art. III. - La forma del Governo dello Stato romano sarà la democrazia pura e prenderà il glorioso nome di Repubblica romana.

Art. IV. – La Repubblica romana avrà col resto d'Italia le relazioni che esige la nazionalità comune.

L'adunanza si sciolse alle ore 2 del mattino del dì 9 febbraio. Col sorgere dell'alba nuova l'Assemblea salì al Campidoglio e fra i festeggiamenti popolari, i canti, i suoni, proclamò, all'Italia e al mondo, rediviva la Repubblica nella città di Romolo. Non riporto la Costituzione deliberata, la quale unì alle forme rappresentative di modello francese le classiche magistrature de' Consoli e de' Tribuni. Essa fu temperata, perchè dichiarò la religione cattolica Religione dello Stato e sancì l'indipendenza e il libero esercizio della autorità spirituale del Pontefice. Queste furono le prime linee delle Guarentigie, sanzionate poi dall'Italia unificata nella Legge dei 13 maggio 1871.

Il Papa in un concistoro di cardinali fece adottare la deliberazione di chiedere aiuto all'Austria, alla Francia, alla Spagna e a Napoli, ma in termini tali che ciascuna potenza potesse darlo senza accordo preventivo: escluse il Piemonte dagli Stati cattolici. Ai 20 aprile in un concistoro segreto disse che dopo avere invocato l'aiuto di tutti i principi chiedeva più volentieri soccorso all'Austria confinante a settentrione con lo Stato romano, perchè essa *non solo prestò sempre l'egregia sua opera in difesa del temporale dominio della Sede Apostolica;* ma che dava allora a sperare che, secondo gli ardentissimi desiderî e le giustissime domande papali, avrebbe eliminate dall'Impero alcune massime riprovate dalla Sede Apostolica che al bene e a vantaggio dei fedeli la Chiesa doveva ivi ricuperare la sua libertà.

Il Governo subalpino, scosso dall'aumento della parte democratica, che dai casi di Roma traeva ragione a tumulti, pensò per la mente del Gioberti, di farsi di propria autorità il restitutore del principato costituzionale in Roma e in Toscana per quindi rivendicare a com-

penso dell'opera la italiana indipendenza e impedire la intervenzione straniera. I Ministri subalpini non furono concordi nella impresa, che la Francia approvava e l'Inghilterra caldeggiava. Caduto il Ministero del Gioberti, quello democratico ruppe la tregua. La guerra ripresa terminò sollecita con la sanguinosa giornata di Novara.

II.

Quando cardinali, prelati e cortigiani aspettavano la restaurazione clericale per opera dell'Imperatore d'Austria e del Re di Napoli, la dichiarazione della Francia che non permetterebbe all'Austria d'intervenire da sola negli Stati italiani, spezzò per poco i reazionarî disegni. Il principe Luigi Napoleone era stato eletto Presidente della Repubblica francese: gli animi erano rimasti incerti sul partito che il capo novello della grande nazione avrebbe preso. Sarebbe rimasto il pensatore del Castello di Hamm o si farebbe sull'esempio dello zio un secondo Cesare? Avrebbe rinnegate o propugnate le idee, che lo avevano reso popolare? Avrebbe dato aiuto alle nazioni e alle loro libertà, ovvero avrebbe favorita la reazione?

La spedizione di Roma e il colpo di Stato presto provarono che il nuovo Imperatore affermava il suo potere sull'aiuto della reazione. La Francia volle giustificare la intervenzione con la solita frase del mantenimento dell'equilibrio europeo: il Governo spediva un corpo di truppe comandato dal generale Oudinot a Civitavecchia *non per imporre al popolo romano un sistema di amministrazione che la sua volontà rigettasse;* ma per ottenergli delle guarentigie, nella certezza che i Romani volessero l'autorità del pontefice sovrano contro i pericoli della reazione. Così scriveva il Drouin De-Lhouys al sig. De la Cour, legato a Vienna.

Il Presidente dei ministri, l'Odilon-Barrot chiese ai 6 aprile un credito di un milione e duecentomila franchi per la spedizione all'Assemblea francese. Giulio Favre, relatore, dichiarò che i ministri avevano data l'assicurazione che il pensiero del Governo non era quello di rovesciare la repubblica romana, ma che agiva consultando i *suoi interessi*, il *suo onore*, *la parte d'influenza che gli apparteneva necessariamente in ogni grande contesa europea*.

Il Ledru-Rollin in un discorso eloquentissimo avvertiva che la spedizione era un'aperta violazione dell'articolo V della Costituzione, la quale recava che la Francia non avrebbe mai fatta la guerra alle altre nazioni. *Io vi domando di rispondere categoricamente: è la restaurazione del papa che volete? Abbiate il coraggio di dirlo, uscite dalle nubi, squarciate i veli.* Il generale Lamoricière, che chiamò la giornata di Novara la Waterloo d'Italia, indicando Napoli, Spagna ed Austria pronte a restaurare il papa, stimava giusto di autorizzare il Governo a salvare ciò che si poteva dal naufragio, e se non la repubblica romana, almeno la libertà e l'influenza della Francia in Italia. Invano il deputato Schoelcher addimandava: *E se la repubblica romana non vorrà ricevere il papa, che faranno le truppe francesi?* I ministri non rispondevano, i partigiani del papato facevano rumore. I soldati francesi posero piede a terra in Civitavecchia gridando: *Viva l'Italia! Viva la Repubblica romana!* Il popolo accalcato sul lido del mare rispondeva — *Viva la Repubblica francese!*

Non appena il generale Oudinot fece pubblico il manifesto compilato dal ministro degli affari esteri, in cui era detto che la Repubblica francese aveva inviato un corpo di esercito non per *difendere il Governo che non aveva mai riconosciuto*, ma per allontanare dalla patria italiana grandi sventure, si comprese il tradimento. Il municipio di Civitavecchia indirizzò una eloquente let-

tera all'Oudinot, nella quale, ricordato che ai Romani *patria, onore, grandezza erano furati dalla casta sacerdotale*, scongiurava che giammai sorgesse il giorno, in cui l'Italia *dovrebbe esecrare e additare all' infamia dei posteri l'onorato nome di Francia.* L'Assemblea e i triumviri protestarono con unanimità di suffragî contro l'inattesa invasione, non provocata dalla condotta della Repubblica, non preceduta da alcuna comunicazione diplomatica, e dichiararono il fermo proposito di resistere. L'Oudinot parlò vane parole. Ai 2 di maggio il triumvirato annunziò che le truppe napolitane invadevano il territorio romano; ai 7 maggio il territorio della repubblica era invaso da Austriaci e da Spagnuoli; gli Spagnuoli erano sbarcati a Fiumicino, i Napoletani si appressavano a Velletri, i Francesi erano a Castel Guido. L'animo dei Romani e degl' Italiani crebbe col crescere dei pericoli. Il Governo di Francia volle per sè l'impresa della restaurazione. Alla notizia del combattimento del 30 aprile Giulio Favre si disse *ingannato* narrando i casi di Roma alla *Costituente*, ed aggiunse: *io ne domando perdono a Dio e agli uomini.*

Il Governo mandò a Roma il Lesseps con pieni poteri, avendo l'Assemblea deliberato che la spedizione in Italia non fosse più svolta dallo scopo che si era prefissa. L'Oudinot negò il consenso alle trattative condotte dal plenipotenziario, scrivendo a Roma che il Lesseps aveva oltrepassato i suoi poteri.[1]

Tralascio di narrare la magnanima difesa di Roma. L'Assemblea francese quando lesse i manifesti dell'Oudinot comprese che il Governo voleva il ristabilimento del principato ecclesiastico. Il Ledru-Rollin e altri cinquantasei rappresentanti chiesero che il presidente e i suoi ministri fossero sottoposti ad accusa "*come rei di*

[1] Vedi le memorie di Ferdinando Lesseps, vol. I.

violazione flagrante della lettera e dello spirito della Costituzione e di tradimento degl' interessi della repubblica francese e della democrazia europea. " La proposta fu respinta con 388 voti contro 138. La *Costituente* francese cedette il loco all'Assemblea legislativa, la quale approvò la condotta del Governo nella spedizione di Roma, perchè aveva espressa la intenzione di abbattere la Repubblica romana e di restaurare il principato ecclesiastico. La parte legittimista si era unita all'orleanista, la clericale alla bonapartista; con Berrier, Falloux, Thiers, Odilon, Barrot si collegarono i clericali capitanati dal Montalembert contro la libertà di Roma.

Roma dopo trenta giorni di assedio e di continui combattimenti vinta, non doma, dovette cessare dall'impossibile difesa. L'Assemblea nel momento di ritirarsi, ai 3 luglio, volle che fosse promulgata in Campidoglio solennemente la novella *Costituzione* della Repubblica nella medesima ora in cui i Francesi entravano nella città. Il popolo gridò: *Morte a Pio IX, viva la Repubblica! Via gli stranieri!* Plaudì in piazza Colonna ad una batteria romana che si ritirava al quartiere. Ad una voce, *via tutti!* la piazza rimase vuota, le vie solitarie, le finestre chiuse. Presso il caffè delle Belle Arti l'Oudinot fu preso a fischi fra le grida di *morte ai croati di Francia, morte ai soldati del Papa;* si fermò e fece strappare una bandiera italiana dal caffè. Ai 14 luglio fece cantare un *Te Deum* in San Pietro; ai 15 luglio fece riporre gli stemmi papali. Corse a Gaeta a baciare il piede al Papa, che lo fregiò del Gran Cordone dell'Ordine Piano, tornò a Parigi a recare all' *Hôtel des Invalides* ove erano le bandiere di Austerlitz e di altre cento battaglie della rivoluzione e dell'Impero, la bandiera tolta al caffettiere.

III.

Il Governo de' preti non celava pertanto il disgusto di dover ripetere la restituzione del potere da un Napoleonide e da una larva di Repubblica, tanto che il Papa nello indirizzare ringraziamenti all'Europa tacque della Francia. Napoleone provò sdegno del fatto e deliberò di rendere pubblica la lettera, che aveva scritta ad uno dei suoi aiutanti di campo, a Edgardo Ney, nella quale aveva detto: che riponendo Pio IX sul trono non *intendeva soffocare, ma regolare la libertà italiana;* che un esercito francese non poteva agire contro le tradizioni degli eserciti, che fecero il giro dell'Europa; talchè le condizioni della restituzione del potere temporale dovevano essere " una generale amnistia, la secolarizzazione delle amministrazioni, il *Codice Napoleonico* e il Governo liberale. „

Il Presidente telegrafò al generale Rostolan, che aveva il comando in Roma, di pubblicare la lettera. Quel generale non ubbidì, osservando che la lettera non era sottoscritta da verun Ministro. Edgardo Ney la mandò per ordine di Napoleone al *Monitore Toscano.* Allora i ministri francesi la lasciarono pubblicare nel *Moniteur Officiel.* Napoleone ebbe il torto di non voler comprendere che la libertà politica era incompatibile col Governo teocratico. Il buon senso respinge il sistema di un Pontefice, che volendosi dire infallibile, dovrebbe governare con ministri responsabili.

In Roma tutto lo scibile umano era in arbitrio della censura papale, perchè in Roma la teologia stava in luogo della filosofia, il giure canonico soprastava al civile, anzi lo assorbiva, e la storia ecclesiastica era la storia politica. Papa, cardinali e gesuiti ripetevano al-

lora, come sostengono tuttora, impossibile il principio della società civile accanto a quello della teocrazia. Bonifacio VIII scriveva a Pietro Flotte: " riconoscere " due principî e due potestà è da eretico e da manicheo: " il mio potere, lo spirituale, abbraccia il temporale e " lo racchiude. „ Benissimo, rispondeva il Flotte, ma il vostro potere è verbale mentre quello del Re è reale. E i papi vollero aumentare il potere temporale.

I tre cardinali delegati da Pio IX a riprendere in suo nome possesso del governo temporale iniziarono sotto la protezione della bandiera francese con processi, vendette ed esilî la stessa reazione che insanguinava le rimanenti parti della penisola: abolirono le franchigie costituzionali, riaprirono il *Tribunale della Inquisizione*, riposero in uso il bastone nelle carceri, imprigionarono i sospetti. Peraltro i capi della reazione non erano contenti dell'uomo, che aveva operata la restaurazione del peggiore dei Governi. Il Falloux aveva detto a Luigi Veuillot: *non v'ingannate sulla spedizioue romana. Il Presidente l'ha fatta contro l'Austria e non per il papato. Egli conserva sul potere temporale le tradizioni di famiglia e i sentimenti della sua giovinezza!* Forse il focoso clericale ricordava la lettera, che Luigi Napoleone, volontario fra gl' insorti dell'anno 1831, scrisse da Terni a papa Gregorio, esprimendogli l'odio delle popolazioni per il potere temporale.

Pio IX prima di affidarsi alla custodia de' soldati francesi, da Gaeta si recò a Portici e nel *Motu-Proprio* del 12 settembre disdisse le domande di Napoleone, e promise, per non attenderle, moderate riforme civili e municipali.

IV.

Gravi agitazioni pertanto dividevano gli animi in Francia. Il movimento socialista aumentava; il partito monarchico cospirava; i repubblicani sognavano la restituzione della *Costituzione* del 1793; i realisti volevano ricondurre un re che non sapevano quale dovess'essere; le truppe gridavano: *viva l'imperatore!*

Luigi Napoleone sulle prime respinse il disegno del Colpo di Stato a lui presentato dal Saint-Arnauld. Alla fine lo accettò. Lo deliberarono Fleury, Persigny, Macquart, Saint-Arnauld, Maupas, Morny.

Ai 2 dicembre del 1851, duecento rappresentanti del popolo francese furono espulsi a viva forza dalla loro sede. Dalle 3 alle 4 del mattino il Maupas fece tradurre in carcere gli agitatori socialisti e quattordici deputati, fra i quali il Lamoricière e il Thiers. I deputati espulsi si radunarono alla comunità del decimo circondario di Parigi e diedero all'Oudinot il comando di tutte le truppe, che erano a presidio della città. Quando giunsero soldati per espellere i rappresentanti anche da quel loco l'Oudinot disse al generale Fleury: *ubbidite all'Assemblea*, e il Fleury rispose: *è nostro dovere ed è dovere dei soldati di obbedire agli ordini del Governo.* Il generale Oudinot fu menato in prigione. Fra i soldati, che lo traducevano, riconobbe un sergente, che aveva militato sotto gli ordini suoi nell'assedio di Roma. *Come! sei tu, Martin, che mi arresti?* Il Martin rispose: *Perdonatemi, generale; io obbedisco ai miei superiori.*

L'arcivescovo di Parigi aveva implorata l'assistenza divina, dicendo che la *saggezza umana era agli estremi e che l'intiera società vacillava come un ubbriaco sull'orlo dell'abisso*, e il clero di Francia a consiglio del Nunzio

apostolico, del cardinale Gousset, arcivescovo di Reims, e di monsignor Parisis, grandi autorità della Chiesa, recò le sue felicitazioni. Il padre Ravignan, il Lacordaire e il vescovo di Orléans, il Dupanloup, consigliarono invece la diffidenza e l'astensione. Luigi Veuillot, il principale interprete della reazione con il giornale *L'Univers*, consigliò ai preti di schierarsi dalle parti del principe. Il Montalembert, a fatto compiuto, offrì il suo concorso ad un principe che aveva voluto l'ordine e che aveva rischiata la vita contro la demagogia. Così il solo Piemonte rimase a sostenere le libertà costituzionali ovunque tradite, a purgare lo Stato dalla reazione clericale, e a propugnare l'idea nazionale. Ricordo le leggi *Siccardi*, la resistenza dell'arcivescovo Franzoni, la morte di Santa-Rosa e la irritazione papale contro le riforme subalpine.

V.

Napoleone III, restaurato l'Impero, regnava e governava solo; egli volle rinforzare il suo potere sull'appoggio clericale. Aprì negoziati con il Papa per mezzo del vescovo Bonnechose e l'uditore di ruota il Segur per far dare al suo impero una consacrazione religiosa; pensò di contentare le plebi con la trasformazione di Parigi. Nella politica straniera stimò l'alleanza dell'Inghilterra una specie di credo politico. La buona volontà per l'Italia, che gli inspiravano le tradizioni domestiche e i ricordi della gioventù, non poteva diventare efficace, se il Piemonte non avesse avuto in quel tempo un Vittorio Emanuele, un D'Azeglio e un Cavour. Il D'Azeglio risollevò la patria gravemente ferita sul campo di Novara, e le restituì ordine e dignità; il Cavour intese la necessità di separare la dinastia dai conservatori libe-

rali, che non comprendevano la idea nazionale; il gran Ministro non poteva andare d'accordo con i conservatori, che erano protezionisti, essendo seguace del libero-scambio. La guerra di Crimea sulle prime non fu compresa da tutti i liberali, perchè ebbe la sembianza di un'opera conservatrice piacevole ai clericali. Pur combattendo con i Turchi, non combatteva forse la Francia per la protezione de' Luoghi Santi? Essa invece segnò la rottura della Sant'Alleanza. Il popolo francese la vide popolare per l'odio allora tradizionale verso il cosacco. Vittorio Emanuele stimò la guerra di Crimea un avvenimento provvidenziale per vendicare le sue armi dalla sventura di Novara e cercare con le alleanze occidentali la via a migliori vittorie.

Napoleone per placare le diffidenze austriache e togliere illusione alle parti avanzate prima fece inserire nel *Moniteur* dei 22 febbraio una Nota, con la quale dichiarava di garantire all'Austria per la durata della guerra i possessi italiani; ma l'Austria non fu contenta e domandò che la dichiarazione fosse mutata in una convenzione militare. Col consenso del Clarendon una convenzione contro i possibili movimenti insurrezionali nella penisola fu sottoscritta a Vienna ai 22 dicembre e fu ratificata il giorno 31. Durante la guerra di Crimea si preparò la prima Esposizione Universale. Essa diede occasione ad una visita del Re Sabaudo a Parigi e a Londra. Le maniere di Re Vittorio piacquero al popolo parigino che lo salutò come il vero Re d'Italia.

Il Congresso di Parigi fu il tappeto verde, sul quale con maggiore virtù si svolse l'azione del Conte di Cavour. In una lettera indirizzata al Walewski il Conte aveva chiesto un'annessione per il Piemonte, avvisando che il Papa dovesse soffrirla col perdere le Legazioni, sulle quali si poteva trasferire o il Duca di Modena o il Gran Duca di Toscana per dar modo ad un aumento

del regno di Vittorio Emanuele; per l'Italia chiedeva una correzione del regime di ferro, che pesava sopra la Lombardia e la Venezia, e una coazione contro il Borbone, perchè cessasse dallo scandalizzare l'Europa civile con i suoi modi di governo. Se non era possibile di togliere le Legazioni al Papa, dovevano essere secolarizzate e governate da un vicario laico. La Santa Sede ne avrebbe conservata l'alta sovranità. L'Imperatrice proteggeva possentemente il Papa, a cui aveva chiesto di essere il padrino del figliuolo. Si pensò di deporre la Duchessa di Parma; ma l'Austria dichiarò che non l'avrebbe permesso.

L'Imperatore voleva almeno che l'Austria avesse consentito a togliere il sequestro sopra i beni de' Lombardi emigrati. L'Imperatore austriaco rispose con un altro diniego. Il Conte di Cavour pel rifiuto si accese di sdegno dinanzi allo Imperatore di Francia tanto che gli disse: "Vi assicuro, Maestà, che se avessi 150,000 uomini a mia disposizione farei immediatamente la guerra all'Austria. „ Chiese alla fine che gli fosse permesso di esporre al Congresso le lagnanze dell'Italia e di richiamare sopra i suoi patimenti la cura dell'Europa. Benchè il Clarendon avesse risposto che una simigliante discussione eccedeva la competenza di un Congresso assegnato a negoziare un trattato di pace, l'Imperatore ordinò al Walewski di introdurre nelle deliberazioni la questione italiana. Il Walewski esordì parlando della Grecia, deplorò gli eccessi della stampa del Belgio; propose modificazioni al diritto marittimo in tempo di guerra; deplorò la cattiva amministrazione delle Legazioni e delle Romagne, adducendo per ragione che il Governo di Francia desiderava che si fosse consolidato quello pontificio per permettere alle truppe straniere di abbandonare quegli Stati; censurò più apertamente il Governo di Napoli. Il Conte di Ca-

vour chiamò il Governo papale una *vergogna dell' Europa*, disse i procedimenti del Re di Napoli un oltraggio permanente alla umanità, e invitò le potenze di Europa a mandargli consigli in una forma perentoria. Il discorso del Cavour sollevò una vivacissima discussione. Il Benedetti dovette lavorare oltre modo per sopprimere dal protocollo la vivacità delle parole. L'Imperatore dopo quella seduta si mostrò freddissimo col Conte de Buol, plenipotenziario dell'Austria; il Principe Napoleone lo escluse dai suoi inviti diplomatici. Il Conte di Cavour comprese che il Piemonte aveva guadagnato grandemente nella pubblica opinione e che le simpatie liberali erano acquistate alla causa italiana. La diplomazia europea rimase vinta dalla distinzione, dalla grazia e dalla intelligenza dell'uomo di Stato piemontese.

VI.

Per la pace di Parigi la Russia aveva il cuore oppresso dalla ingratitudine dell'Austria, contro la quale sognava una vendetta, nel pensiero di ricuperare il dominio del Mar Nero. Il Cavour, prima di lasciare Parigi, sicuro del concorso imperiale, pensò con l'azione del marchese Giorgio Pallavicino di assicurarsi il concorso dei repubblicani; volle vedere il Manin, persuaderlo a decidere gl'Italiani di parte repubblicana a stringersi sotto il vessillo della Casa di Savoia. Giorgio Manin, come ai 13 marzo 1854, aveva scritto contro le raccomandazioni di John Russell: *noi non domandiamo all'Austria che sia umana e liberale, noi le domandiamo che se ne vada*, „ così scrisse al Valerio, direttore del *Diritto* ai 19 settembre 1855: " convinto innanzitutto che bisogna fare l'Italia e che sia la questione preva-

lente e dominante, dice (il partito repubblicano) alla Casa di Savoia: fate l'Italia e noi siamo con voi, se no, no. Io repubblicano pianto la bandiera dell'unificazione; che a me dintorno si accorra e si riunisca pronto a difenderla chiunque vuole che l'Italia sia e l'Italia sarà. „ Garibaldi ed altri si collegarono alla grandiosa idea di Pallavicino e di Manin, che pensarono col La Farina di costituire un'amplissima Associazione nazionale in favore della Unità sotto la dinastia sabauda. [1]

Sono note le audacie e le combinazioni diplomatiche, con le quali il Cavour trasse la Francia alla guerra di Lombardia. L'attentato di Felice Orsini per poco non ruppe l'armonia politica de' due Governi, perchè il Governo francese domandò rigori impossibili in un Governo costituzionale contro la stampa. Re Vittorio spedì il generale Della Rocca a Parigi, poichè non era lecito fare tutto un popolo responsabile del delitto di uno solo. Il Pietri, ch'era l'intimo ministro di Napoleone, visitò Felice Orsini nella prigione e gridò stupida l'opera di lui. *Come? In Europa vi ha un solo sovrano, che s'interessa alla vostra patria, e voi volete sopprimerlo? Supponete che le vostre bombe lo avessero ucciso, credete voi che ne sarebbe seguìta una rivoluzione? Invece una reazione cieca, terribile, spietata, i cui primi atti sarebbero di darvi piedi e mani legati all'Austria.* L'Orsini scrisse la lettera che Giulio Favre ebbe il permesso di leggere all'udienza delle Assise. Esortava l'Imperatore di dare l'indipendenza alla sua patria, ricordava che Napoleone il Grande aveva condotti gl'Italiani, tra i quali era suo padre, ovunque a versare con gioia il loro sangue; ricordava

[1] Si vegga nell'altro volume da me pubblicato in questa biblioteca l'azione combinata con P. S. Mancini per far dare l'amnistia ai repubblicani che avevano capitanata la insurrezione di Genova.

che gl'Italiani gli erano stati fedeli sino alla sua caduta; doveva l'Imperatore ricordarsi che sino a quando l'Italia non fosse stata indipendente la tranquillità sua e quella dell'Europa sarebbero state una chimera; *che Vostra Maestà non respinga i voti supremi di un patriotta sulle scale del patibolo; liberi la mia patria e le benedizioni di venticinque milioni di cittadini l'accompagneranno nella posterità.*

Nel luglio 1858, l'Imperatore invitò il conte di Cavour a Plombières, e si disse pronto a sostenere il Piemonte contro l'Austria; entrambi meditarono l'occasione della guerra: Massa e Carrara dovevano promuovere un indirizzo per chiedere l'annessione al Piemonte; il duca, certo dell'appoggio dell'Austria, avrebbe risposto con impertinenza; così sarebbe sorto il *casus belli.* L'Imperatore sentiva la catena di ferro, che gli stringeva il piede; il Papa doveva essere carezzato per non provocare i cattolici francesi, e si doveva lasciare tranquillo il Re di Napoli, perchè la Russia faceva della protezione del Borbone una questione di onore. Le Romagne non dovevano insorgere e la guarnigione francese doveva rimanere a proteggere il Papa. In Napoli l'Imperatore avrebbe poi veduto con piacere Murat tornare sul trono del padre. [1]

La guerra avrebbe espulsa l'Austria dall'Italia, non lasciandole un pollice di terra al di qua delle Alpi e dell'Isonzo. La valle del Po, le Legazioni, la Romagna avrebbero formato il Regno dell'Alta Italia; il Papa avrebbe conservato Roma e il suo territorio; il rimanente degli Stati pontificî aumentato della Toscana, doveva diventare il regno dell'Italia Centrale da darsi alla duchessa di Parma, espulso Leopoldo II. I quattro Stati italiani dovevano formare una confederazione, della

[1] Ollivier, *L'Empire Libéral – Napoléon III*, p. 489.

quale il Papa sarebbe stato il Presidente. L'aumento del Piemonte sarebbe compensato dalla cessione della Savoia. L'imperatore chiedeva benanche Nizza; ma Cavour fece obbiezioni e la questione fu riservata.

Si parlò del matrimonio del principe Napoleone con la principessa Clotilde, che poi fu detta l'*Ifigenia del Piemonte*. Il Governo di Re Vittorio Emanuele accettò il disegno imperiale. Napoleone ebbe il torto di credere possibili una confederazione italiana e la quiete degli altri Stati al primo grido di guerra e possibile la trasformazione del Papa in principe liberale. Il conte di Cavour ben poteva scrivere al suo Re che fosse accettabile il disegno, " perchè Vostra Maestà essendo sovrano di diritto della metà, la più ricca e la più forte d'Italia, *sarebbe sovrano di tutta la penisola.* „ Al certo in quel momento non pensav aalla unità nazionale. Gli uomini di Stato inglesi si mostrarono poco favorevoli al disegno; l'Imperatore volle essere sicuro del consenso russo; il principe Napoleone fu inviato all'Imperatore Alessandro, il quale promise una benevola neutralità; il Gran Duca Costantino, visitando Torino, riaffermò le buone disposizioni dello Czar. L'Inghilterra fece tutto il possibile per distogliere l'Imperatore dall'impresa italiana.

Il trattato segreto fu sottoscritto a Plombières ai 10 dicembre 1858. L'articolo primo assicurava al Piemonte 200,000 Francesi per qualunque *atto aggressivo*. La pace non doveva essere sottoscritta se non dopo l'espulsione totale degli Austriaci. L'articolo secondo affermava che il Lombardo-Veneto, i Ducati e le Legazioni sarebbero uniti ad un regno dell'Alta Italia, composto di 11 milioni di abitanti. L'articolo terzo obbligava alla cessione di Nizza e della Savoia; non si fece cenno alcuno del voto delle popolazioni. Non si parlò della Toscana e del regno di Napoli.

VII.

Il discorso imperiale del capo d'anno 1859, il discorso fatto al Corpo legislativo e un opuscolo commesso ad Arturo de La Gueronnière appalesarono le intenzioni imperiali, l'idea della unione federativa. L'Imperatrice, fervente cattolica, insorse agitatissima contro i disegni del marito, temendo i pericoli ai quali sarebbe esposto il Papa, padrino del figliuolo. Quasi tutti i ministri erano ostili alla guerra; i cattolici, i partigiani della politica dell'equilibrio politico deploravano che accanto alla Francia dovesse sorgere una grande potenza. Il principe Napoleone, il Connau, il Pietri e pochi amici oscuri incoraggiavano Napoleone III. Il Thiers fra gli ostili non serbava misura. I generali stessi erano male disposti; ma l'Imperatore non doveva persuaderli, sibbene comandarli. Il principe reggente di Prussia e i Governi del sud della Germania parimenti erano ritrosi. Alla fine la guerra fu dichiarata e combattuta. Francesco Giuseppe nel manifesto, col quale chiamò i popoli alla lotta scrisse: *Noi abbiamo la speranza di non essere soli nella lotta. Il terreno sul quale andiamo a combattere fu bagnato altre volte dal sangue della Germania.*

Dodicimila volontarî corsero sotto le bandiere d'Italia. Parma, Modena, Firenze, fugarono i principi esosi vassalli dell'Austria. Ovunque si formarono Governi provvisorî e si appalesò fervente l'idea unitaria.

Magenta fu la prima delle due grandi battaglie, che condusse gli eserciti alleati sul Mincio. L'Imperatrice annunziò al marito che l'esercito prussiano si concentrava a Coblenza ed a Colonia, e che le forze rimaste in Francia non erano sufficienti a respingere l'invasione. Ai 23 giugno l'Imperatore, ricevuta la lettera, che scon-

giurava che si fosse conchiusa la pace, la lesse a Vittorio Emanuele, che ascoltò: i due sovrani pensosi non dissero parola; gli ordini già erano dati per una nuova battaglia. Ai 24 a mattino la lotta incominciò: alle 5 pomeridiane la sconfitta degli Austriaci era pienissima alla destra ed al centro; l'Imperatore d'Austria ordinò la ritirata sotto una violenta bufera; i Piemontesi continuarono la battaglia e vinsero a San Martino. Benedek la mattina del giorno 25 propose all'Imperatore Francesco Giuseppe di riprendere l'offensiva. L'Imperatore con le lagrime agli occhi rispose: *Piuttosto perdere una provincia che assistere ancora una volta ad un sì crudele spettacolo.*

Gli alleati ebbero 2313 morti, 12,102 feriti e 276 dispersi. Gli Austriaci 2886 uccisi, 10,634 feriti e 9990 dispersi.

Considerevole fu il contingente italiano, perchè 691 furono gli uccisi, 3572 i feriti e 258 gli scomparsi. I due eserciti ebbero la perdita totale di 39,501 su 246,000 combattenti. L'Imperatore pure pensando alla continuazione della guerra preferiva di stipulare la pace, perchè le notizie della Prussia lo agitavano. Gl'Italiani ignoravano che la continuazione della guerra e il passaggio del Mincio potevano produrre le ostilità sul Reno.[1] Lo stato maggiore dell'Imperatore era stanco della guerra e non nascondeva la sua impazienza di evitare una guerra contro le fortezze nell'atmosfera infiammata della valle del Mincio, l'Imperatore era contrariato dalla rivoluzione della Toscana, dalle diffidenze de' popoli italiani per le supposte velleità dinastiche in Toscana e in Napoli. Il principe Napoleone intervenne a consigliare la pace; s'indirizzò al suo amico Palmerston chiedendone la mediazione fra i belligeranti

[1] Vedi le memorie del generale Della Rocca.

sulle basi seguenti: 1° La Lombardia, Piacenza e Carrara alla Sardegna; 2° Modena e la Venezia erette a Stati indipendenti sotto un arciduca; 3° le Legazioni ordinate a reame ecclesiastico; 4° la Toscana o alla Duchessa di Parma o al Gran Duca ereditario; 5° una confederazione di tutti gli Stati italiani senza eccezione; 6° un Congresso per riorganizzare l'Italia secondo i principî sopra esposti, tenendosi conto dei diritti acquisiti e dei voti delle popolazioni. Diè ordine al Walewski di far note a Berlino e a Pietroburgo queste basi dei negoziati. Palmerston e Russell stimarono insufficienti tali condizioni per l'Italia: la guerra sarebbe stata una *tregua*, perchè l'Imperatore *non rendeva l'Italia a sè stessa, ma la rendeva all'Austria.* Non valeva di essere scesi in Italia per lasciare l'Austria quasi potente come prima. Solamente per non dispiacere allo amico Imperatore il Ministero inglese trasmetteva le proposte imperiali a Vienna.

Il 6 luglio l'Imperatore spedì il generale Fleury a Verona per ottenere un armistizio. Il mattino seguente Francesco Giuseppe diè la risposta: accettava l'armistizio e chiedeva a Napoleone di assegnare il loco per discutere le condizioni della pace. Dopo una lunga conferenza l'armistizio fu stipulato sino al 15 agosto. Cavour quando apprese la sottoscrizione dell'armistizio corse al Quartiere generale, ch'era in Monzambano, protestò e senza ambagi disse sul viso al principe Napoleone: *ogni passo, che non comprenderà Venezia, sarà un tradimento.* Il Principe rispose non essere possibile di perdere la Francia e la dinastia. Cavour minacciò di mettersi alla testa di una rivoluzione e di sollevare l'Italia. Il Principe si sfogò contro gl'Italiani e specie contro i Toscani dicendoli inerti; Cavour lo punse replicando: *Così va, quando si vuole uccidere il proprio cane lo si dice arrabbiato.* L'Imperatore de'Francesi s'incontrò con quello di Au-

stria in Villafranca ai 14 luglio e discussero i preliminari della pace. [1]

Napoleone li riferì a Vittorio Emanuele, il quale sclamò: *Povera Italia!* ma si disse grato all'Imperatore, che in lui avrebbe sempre ritrovato un amico fedele; poi l'Imperatore scrisse i preliminari e li mandò per il principe Napoleone a Verona. La cessione della Lombardia era scritta con le frasi *selon les vœux des populations*. Francesco Giuseppe volle sopprimere le parole e cedere la Lombardia all'Imperatore per la sola ragione della conquista, nulla volendo concedere direttamente alla Sardegna. Invece di fare una cessione diretta avrebbe preferito la continuazione della guerra. L'ingresso di Venezia nella Confederazione germanica non sollevò difficoltà; ma l'Imperatore non volle obbligarsi di promettere istituzioni liberali ai Veneziani, limitandosi a dire ch'era del suo interesse che i Veneziani fossero soddisfatti e aggiunse: *lo saranno!* La discussione più seria fu l'impegno di reintegrare i Duchi nei loro Stati con tutti gli sforzi, *salvo il ricorso alle armi*. Francesco Giuseppe osservò che la frase conteneva un appello indiretto alla resistenza, che le restaurazioni erano per lui una questione di coscienza: poteva fare sagrifizi personali e cedere i suoi diritti, ma non abbandonare parenti ed alleati che a lui erano rimasti fedeli; abbandonò la sola Duchessa di Parma. Ma il Principe Napoleone osservò che gli alleati avevano conquistato Parma, Modena e la Toscana, e che Napoleone da lungo tempo aveva propugnato il non intervento austriaco. Francesco Giuseppe, persuaso che i sudditi avrebbero richiamati i loro principi, non fece maggiori difficoltà. Accettò l'obbligo dell'amnistia; ma non voleva che si fossero imposte costituzioni ai Duchi da restaurare. Osservò di non comprendere lo

[1] Ollivier, vol. IV. *Napoléon III et Cavour.*

zelo di Napoleone che non aveva una vera costituzione in Francia; il Principe cugino rispose che l'Impero non aveva un Governo parlamentare all'inglese, ma una democrazia rappresentativa con il suffragio universale, la quale con il tempo e con l'ordine vieppù si svolgerebbe; aggiunse essere indispensabili le costituzioni ad una Confederazione italiana. Francesco Giuseppe conchiuse: " Ebbene! non mi oppongo a che le costituzioni sieno date in Italia, ma sarebbe da mia parte un'anomalia lo stipularle nei preliminari. „

Quanto alle riforme necessarie, che si dovevano chiedere al Papa, e alla separazione ammistrativa delle Legazioni, l'Imperatore austriaco disse desiderarle come *una garanzia di tranquillità*, alla quale molto teneva; ma volle che si fosse stipulato il semplice consiglio di riforme necessarie. Parlarono i due negoziatori della scelta di una città neutrale per adunarvi i plenipotenziari. L'Imperatore disse: sarà meglio un loco ove non sono diplomatici: fu scelta Zurigo. Il Principe recò i preliminari, li fece noti al suocero. Vittorio Emanuele li fece conoscere al Conte di Cavour, che disse: " *Sottoscrivere un tale atto sarebbe ignominioso.* A che serve l'annessione della Lombardia se tutta Italia continua a rimanere sotto la supremazia politica e militare dell'Austria? Vostra Maestà ricominci la lotta con le sole sue forze, e se di nuovo la fortuna Le sarà contraria, si ritiri piuttosto in Sardegna o vada errando per l'Europa. Quanto a me non sottoscriverò e prego V. Maestà di accettare la mia dimissione. „ Vittorio Emanuele sottoscrisse con questa formula: *approvo per quel che mi concerne.*

Questa frase fu un modo di protestare contro la confederazione e la restaurazione dei Duchi. Il generale Lamarmora pregò Napoleone III di tollerare questa restrizione. Napoleone, tornando in Francia, ebbe a Torino

un ricevimento glaciale. In un discorso ai grandi corpi dello Stato espose i motivi della pace. Doveva, dopo Solferino, intraprendere la sterile guerra delle fortezze, doveva toccare territorî neutrali e quindi accettare la lotta sul Reno come sull'Adige ; bisognava ovunque afforzarsi del concorso della rivoluzione e spargere ancora un sangue prezioso; per trionfare bisognava rischiare ciò, che non è permesso a verun sovrano di mettere in giuoco, la indipendenza del proprio paese. Qualche cosa di più alto aveva parlato nel suo cuore, l'interesse della Francia. Il re di Piemonte, un tempo chiamato il custode delle Alpi, ha veduto il suo paese liberato dalla invasione e la frontiera de' suoi Stati portata dal Ticino al Mincio. L'idea di una nazionalità italiana è ammessa da quelli che più la combattevano. TUTTI I SOVRANI DELLA PENISOLA COMPRENDONO INFINE IL BISOGNO DI RIFORME SALUTARI. „

Egli s'illuse credendo di aver piantate le colonne d'Ercole. Dove erano i sovrani? Dove le loro intenzioni? Napoleone III scrisse al Papa, esortandolo di concedere di *motu proprio* un'amministrazione separata e un Governo laico alle Legazioni e alle Marche. Eloquente fu la lettera, che pregava il Santo Padre di ascoltare la voce di un *figlio devoto alla Chiesa*, che lo scongiurava di accettare la presidenza onoraria della Confederazione. Pio IX, poi che l'ebbe letta disse : " bello è il doge, che solleva o calma con un gesto i flutti dell'Adriatico; ma io non voglio nè Confederazione, nè Governo laico. „ Oppose un *non possumus* invincibile alle riforme politiche, aggiunse al rifiuto vivissime lagnanze, perchè le sollevazioni di Perugia, di Ravenna e di Bologna erano dirette da persone affini alla famiglia di Napoleone III. Chiese al Grammont che l'Imperatore con una parola pubblica avesse fermata la rivoluzione nella terra papale. L'Imperatore non poteva uscire da questo dilemma : o do-

veva spedire truppe a Bologna e a Firenze e reintegrare i principi con le baionette francesi, prendendo l'antico posto dell' Austria, ovvero doveva lasciare i principi di fronte alle popolazioni. L'Imperatrice supplicava che con le armi avesse protetto il Santo Padre, padrino del figliuolo; lo stesso Walewski consigliava questa iniqua azione. Il Governo inglese propugnò la non intervenzione, il diritto dei popoli a mutare di sovrani. Come ostinarsi a volere una conciliazione tra il Papato e le idee moderne?

VIII.

L'Italia trovò uomini che incarnarono potentemente l'idea unitaria. Farini, Ricasoli, Garibaldi furono i maggiori cittadini, che lavorarono a compiere il nazionale edifizio, al quale cooperarono efficacemente le resistenze legittimiste e clericali. Il 1° gennaio il Papa, rispondendo alle felicitazioni a lui recate dal generale de Goyon, chiamò *un monumento insigne d'ipocrisia e un ignobile tessuto di contraddizioni* i principî svolti nell'opuscolo, *Le Pape et le Congrès*, che era stato ispirato dall'Imperatore; ricusò di rinunciare alle Legazioni; in una Enciclica si disse pronto ad ogni prova per conservare integro e inviolato il potere civile della Chiesa Romana con i suoi possessi temporali e i suoi diritti che appartenevano all'universo cattolico e infine per GARANTIRE LA GIUSTA CAUSA DEGLI ALTRI PRINCIPI. Come qui si vede il sovrano contrapponeva nell'ordine temporale il principio della legittimità a quello della nazionalità.

Abortita la proposta del Congresso, Napoleone accettò le dimissioni del Walewski, e il conte di Cavour tornò al potere.

L'Austria correggeva severamente il patriottismo di Venezia; ma le annessioni si compivano sotto l'egida del principio di *non intervenzione*. Poi che la Francia ebbe avuto Nizza e Savoia, il gran partito nazionale iniziò la grande riscossa. Il Papa, centro della reazione, irritato che l'Imperatore non gli avesse rese le Legazioni, avrebbe voluto sottrarsi dalla protezione francese; diè il mandato al De Merode di costituirgli un esercito proprio. Quel ministro delle armi pontificie raccolse sotto il vessillo delle due chiavi i cattolici e gli avventurieri di tutti i paesi, che ricordavano tutte le vecchie passioni, le quali avevano funestato il mondo. Il comando delle milizie raccogliticce fu affidato al *Lamoricière*, il nemico dell'Imperatore, convertito al cattolicismo. Quel Sacripante esordì con una fanfaronata, scrivendo ai 9 aprile: *L'Europa è oggi minacciata dalla rivoluzione come altra volta dall'Islamismo; la causa del Papato è, come sempre, la causa della civiltà.* L'Imperatore fu debole, perchè, contro il parere contrario del Persigny, permise al nuovo Giannizzero del Califfato romano di servire la reazione senza perdere la cittadinanza francese, giusta l'articolo 17 del Codice civile.

Francesco II nel salire sul trono volle rimanere fedele alla truce politica del padre, e non volle ascoltare i consigli de' Governi liberali. Invano il Filangieri gli consigliò il ritorno alla Costituzione. La Sicilia insorse; Garibaldi e i suoi volontari da Quarto partirono il 5 maggio 1860. Tutte le parti d'Italia aiutarono l'impresa. Garibaldi, partendo, promise di serbar fede al patto: *Italia e Vittorio Emanuele.* Vittoriosa fu la marcia trionfale da Marsala a Palermo, da Milazzo al Volturno. Il Governo borbonico nell'atto di capitolare contro la idea nazionale rinnovò l'iniqua vergogna di liberare dalle carceri i rei comuni. Quando Francesco II era sul

punto di lasciare Napoli per ridursi a Capua, promulgò il 6 settembre 1860 l'Indulto, che il Parlamento italiano con una legge cercò di correggere nelle sue letali conseguenze. [1] L'impulso popolare, le rapide vittorie preoccupavano i Governi stranieri. La rivoluzione si fermerà verso Roma, ovvero urterà contro l'occupazione francese? Garibaldi tenterà forse un attacco contro la Venezia?

Il Borbone affrettò la sua caduta concedendo *in extremis* la Costituzione, che ostinatamente aveva negata; minacciato dall'irrompere della idea nazionale, invocò la protezione napoleonica, osò mandare diplomatici a Torino per chiedere una alleanza. P. S. Mancini, deputato in quel tempo di Sassari, nella seduta del 29 giugno 1860 prese occasione dalla domanda di un prestito di 150 milioni fatta dal Governo per esortarlo a respingere l'infausta proposta. Il Carducci pose il discorso del Mancini fra le *Letture del Risorgimento italiano*. [2] Il Thouvenel propose a Londra d'impedire a Garibaldi il passaggio dello stretto di Messina: la proposta fu respinta e Garibaldi da Reggio marciò sopra Napoli, procedendo come un essere soprannaturale. Il Bernier, ministro francese, e il corpo diplomatico proposero al Borbone di non perdere la Corona di fronte alla rivoluzione, che ovunque debellava i suoi soldati, ma di dare battaglia ai garibaldini sopra i campi del Volturno, facendo base della sua rivincita due fiumi, il Volturno e il Garigliano, due fortezze, Capua e Gaeta. Il Borbone annuì. Il 7 settembre Garibaldi entrò in Napoli da trionfatore. Emilio Ollivier ha osato scrivere nel volume IV dell'*Impero*

[1] Vedi disegno di legge 12 aprile 1862, *Relazione* Pessina. – Discussione 19 e 21 luglio 1862, n. 232.

[2] *Discorsi Parlamentari* di P. S. Mancini, raccolti e pubblicati per deliberazione della Camera dei Deputati, vol. I, pag. 6.

Liberale, un libro dal titolo mendace: *Conquista dell'Italia meridionale da parte del Piemonte.* Il triste uomo politico, che invano cerca di scusare le sue colpe e le sue defezioni politiche, calunniò perfidamente i fatti della storia; scrisse che Piemontesi, Inglesi, Francesi, Svizzeri e Ungheresi formavano le schiere garibaldine. Pochi furono gli stranieri accorsi ad aiutare la redenzione italiana; disse i Cosenz, i Pisanelli e gli altri grandi patriotti *devoti al Piemonte:* invece gli esuli italiani, che avevano onorata la patria col valore, con l'esilio e con le opere, volevano l'*Italia degli Italiani.* La Dittatura, la minaccia di marciare su Roma, la paura che Mazzini potesse far prevalere il suo manifesto repubblicano, servirono di argomenti a Re Vittorio per piegare Napoleone a permettere l'azione militare, non de'*Piemontesi*, come scrisse lo stesso Ollivier, ma di tutti *gli altri Italiani*, che erano schierati sotto il vessillo della Casa di Savoia. Gli emigrati Veneti, i Lombardi, i Bolognesi, i Parmensi, i Modenesi erano con i Sardi i soldati della Italia nuova. Enrico Cialdini e Luigi Farini si recarono a Chambéry a fare omaggio all' Imperatore, gli dimostrarono imminente l' irruzione di Garibaldi negli Stati Romani; e avvertirono che il Re di Napoli aveva chiesto l'aiuto del Lamoricière, sostenendo che solamente Vittorio Emanuele, avanzando per le Marche e l'Umbria, poteva salvare Roma dall'impeto della rivoluzione.

Sulla promessa che si trattasse di ristabilire l'ordine senza ledere i diritti del Papa, l'Imperatore non si oppose all'avanzata delle truppe regolari. L'Ollivier si studiò di ridurre il consenso dato dall'Imperatore ad una tolleranza rassegnata. Il conte di Cavour spedì agli 8 settembre un *ultimatum* al Cardinale Antonelli, in cui diceva che se la Santa Sede non licenziava i soldati stranieri, l'esercito italiano avrebbe occupate le provincie dell' Umbria e delle Marche. Il Governo im-

periale protestò contro l'*ultimatum;* ma re Vittorio Emanuele rispose che gli era impossibile di negare il suo aiuto alle popolazioni insorte, i cui deputati erano a Torino. Il conte di Cavour rispose al Talleyrand: *che se l'esercito regolare non fosse giunto alla Cattolica prima di Garibaldi la rivoluzione avrebbe invasa l' Italia.* L'Antonelli e il Papa reclamarono dal Governo francese la esecuzione della promessa di difendere gli Stati della Santa Sede; il Grammont pensava che si dovesse respingere gl' Italiani con la forza, e scrisse al cardinale Antonelli che l'Imperatore non avrebbe tollerata la colpevole aggressione del Governo sardo; invece l'Imperatore riprovò la politica, che l'Ollivier chiamò della Sardegna, stimò impossibile di procedere ad una spedizione militare nell' Umbria e nelle Marche; fece telegrafare il 13 settembre al Talleyrand che avesse lasciato immediatamente Torino per testimoniare la volontà sua di declinare la solidarietà con atti, che i consigli dettati dall'interesse dell' Italia non avevano potuto sventuratamente prevenire. La stampa imperiale gridò che l'Imperatore si sarebbe opposto con la forza. Il conte di Cavour scrisse al Farini: " *L' Imperatore fa tuonare i suoi giornali contro di noi; ma i suoi cannoni sono carichi a polvere; e il Principe Napoleone ci applaudisce e ci eccita a tirare innanzi.* „ L'Ollivier volle riprovare la condanna a morte pronunziata ed eseguita contro un prete in Perugia. Il generale Della Rocca nelle sue *Memorie* narra l'episodio triste, ma strettamente conforme alla ragione della guerra.

Pio IX fortemente si lagnò di essere stato ingannato e minacciò di lasciare Roma; ma l'Antonelli non sapeva dove condurlo, e comprese che l'ultima áncora di salvezza era tuttora la occupazione francese. Vittorio Emanuele si recò a Loreto a visitare quel tempio; vi fu ricevuto dai preti; offrì al vescovo 50,000 lire e un

calice d'oro per la Madonna. Il vescovo accettò il dono e sedette a tavola alla sinistra del Re. Ecco il quadro della conciliazione come la intendono moltissimi: *dare danaro, tenere a tavola i preti.* Napoleone tentò inutilmente di rasserenare il Papa con la lettera degli 8 gennaio 1864. Gli ricordò che il Pontefice aveva ricusato di mettersi a capo della Confederazione italiana, che diventata Roma il centro di tutti i nemici del Governo imperiale, l'Imperatore aveva mantenute le sue truppe a Roma e aumentata la guarnigione; il Papa invece aveva agitato contro di lui gli animi più esaltati del clero di Francia; Roma era diventata un centro di cospirazione contro il suo Governo sino al punto che il Papato aveva chiamato a capo dell'esercito della Santa Sede un partigiano della repubblica; che pure avendo venerazione pel capo della Chiesa, *giammai, tranne che fosse impegnato l'onore della Francia, le truppe francesi sarebbero diventate strumenti di oppressione contro i popoli stranieri; gli era assolutamente impossibile, dopo aver fatta la guerra col Piemonte per la liberazione d'Italia, di rivolgere all'indomani le armi contro di esso, qualunque biasimo severo si potesse dare alle risoluzioni di lui.*

Io non voglio narrare l'ingresso di Re Vittorio Emanuele in Napoli, nè la partenza di Garibaldi. Gaeta assediata dalle armi italiane si arrese ai 13 febbraio 1861. Napoleone, circondato da ministri quasi tutti fautori del Papato, fu spinto a dare ausilio al Borbone. Per la capitolazione di Gaeta il Re decaduto e la sua famiglia dovevano abbandonare quella fortezza. Varie erano le voci intorno al loco, al quale si sarebbero indirizzati: alcuni pensavano che sarebbero andati in Ispagna presso i loro parenti, altri in Baviera nel castello di Bans presso Lichtnfels, proprietà del duca Massimiliano, padre della regina. Il generale Casella chiese che fosse a disposizione del Re il vapore francese *La Mouette.* Partì

Francesco II con la famiglia e i cortigiani quando un suono festoso di fanfare e di tamburi avvertiva che i battaglioni italiani marciavano da Montesecco per Gaeta. Francesco richiese il capitano della nave, temendo forse che a lui fosse inibito di approdare in alcun loco, *dove si andasse*. Il capitano rispose: *ovunque gli piacesse*, eccetto verso il Napoletano; il Re vinto indicò Terracina. Colà era atteso da varie carrozze; scortato da buon numero di dragoni francesi con la moglie viaggiò alla volta di Roma, ove entrò nella notte del 15, all'ora prima antimeridiana per la porta di S. Giovanni. La notizia dell'asilo dato dal Papa fece presagire che l'ultimo dei Borboni, il quale aveva espiate le colpe della sua stirpe, fra i consigli dell'Antonelli e del De Merode, avrebbe tentato una guerra fratricida, per essere maledetto, come gli aveva vaticinato lo zio, il conte di Siracusa, nell'atto che gli consigliò di cedere la corona, scrivendogli: *Il sangue cittadino inonderà le mille città del reame... voi sarete riguardato con orrore unica cagione di una guerra fratricida.*

Il Parlamento italiano proclamò Roma capitale d'Italia, e Roma papale volle lavorare alla distruzione del grandioso edifizio. Il Borbone rappresentava un avanzo del *diritto divino*, faceva assegnamento sopra i regî e gli autonomisti, volle fare causa comune con tutti i reazionarî d'Europa. Gl'Italiani non hanno ancora scritto la storia del brigantaggio politico ed ebbero torto: sarebbe un prezioso libro per le scuole, poichè non mancano ciechi e sciagurati, che tuttora sognano un passato vergognoso. Pochi libri contengono narrazioni e documenti. Il Cardinali, Marc-Monnier, il Saint-Gorioz, l'Oddo, l'Inchiesta parlamentare, il Dubarry e il Bartolini sono fonti, che possono essere consultate. I processi giudiziari darebbero episodi e particolari di questa dolorosa orgia di sangue, di rapine, di stragi.

PARTE SECONDA

I.

Nel parlare del brigantaggio bisogna rimuovere ogni confusione e distinguere quello *comune* da quello posto a servizio di una *bandiera politica*. La configurazione del nostro paese diviso da altissime catene di montagne, privo per lo innanzi di strade e di ponti, la mancanza della vita sociale e industriale, la miseria delle campagne, il difetto di molti centri di popolazioni educate al vivere civile, la vita solitaria e quasi nomade dei pastori e de' carbonari, le ingiustizie commesse dai ricchi e dai nobili, le parzialità commesse dalle amministrazioni locali, diedero sempre fomite al brigantaggio comune, al ladroneggio e alla rapina. In nessun altro paese di Europa io vidi agricoltori tanto poveri e miseri quanto nelle terre meridionali. Il Dubarry volle scrivere la storia del brigantaggio nella penisola italiana dai tempi favolosi all'anno 1875, e confuse le tradizioni antiche sulla pirateria, le guerre dei clans e quelle medioevali intorno alle crociate e ai venturieri per dare vaghezza al suo tema.

Io penso che bisogna prendere le mosse dal sistema feudale, che non fu corretto nelle terre del Lazio, delle

Maremme e del Mezzogiorno d'Italia dal risorgimento de' Comuni. I nobili furono uomini d'armi, i villani e i servi strumenti di lavoro. La forza sorse ovunque contro la debolezza disarmata; dominò la oppressione fisica e la morale. Nel momento, in cui si stabilì il regime feudale, l'anarchia apparve pienissima, perchè ciascun proprietario era sovrano ne' suoi dominî e la società politica sembrava ridotta ad atomi. Mancò lo Stato sino a quando il diritto romano imperiale non spinse ad una reazione per ottenere l'unità degli Stati. La storia delle provincie napoletane dai Greci ai Normanni, per gli Svevi e gli Angioini, dagli Aragonesi sino ai Francesi, fu la storia delle conquiste e dei trionfi non del più giusto, ma del più forte.[1] E il sistema teocratico elettivo del Papato non diede guari correzione al sistema feudale là dove non si erano svolti possenti i municipî italiani, perchè, non ostante l'azione de' Borgia contro i baroni, la tabe del nepotismo aumentò la possanza e le perfidie di poche famiglie.

Il sistema feudale fu tenacissimo nelle provincie meridionali e tardi fu contrastato e vinto dalla regia potestà. Negli Stati papali la manomorta con i suoi latifondi e i feudi facevano tristissime le condizioni delle classi agricole e de' pastori. Il barone aveva il suo piccolo esercito: dominava le terre circondato dai bravi, fra i quali i *più bravi* erano coloro, che vantavano di avere commesso maggiori delitti. I poveri vassalli dovevano soffrire ogni specie di offesa, ovvero arruolarsi fra i bravi. Nel doloroso periodo della storia meridionale, che prese il nome di *vice-regnato*, e che durò 230 anni, il brigantaggio diventò una forma del vivere dissociato. Il nome soltanto era diverso, perchè i masnadieri in quei tempi si chiamavano *sbanditi* e non *briganti*. Il Winspeare scrisse

[1] Inchiesta parlamentare.

nella *Storia degli abusi della feudalità:* " I baroni del " Regno si sono serviti del brigantaggio come della loro " ordinaria milizia. „ Per un falso principio di onore, che la feudale anarchia aveva adottato, l'uomo inquisito passava per un coraggioso degno di essere accolto fra le squadre baronali; fuggendo, ai baroni chiedevano protezione.

Fra le rimostranze che la città di Napoli indirizzò a Carlo V, vi fu quella che i nobili tenevano sotto i loro portici gente facinorosa, che toglieva per forza i ribaldi dalle mani della giustizia, uccideva e straziava gli onesti cittadini.

Il vicerè Don Pietrantonio di Aragona creò una Commissione straordinaria per giudicare i fautori e i ricettatori dei banditi; ma dopo aver fatto imprigionare e sottoporre a giudizio alcuni de' maggiori baroni del Regno aprì, in unione con la moglie, un baratto con gli accusati; per cui raccolse per le multe la somma di ducati 320,000.

Il Sanseverino, principe di Salerno, fu proscritto anche perchè non era solamente protettore, ma partecipante del brigantaggio.

Il Duca di Maddaloni, che cospirava contro Masaniello, fece entrare in città sotto varii pretesti gli sbanditi, che poi, cessata la rivoluzione, continuarono a infestare quelle terre.

Il vicerè Conte di Castrillo attendeva a perseguitare i briganti; ma tosto ch'ebbe l'avviso del tentativo di sbarco, che faceva il Duca di Guisa a Castellammare durante la rivoluzione di Masaniello, chiamò in suo soccorso la stessa masnada, che sino allora aveva voluto distruggere. [1]

[1] Winspeare, *Storia degli abusi feudali* — Introduzione.

II.

Non meno tristi erano le condizioni del brigantaggio nelle terre romane. Lo alimentavano le lotte fra baroni e l'antico costume, il quale voleva che nella cerimonia della incoronazione del Papa si aprissero le prigioni in segno di gaudio.

Ai tempi di Cola di Rienzo, nel 1347, non si poteva circolare per le terre del Lazio nelle ore più vive della giornata senza il pericolo di cadere fra le mani dei malandrini. I giubilei messi in onore da Bonifacio VIII, non estirparono, ma aumentarono il brigantaggio: invero tutte le relazioni de' giubilei attestano che le strade erano infestate dai briganti e che con l'aiuto de' baroni spesso erano assaliti i pellegrini, che recavano oro al Pontefice. Il sacco di Roma dell'anno 1527, che produsse infamie maggiori di quelle commesse dalle genti di Alarico e di Genserico, le bande che funestarono in quel tempo la Terra di Lavoro, le feroci gesta di un nobile di Cotrone, che nel 1560 taglieggiò le Calabrie, assassinando viaggiatori, e vendendo i prigionieri, che faceva, ai corsari di Africa; sotto il titolo di *Re Marcone*, tuttora ricordano le invasioni straniere, l'infame Governo spagnuolo, la barbarie feudale, la prevaricazione dei giudici.

Felice Peretti fu eletto papa nell'anno 1585. Quando i governatori di Roma e di Castel Santangelo presentarono la lista de' detenuti per i quali imploravano la libertà, Papa Sisto rispose che col manto della indulgenza non voleva aumentare il numero degli scellerati e perpetuare i delitti che avevano desolate l'Italia e la Chiesa... Conosceva la licenza del popolo, l'arroganza dei grandi che funestavano le terre del La-

zio. Sisto V, tosto che gittò le stampelle, dichiarò guerra ad oltranza ai banditi, che funestavano l'Italia. I castelli feudali erano i focolari della mala pianta, i baroni veri capi-bande; le chiese e gli asili assicuravano le grandi impunità. Le milizie e gli sbirri di Gregorio XIII, assai spesso furono complici di malviventi: il Papa li licenziò, compose nuove milizie, una polizia meno corrotta, e con la Bolla *Hoc nostri* confermò gli Editti dei suoi predecessori; agli ausiliatori, e a tutti fe' sentire il monito — *ricordatevi che regna Sisto.* — La bolla imponeva a tutti i duchi, principi e marchesi, conti, baroni e signori, pena l'ammenda di duemila ducati d' oro a imprigionare, consegnare i banditi, e darli alla giustizia. Con la Costituzione *Alia felicis* ordinò ai Legati e Vice-legati del Napoletano, e specialmente a quelli di Benevento, di dare aiuto agli agenti militari, di non pretendere le immunità nel suolo della Chiesa, di permettere le ricerche dei colpevoli nelle chiese, nei conventi e nelle celle dei religiosi e delle religiose. Alla Bolla e alla Costituzione seguì un terribile editto, nel quale la grazia papale era data al capo dei banditi, che uccidesse altro capo e grazia e premi di danaro ai banditi che uccidessero altri banditi. L'editto ebbe effetti immediati. Parecchi, per meritare le grazie del Papa, gli mandarono le teste dei banditi sopra picche ornate di corone di fronde.

Dichiarò che non voleva tollerarle dicendo: *Non veni mittere pacem, sed gladium.* Fece arrestare negli appartamenti dello ambasciatore di Spagna un rifugiato colpevole di delitto comune, e la ruppe con la corte dell'Escuriale, ove viveva il Nerone della Spagna, Filippo II; consegnò al carnefice un Frangipane, minacciò gli Orsini e i Savelli, fece tremare i baroni del patrimonio di S. Pietro. Il frastagliamento dell'Italia in piccole signorie era fomite al brigantaggio, perchè i malviventi

di uno Stato cercavano scampo in un altro. Tutti i capibanda che erano sfuggiti ai rigori di Sisto V, riapparvero subito che quel Papa morì: Sacripante nelle Maremme, Battistella nel Lazio, Piccolomini nell'Umbria. Urbano VII regnò tredici giorni; Giacomo del Gallo nelle Romagne si faceva chiamare il *Papa dei banditi;* sotto Gregorio XIV, risorsero i masnadieri: Marco Sciarra oppose vivissima resistenza alla guerra, che gl'indissero il Duca di Sermoneta, il Principe Orsini e altri baroni romani riuniti alle milizie napoletane. Il Muratori alla fine del secolo XVIII, segnalò una ricrudescenza del brigantaggio al centro e al sud della penisola ne' dintorni di Anagni e di Frosinone.

I banditi operanti in quelle contrade catturarono e trassero sulla montagna Giovanbattista Conti, un barone romano, l'arcivescovo di Taranto e il vescovo di Castellaneta, che dovettero pagare grossi riscatti.

Si pose fine alle loro nefandezze quando fu mandato prigione in Ispagna il conte di Conversano, ch' era uno de' loro maggiori protettori. Quindi si vede che nella storia del Vice-Regnato spagnuolo le scelleratezze de' briganti furono fasti militari. I masnadieri celebrati in questo sciagurato periodo dell'umanità furono: Re Marcone, Pietro Mancino, Carlo Rainera, Benedetto Mangone, l'abate Cesare Riccardo, Marco Sciarra, Carlo Petriello, Buttinello, Verticelio, Angiolo del Duca di Spicciarelli.

III.

Ho detto che alle scelleratezze de' banditi seguivano spesso le rovine de' corsari barbereschi. Per tenerli a bada il Governo pontificio fece armare le torri lungo il litorale. Il Guglielmotti riporta il *Breve* di Pio V,

che spiega le ragioni, per le quali le torri furono erette. Gravissimi erano i danni, che pativano i marinari e i mercanti per i misfatti de' pirati sulla spiaggia romana: si ponevano all'agguato ne' nascondigli dei luoghi più acconci, uscivano improvvisamente, rubavano merci, barche, danari; uccidevano la persone ovvero le catturavano menandole schiave in Barberia. Spesso erano presi cittadini romani perseguitati dai Papi. I Colonnesi si posero in aperta rivolta contro Bonifacio VIII; e quel Papa il 1° maggio 1297, pubblicò la scomunica contro di essi. Giacomo, soprannominato Sciarra, colui, che schiaffeggiò il Papa, fu fatto prigioniero dai corsari marsigliesi all'acqua del *Turco* o dello *Schiavo* presso a Capo d'Anzio, mentre era vestito da bifolco. Alessandro VI fece interrare gli avanzi dello antico porto Neroniano, benchè altri credano che Sisto V lo avesse fatto ridurre a misera scogliera, temendo che la sua nemica Elisabetta d'Inghilterra non gli facesse un improvviso colpo di mano.

Fra Astura ed il Circeo la spiaggia era molto adatta alle scorrerie e agli sbarchi de' ladroni del mare. Leone X, nel maggio 1516 era andato a caccia con cardinali a Palo. Una flotta di Turchi entrò nel Tevere per catturarlo, e il Papa con i suoi si rifugiò a Civitavecchia. La leggenda invece tramanda che un Papa fosse stato catturato dai Turchi. [1]

La debolezza de' Principi degli Stati italiani era tale e tanta che soffrirono la umiliazione di pagare tributi ai Soldani barbereschi perchè impedissero ai loro sudditi di fare scorrerie sul mare Mediterraneo.

[1] Augusto Sindici appose alla VIII Leggenda: *L'Acqua del Turco - Campagna Romana*, narrata in bellissimi sonetti dialettali, la quale ricorda la istoria e le tradizioni del Lazio e della Maremma, quale il geniale scrittore e poeta le raccoglie dalla voce popolare, note assai pregevoli sulle scorrerie de' predoni marittimi.

IV.

Quando gli straordinarî avvenimenti della rivoluzione francese si ripercossero nella penisola dal Piemonte alla Calabria e i giacobini si trovarono in lotta con i sanculotti, i Borboni vollero continuare la tradizione dei vicerè e de' baroni che facevano de' masnadieri la forza militante nelle loro lotte. La nobiltà e il clero erano classi privilegiate, che non potevano formare una diga resistente alla marea rivoluzionaria. Gli uomini dell'antico regime vollero persuadere le popolazioni ignoranti che i Francesi fossero i nemici di Dio e il Buonaparte l'anticristo. Radicale fu la rivoluzione e feroce la resistenza. Le *Pasque veronesi* e l'uccisione del generale Duphot furono i primi segni della reazione. L'esilio di Pio VI, il bando dei cardinali, le depredazioni di Massena provocarono la controrivoluzione. Nelle terre meridionali sollecitamente si corse dalla reazione al brigantaggio. Le bande reazionarie si accrebbero dei refrattarî alla coscrizione introdotta dalla repubblica romana. La campagna del 1799, nella quale i Francesi furono battuti dal Suvaroff come fece rapidamente perdere le conquiste così fece sorgere bande reazionarie dal nord al sud. In esse furono incorporati tutti i galeotti e i vecchi arnesi delle prigioni. La regina Carolina, il clero regolare e irregolare, i magistrati e il ministro Acton si gettarono ciecamente nella reazione; missionarî predicavano il dovere di difendere il trono e l'altare minacciati. Quando la vittoria arrideva alle armi della rivoluzione, la reazione si frenava; ad ogni speciale disfatta di quelle risollevava la testa. Ai 15 gennaio 1799, quando il generale Championnet entrava in Napoli la reazione mandò su Napoli forzati e lazzaroni, che Ferdinando aveva liberati e istigati. Gli scellerati saccheggiarono la città, trucidarono i so-

spetti per idee liberali gridando: *Viva la Santa Fede! viva San Gennaro! morte ai giacobini!* Non valse al generale francese lo avere onorato San Gennaro, che fece il miracolo da vero giacobino. Tristi e infami durano tuttora le ricordanze delle stragi commesse da Pronio, da Rodio negli Abruzzi, da Michele Pezza, chiamato *Fra Diavolo*, e da Gaetano Mammone in Terra di Lavoro.[1] Nel Salernitano il vescovo di Capaccio, Torrusio, e Gherardo Curci, conducevano le più grosse masnade. Un Giustini, soprannominato *Sciabolone*, funestava le stesse province. Francesco Serao, vescovo di Potenza, fu trucidato e la sua testa fu portata trionfalmente per la città, perchè sospettato di simpatia per le nuove idee. La Corte borbonica rifugiata in Palermo aizzava le stragi con l'ausilio degl'Inglesi. È noto il disonore del Nelson, ebbro d'amore per Emma Liona.[2]

A Bagnara sul lido di Calabria il cardinale Fabrizio Ruffo scese come luogotenente del Re per indirizzare ad un solo obbiettivo i moti reazionarî parziali. Il cardinale si mostrò uomo pienamente idoneo per condurre le bande dei briganti, ma non fu capace di frenarle; era aiutato da veterani e da vecchi feudatarii; prima sconvolse le campagne, poi espugnò terre murate. Preceduto da bande nunzie di saccheggi e d'incendi, che, quali permise e quali ordinò, fu spietato in Cotrone contro inermi; due giorni dopo l'eccidio fece cantare un solenne *Te Deum*. In questo anno fu celebrato l'anniversario della strage e dell'eroismo di Altamura. [3]

[1] Le contadine abruzzesi per intimorire e rendere quieti i loro bambini piangenti usavano dire: *taci, figlio;* altrimenti viene *Mammone.*

[2] Consulta il libro del Palumbo: *Maria Carolina e suo corteggio con Lady Emma Hamilton.*

[3] Vedi la pubblicazione del Serena, Senatore: *Altamura nel 1799;* i libri: *Fabrizio Ruffo – Rivoluzione e controrivoluzione di Napoli dal novembre 1798 all'agosto 1799* del barone von Stelfert.

Quando il generale Macdonald dovette lasciare Napoli per correre in Lombardia a soccorso delle armi francesi, l'esercito della Santa Fede, sorretto dalle flotte inglese, russa e turca, cioè da genti che non erano cattoliche, potette restaurare la monarchia legittima. Non ripeto fatti notissimi: cioè la resistenza de' repubblicani, la tradita fede alla capitolazione, la condanna del Caracciolo, le forche e i patiboli che spensero il fiore del patriottismo. Tornato sul trono, Re Ferdinando innalzò al grado [1] di generali Pronio, De Cesare e Rodio; Fra Diavolo, Mammone, Sciarpa furono nominati colonnelli e baroni, tutti pensionati e decorati dell' Ordine di Costantino. Il Re e la Regina scrivendo a tali masnadieri davano loro il titolo di *amici*.

Due anni più tardi, nel 1803, tutti i sanfedisti avevano fatto ritorno alla montagna. Ottenuta la vittoria di Austerlitz, Napoleone punì i Borboni dichiarandoli decaduti, perchè avevano preso parte alla novella coalizione violando il patto di neutralità. I Borboni ridotti in Sicilia rievocarono la formazione delle altre bande. In questo nuovo periodo del brigantaggio si ebbe il caso del Santoro, che entrò in Longobuco nell'ottobre 1806, e, fattosi chiamare il *Re Santoro*, comandò agli abitanti di portare sulla piazza tutti i libri che avevano, e li fece bruciare stimandoli cagione di tutti i mali.

Le lettere di Paolo Luigi Courier, addetto in quel tempo all'esercito d'Italia, narravano spesso del brigantaggio calabrese. Giuseppe Bonaparte, fatto Re di Napoli, iniziò la repressione del brigantaggio che sotto l'azione delle commissioni militari doveva trionfare. — Di recente furono pubblicate le lettere di Napoleone I tuttora inedite. Ve ne hanno di quelle, nelle quali ram-

[1] Vedi Rosano Pietro, il *Discorso sul centenario della morte del vescovo Natale.*

pognava la lentezza della repressione, poco conscio degli ostacoli locali. Sotto il Governo di Giuseppe Napoleone Rodio, il meno feroce della ciurma del sanfedismo, cadde nelle mani dei Francesi e fu passato per le armi. Fra Diavolo da Gaeta per Ponza corse a Palermo quando la fortezza riconobbe la sovranità di Giuseppe Bonaparte. Ricondotto da un vascello inglese, riprese la campagna fra Terracina e Gaeta; valicata la frontiera pontificia, s'impossessò di Sora, la fortificò e fece resistenza. Vinto, riprese le montagne per Fondi e Pontecorvo, attraversando i boschi si avviò per Benevento. A Baronissi destò sospetto, perchè dovette curare una ferita toccata a Sora; fu quindi arrestato: aveva addosso lettere della regina Carolina e di Sidney Smith, l'ammiraglio, che aveva preso il loco del Nelson. A Napoli fu afforcato il dì 11 novembre 1806. La Regina fece celebrare a Palermo pomposi funerali in onore del suo colonnello.

Nel 1807, Re Ferdinando aggiunse ad un corpo regolare di tremila quattrocento uomini mille e cinquecento forzati e briganti sotto gli ordini di Francatrippa, di Santoro e di Pane di Grano: tutti comandava il Philipstadt. Li fece sbarcare in Calabria da navi inglesi. Il generale Reynier li affrontò e li decimò presso Mileto ai 28 maggio. Gli avanzi del corpo ritoccarono la Sicilia.

V.

All'arrivo del Murat in Napoli, dopo che Giuseppe fu mandato sul trono di Spagna, i Borboni nel giugno 1809 fecero un' altra spedizione forte di quindici mila uomini. Ottomila erano soldati inglesi, quattromila siciliani e tre mila briganti. Partirono da Messina protetti da una

squadra inglese. Sbarcati sul continente, si divisero in due colonne; l'una avanzò su Gioia, l'altra camminò verso Napoli. I briganti condotti dal Francatrippa e dal Bizzarro commisero tali infamie che gl' Inglesi, dei quali si dicevano ausiliarii, li sconfessarono con isdegno. La spedizione fallì il suo scopo. Murat emise editti gravissimi, pari al sanguinoso pericolo. Pensò di vincere le popolazioni con la distribuzione de' beni confiscati, ma l'offerta non produsse effetto, perchè nessuno si presentava a comprarli. Nel 1810, per estirpare il flagello, ch'era in grande aumento, trovò l'uomo nel generale Manhes, il quale, convinto che le operazioni militari non approdavano, volle vincere col terrore coloro, che davano nutrimento alle bande. Bastava che uno avesse accolto un brigante, che gli avesse parlato, dato un bicchiere di acqua, un tozzo di pane, una benda per legare una ferita, era fucilato o afforcato sommariamente. Supplizii pubblici, esemplari distruggevano i briganti. Sulle torri feudali, sulle porte delle città rimasero a pubblico esempio esposte le teste dei banditi. Nella mia infanzia, quando andavo visitando le terre della mia regione natale, ero perturbato dalla vista di orridi teschi. I contadini rammentavano i nomi e le nefandezze degli uccisi; ma narravano pure che alcune famiglie avevano acquistati titoli e ricchezze nella difesa del trono e dell'altare.

Per gli editti del Manhes tutti gli abitanti dovevano muovere contro le bande: l'inerzia valeva favoreggiamento. Alcuni scrittori vollero paragonare i sanfedisti del Mezzogiorno d'Italia ai guerrieri della Vandea. La simiglianza non è fondata. Le guerrillas del re Nasone furono descritte dal Courier. Da Reggio di Calabria scrivendo ad una signora narrava che spesso sul cammino delle truppe " ad un tratto si destavano da differenti parti mille uomini, contadini e banditi, forzati tolti alla

catena, disertori, comandati da un sottodiacono, bene armati, buoni tiratori, che facevano fuoco prima di essere visti; „ gli ufficiali cadevano i primi; i più fortunati morivano sul loco, gli altri per alcuni giorni servivano di trastullo ai loro carnefici... Si saccheggia, si stupra, si scanna, e chi sfugge va ad ingrossare la banda! La politica, la religione, l'indipendenza nazionale accesero assai poco le anime di siffatti delinquenti.

Nel 1811 i briganti erano assai numerosi nel patrimonio di San Pietro. Napoleone da Saint-Cloud scrisse al principe Eugenio, vicere d'Italia, di far cessare quel danno e quella vergogna: il generale Miollis fu comandato alla impresa.

Consumata la restaurazione, il Governo borbonico era obbligato a farla finita col brigantaggio. Volle mantenere la legge sulla coscrizione, e il servizio militare fu una delle cagioni, che tennero vivo il flagello: moltissimi preferivano la macchia alla caserma. La capitolazione di Casalanza serbò i gradi ai valorosi ed onesti soldati dell'Impero che soffrirono l'onta di essere confusi con i banditi.

VI.

La rivoluzione dell'anno 1820-21 fu patriottica e militare: la intervenzione de' Tedeschi nel Napoletano ridestò i fasti del brigantaggio. Quattro o cinque delle bande, che allora si formarono, eguagliarono per audacia e per forza quelle del Mammone e di Fra Diavolo. I capibanda de Furia nel Napoletano, de Cesaris e Gasparone nello Stato Pontificio, rimasero celebrati per le loro infamie. Il Re di Napoli e il papa Pio VIII non vinsero la resistenza dei masnadieri con le amnistie; dovettero scendere a stipulare vere capitolazioni. Il Borbone scese a patti con Verderelli e Tal-

larico. Questi ebbe pensione e secura dimora in Ischia. Gasparone si arrese ai 19 settembre 1825, e con i suoi compagni fu chiuso nel Castel Sant'Angelo; passò per diverse prigioni. Nel 1871 era ancor vivo in Civitavecchia dopo quarantasei anni di reclusione. Il Governo italiano gli rese la libertà con altri sei compagni, che ancora erano in vita. Dissi innanzi che le razzie dei barbareschi si univano al flagello brigantesco. Nel 1826 i corsari barbareschi scendevano tuttora a predare le coste romane, facendo concorrenza ai malviventi. Carlo X sorresse il Papa presso il Bey di Tunisi e quello di Algeri. Nel 1831 le agitazioni politiche ridestarono alcune bande. È nota, nell'anno 1849, la severa repressione fatta da Felice Orsini.

L'episodio del Passatore in Forlimpopoli fu il più originale episodio del brigantaggio comune.

Le provincie delle Legazioni erano infestate in modo spaventevole dagli assassini. In quelle si era formata un'associazione di circa cento malfattori, de' quali era capo uno Stefano Pelloni detto il Passatore. Talvolta si divideva in piccole bande, spesso unita oprava audacissime rapine. L'audacia de' malfattori fu tale e tanta ch'essi entrarono in Castel Guelfo, in Cotignola e in Brisighella e tolsero agli abitanti quanto avevano di più prezioso.

Il Governo pontificio e il comando militare austriaco spedirono colonne mobili contro di quelli, e furono promessi premî a chi li catturava: molti furono presi e condannati dai tribunali statarî; ma la mala pianta non fu estirpata dalle radici.

Gli assassini tuttora liberi nell'anno 1851, erano diventati cotanto audaci che ai 10 gennaio si recarono ad estorcere danaro in Corsandola, terra di duemila abitanti, e ai 25 gennaio entrarono in Forlimpopoli, città di più che quattromila abitanti. Cinsero la città quando il

fior del paese era in teatro; salirono sul palcoscenico senza destar rumore e costrinsero impresario, attori e inservienti ad alzare il sipario. Quattro si mostrarono sulla scena, le armi spianate contro il pubblico, che fu taglieggiato. Presero due notabili e andarono per le case de' più ricchi del paese, i quali aprivano alla voce e al nome de' due signori, che dovevano prestarsi alla violenta sorpresa. Così aumentarono il bottino già fatto in teatro. E a non lunga distanza erano le truppe austriache!

Arnaldo Fusinato compose una *Scena storica* dal titolo: *Il Passatore a Forlimpopoli.* Il poeta finse che si celebrasse in teatro l'onomastico del generale Oudinot.

Ed irti i baffi – torvi gli sguardi,
S'offrono al pubblico – venti gagliardi.

Stefano Pelloni cantava:

La compagnia drammatica
Con scelto repertorio
Di palle e di tromboni
Essendo qui di volo
Per un momento solo. [1]

[1] È la seconda poesia del volume. Il Pelloni era detto *Passatore,* perchè con un battello trasportava i passeggieri dall'una all'altra riva nel basso Po. Si gettò alla campagna, perchè uccise un gendarme, che tentò di catturarlo, essendo condannato per seduzione di una popolana.

VII.

Luigi Settembrini nelle ricordanze della sua vita spiega maestrevolmente le origini e le ragioni del brigantaggio comune. I Calabresi sapevano benissimo maneggiare il fucile. I possidenti non uscivano di casa se non fossero ben armati; i ricchi si recavano ai loro fondi accompagnati a servi armati detti *guardiani*, i quali guardavano la casa, i poderi, i bestiami. Ogni proprietario ne aveva quanti ne poteva avere e si armava con permesso del Governo. "Il popolo vive miseramente e in una ignoranza che fa pietà; sono rozzi e fieri, ma non sono sciocchi: pochi esercitano un' arte e un mestiere, gli altri servono, o coltivano i campi o guardano gli armenti; per miseria rubano e per natura impetuosa trascorrono a delitti di sangue. Chi ammazza un uomo si nasconde; se è cercato, si *getta in campagna*, dove per vivere deve rubare: un fatto tira l'altro, una offesa cagiona l'altra; se egli è veduto con altre due persone armate le autorità lo dichiarano fuorbandito o brigante e mettono la sua testa a prezzo. Allora quell'uomo diventa un lupo, si disfà di tutti i suoi nemici, di tutti quelli dai quali si ricorda di aver avuto un torto. I fuorbanditi si uniscono in compagnia, taglieggiano i proprietarî, *ricattano* uomini, fanciulli, donne, e non si rimandano, se non hanno danari o robe: se il proprietario non manda loro ciò che gli chiedono, gli scannano il bestiame, gli bruciano il casino, e se colgono lui lo uccidono. La maggior parte del danaro, degli ori e degli argenti che così rapiscono lo mandano a qualche uffiziale di gendarmeria, a qualche generale ancora, e a qualche proprietario che può aiutarli, e molti piccoli proprietarî sono diventati ricchi briganteggianti al co-

perto. Parecchi briganti raccontavano a me nell'ergastolo come e a chi davano, e come erano avvisati di ogni cosa e trattati a dolciume e a galanteria; e mi dicevano il quando, il dove e certi nomi di persone che erano tenute per coppe d'oro. [1] „

VIII.

Ed ora siamo tornati all'epoca moderna, alla formazione del Regno italiano. Durante la rivoluzione francese l'Inghilterra aiutò la Corte delle Due Sicilie; nel 1821 l'Austria fomentò la reazione; nel 1860 il Papa e la reazione europea aiutarono l'iniqua opera del Borbone. Se Francesco II e i seguaci suoi non avessero trovato asilo sotto il vessillo delle due chiavi, e se la Francia non avesse sorretto il Governo teocratico col corpo militare di occupazione, il brigantaggio non avrebbe consumato nuovi saturnali di sangue. Il Dubarry con animo onesto di francese sorvolò sopra le nequizie, che funestarono la storia dal 1860 al 1867, e volle persino scusare Francesco II scrivendo: " La presenza a Roma di Francesco II incoraggiò i neosanfedisti seriamente eccitati dal clero tanto ricco e garantito nel regno di Napoli, da sentirsi rovinato e decaduto dal novello stato di cose. „ Narrò che " dimorando in

[1] Luigi Settembrini, *Ricordanze della mia vita*, vol. I, quinta edizione, pag. 105-106. « Quando le strade comunali, le provinciali e ferrovie metteranno i Calabresi in facili comunicazioni tra loro e con le altre genti d'Italia, allora si scioglierà quell'antica lotta chiusa in ogni paesello tra il proprietario sempre usuraio lì, e il proprietario sempre debitore, si ammansirà quell'odio per oltraggi antichi ch'è la vera cagione del brigantaggio. Quando quelle genti avranno lavoro, istruzione e giustizia, quelle loro nature sì gagliarde nei delitti saranno gagliarde nel lavoro, nelle industrie, nelle arti, nella guerra santa e nazionale. »

Roma ebbe occasione di parlare lungamente e con piena franchezza con Francesco II, da poter constatare attraverso la finezza napoletana di lui un gran fondo di rettitudine e di viste tutt'altro che reazionarie. Un giorno parlò della necessità delle garenzie costituzionali, del progresso, della libertà. „

" Indubbiamente una parte di quel che diceva era indirizzata al pubblicista, nella speranza che fosse ripetuto e pubblicato; ma ciò nulla toglieva alla sincerità della professione di fede. „ L'ignoranza degli scrittori francesi intorno alle cose italiane è generale; rare sono le eccezioni. Francesco II, asceso al trono, non seppe smentire le antiche alleanze dinastiche; cercò di puntellare la sua dominazione sopra le baionette straniere. Quando la Svizzera disdisse le capitolazioni, egli fece reclutare Boemi e Bavaresi per puntellare la sua mala signoria. Quando la tempesta si addensò sul capo del Re ai 26 di giugno 1860, pensò di stringere alleanza ed accordi con la monarchia italiana, e d'inalberare il vessillo tricolore; promulgò una Costituzione e promise istituzioni libere e un vicere alla Sicilia.

Il Governo borbonico in Sicilia usò l'iniquo espediente di liberare dalle carceri i malfattori quando la rivoluzione trionfava. L'istessa mala azione fu commessa in Napoli.

La rapida e prodigiosa vittoria di Garibaldi non gli diede tempo di ordinare la reazione; sperava forse nell'autonomia costituzionale; ma non appena si vide scacciato dal regno e ridotto in Capua, pensò di associare alla resistenza militare la plebea. Ariano, Cajazzo, Isernia iniziarono la reazione. Le spogliazioni, gli assassinî e gl'incendi furono eccitati dai borbonici. Il 6 ottobre 1860 il Re investì di pieni poteri il maresciallo Luigi Scotti, che sollevò nel distretto di Piedimonte e d'Isernia la plebe contro la borghesia, arruolando ed

armando contadini. Lo Scotti fu battuto sul Macerone e si arrese al generale Cialdini. Il Governo di Gaeta arruolò battaglioni detti volontari, che gli stessi ufficiali borbonici chiamarono *saccheggiatori*. I conti di Trani e di Trapani, la regina vedova e il ministro Carbonelli cospiravano direttamente con Roma, e i De Merode, l'Antonelli e i gesuiti corrispondevano con i *clubs* legittimisti. Subiaco, Trisulti e Frosinone erano i ritrovi de' capi banda già sconfitti negli Abruzzi, il De Grange e il Giorgi.

Appena Francesco II fu in Roma e vide smarrita la speranza nel Congresso, fu spinto a continuare la resistenza.

La cittadella di Messina e di Civitella del Tronto avevano capitolato ai 13 e 15 marzo. L'Antonelli sfruttava il fanatismo dei cattolici sino agli estremi chiedendo il danaro di S. Pietro; il trono e l'altare facevano causa comune. Amplissime si raccolsero le prove della cospirazione borbonico-clericale. Il territorio romano aveva accolto gran numero di reazionari. Parecchi generali napoletani vinti da Italiani sul Garigliano preferirono deporre le armi nelle mani dei Francesi e non consegnarle alla patria. De Merode dava congedi ai suoi mercenari per lasciare ad essi il modo d'iscriversi tra i nuovi campioni borbonici. Il tesoro reale e i Comitati stranieri fornivano l'oro necessario. L'abate di Montevergine, Guglielmo De Cesare, e Antonio Fiore da Trani, ex-frate de' terziari del convento di Chiaia in Napoli, furono i primi sacerdoti, che servirono gl'intimi consigli di Palazzo Farnese. Alla famiglia reale si univano i ministri, che avevano seguìta la dinastia nell'esilio: Carbonelli, Ulloa, Ruitz, i principi di Ruffano e di Bisignano, i generali Ulloa, Vial, Bosco, Clary, Luverà, monsig. De Cesare e monsig. d'Aquila, il cardinale D'Andrea, il De Merode, monsignor Mat-

teucci, direttore generale della polizia pontificia, il barone De Bach, ambasciatore d'Austria, De Souza, ministro di Spagna e il marchese Baragli, ex ministro del Gran Duca. Il *Foro Agonale*, la *Rotonda*, la *Fontana di Trevi*, la *Piazza Montanara*, la *Barberini* erano occupate da miserabili in cenci che aspettavano il sussidio del Borbone, l'elemosina de' frati e l'ordine della partenza. I soldati francesi dalle finestre delle caserme si dilettavano a gettare tozzi di pane e avanzi di gamelle a quelle turbe affamate. In Civitavecchia, Marsiglia e Malta sedevano Comitati, che arruolavano ed organizzavano le bande. Presidente onorario del Comitato di Marsiglia era monsignor di Sorrento, un Afan de Rivera n'era l'ordinatore militare. Io non so dire se fosse il generale che pugnò al Volturno, del quale scrisse il Rustow che poco si espose nella giornata. Mi affretto a dire che non era il signor Achille Afan de Rivera, ora deputato di Napoli, il quale fu uno dei capitolati di Gaeta: sospettato a Sarno, ove era internato, di essere un istigatore della reazione, patì minaccia di domicilio coatto; ma fece adesione al Governo italiano, e lo serve fedelmente.

L'Antonelli aiutò il partito legittimista con un prestito segreto di dieci milioni negoziato ad Amsterdam; vi contribuirono i nomi più cospicui della legittimità. La Rochefaucault, il duca d'Uèzs, il principe di Chimay. La zecca romana coniò moneta borbonica d'argento e tornesi di rame di valore inferiore al reale, una medaglia commemorativa, che noverava cinque battaglie: Cajazzo, Santa Maria, Sant'Angelo Infresco, Garigliano. Furono immaginati bottoni di zingo e di piombo, che, secondo il metallo, la forma e il motto, indicavano convenzionalmente il grado diverso dei cospiratori. Alcuni di essi recavano incise una corona ed una mano, che impugnava uno stile col motto – *Fac et spera*.

IX.

I Romani sotto la signoria papale e l'occupazione francese lavoravano a manifestare i loro sentimenti unitarî; spedirono un indirizzo a Re Vittorio Emanuele e a Napoleone III; e nella loro cattiva fortuna non smettevano quell'umore allegro, che Pasquino raccolse in altri tempi. Il Municipio romano, presieduto dal marchese Antici-Mattei, nell'ufficio eunuco di senatore, vituperava l'albo dei *cittadini romani*, iscrivendovi il generale *Schmid*, l'autore delle stragi di Perugia, il Kanzler e il Lamoricière; i Romani con l'ironia e la satira vendicavano la patria dall'oltraggio. Alternavano i dispetti contro il feroce Governo con le sorprese e le celie. Nel teatro *Tordinona* si permise la rappresentazione della *Traviata* sotto il nome di *Violetta;* quando il dottore annunziò che la *tisi non accordava* che poche ore alla peccatrice, il pubblico proruppe in un applauso, che rivelava un'allusione: l'agonia bramata della teocrazia papale.

Estrassero dal titolo *L'Osservatore Romano* l'anagramma: *altro servo somaro.*

Quando Vittorio Emanuele fu proclamato *Re d'Italia* si seppe che il popolo avrebbe fatta una dimostrazione. Il generale Goyon schierò i reggimenti della Francia sulle piazze principali di Roma; grosse pattuglie perlustravano le vie; birri, gendarmi francesi e papalini alla spicciolata scorrazzavano per ogni angolo in cui temevano assembramenti e riunioni. La città sembrava contenuta nell'ordine, ma al nuovo sole Roma fu veduta tappezzata di stemmi, di vessilli tricolori e di iscrizioni recanti: *Viva Vittorio Emanuele Re d'Italia.* Il palazzo de' Cesari, S. Sabina, sull'Aven-

tino e altri monumenti, ricordi di prische glorie, n'erano più degli altri luoghi guerniti.[1] La polizia accusò il solito *pugno di faziosi*. Ma Odo Russel, che ne era stato incaricato dal Governo inglese " sin dal 1860, aveva riferito a John Russel: „ non avendo visitato in persona l'Umbria e le Marche, limiterò le mie osservazioni a Roma, alla Comarca e al Patrimonio di San Pietro. *Il movimento italiano ha partigiani perfino nelle classi inferiori del clero romano, le quali videro sempre con gelosia i favori largiti dal Papa ai prelati stranieri che circondano il suo trono.* E più tardi lo stesso console scrisse: *In Roma il popolo invoca ardentemente Vittorio Emanuele e il suo esercito. Ogni famiglia ed ogni casa dalla più povera alla più ricca ha segretamente apparecchiato, nella speranza del suo arrivo, la bandiera nazionale con cui accogliere S. M.*

Il conte *Brunet* ed altri sanfedisti e legittimisti quando il Governo credette di prendersi una rivincita celebrando il 12 aprile con insolita pompa l'anniversario del ritorno del Papa da Gaeta, idearono trasparenti in pittura che offendevano i sentimenti nazionali. In uno di quelli Re Vittorio era effigiato in sembianza di demonio; Napoleone III era dipinto in figura di volpe ravvolta in un manto reale. Il parroco Lenti fece appiccare tali villanie e altre iscrizioni sulla facciata della Università. Parecchi studenti irruppero nel palazzo della Sapienza percuotendo a destra ed a sinistra, chi osava impedir loro il passo; ascesero la loggia, che sormonta la porta maggiore, rovesciarono quelle immondezze e si diedero a gridare a tutta lena: *Viva Vittorio Emanuele Re d'Italia.* Nel ritrarsi incontrarono la gendarmeria, che alcuni ferì ed altri arrestò. Numerosi studenti si presentarono coraggiosamente sulla loggia e vi inalberarono

[1] Cardinali, vol. I, pag. 143.

un'amplissima bandiera dai tre colori e tutti la salutarono entusiasticamente. Accorse un numero di gendarmi e sciolse l'assembramento. Coraggiosi gli studenti inviarono una protesta al cardinale Altieri che aveva notificati provvedimenti di rigore. Ivi dicevano: *No, i desiderî degli uomini non si spezzano col pugnale dello sgherro; contro la convinzione delle idee nulla ha potuto mai il carcere e neppure il patibolo... essere il Governo chiamato ad irreparabile rovina appunto per la guerra fatta all'universale aspirazione per la libertà e l'indipendenza dellla patria...* e facevano giuramento di non acquietarsi FINCHÈ L'AUGUSTA ROMA NON SARÀ CHIAMATA AD OCCUPARE NEL GLORIOSO REGNO ITALIANO QUEL SEGGIO CHE PER L'AVITA GRANDEZZA E PER LE PRESENTI SCIAGURE LA INTERA NAZIONE CON VOCE UNANIME LE ASSEGNA.

Se volessi frugare ancora nelle memorie del tempo, numerosi sarebbero gli aneddoti, che forniscono la prova, che Roma era città patriottica, e che di continuo lottava contro lo spegnitoio della idea nazionale. Una sera nella sala del Palazzo Braschi l'Accademia Filarmonica dava uno spettacolo in onore de' principali personaggi della Corte borbonica e di quella pontificia. Dopo il primo atto quando la sala era più gremita di spettatori, da varî punti della sala sorsero a volare rondini e palombi, che avevano il collo ornato di nastri tricolori e sotto le ali fogliolini con sonetti e motti allusivi all'Italia; apparvero contemporaneamente piccole bandiere tricolori, e nello stupore degli astanti si ascoltò una forte voce gridare: *Viva Vittorio Emanuele.* Altri rispose: *Viva Cavour*, e perchè vi erano fra gl'invitati ufficiali francesi, *Viva Napoleone.* Borbonici e papisti non sapendo dove la scena andasse a terminare, volevano fuggir via. Vi erano la famiglia del Conte di Trapani, il Principe Massimo e molti funzionarî del Governo papale. Il cardinale Altieri confortò gl'invitati a non muoversi; ma

gli urli e gli evviva si fecero oltremodo sonori; tanto che il Cardinale con gli anzidetti si ritrasse. Tutta l'aristocrazia marciò in ritirata. Uno dell'Accademia si presentò ad annunziare ai convenuti che la rappresentazione non poteva più continuare. Il pubblico accolse il messaggio con una sonora fischiata e applaudì invece con indicibile gioia ad uno stemma di Casa Savoia che dopo la ritirata del Cardinale apparve sopra uno specchio. Per questo aneddoto e per altri i presidenti de'rioni in apposito congresso stimarono provvedimento di ordine pubblico di vietare la vendita degli uccelli vivi! " 1° Tutti gli uccelli non *commestibili*, come sarebbero palombelle, passeri, cardellini, ecc., verranno tolti dal pubblico mercato, sequestrati e condotti in presidenza perchè sia loro restituito il volo. Tutti gli uccelli *commestibili*, quali, per esempio, quaglie, starne, fagiani, tordi, ecc., si venderanno morti. 2° Se i detti uccelli si troveranno vivi verranno presi e condotti in presidenza e confiscati a profitto della presidenza e degli agenti, che eseguiranno la disposizione.„ Strani provvedimenti, incredibili, che univano alla ferocia la stoltezza!

Così opravano i patriotti di Roma che aveva dato 5500 volontari alla guerra del 1859, i patriotti che avevano donate spade di onore ai due sovrani alleati.

Sotto gli occhi della polizia francese, della pontificia e della gesuitica si raccolsero diecimila firme autenticate dal notaio Milanesi.

X.

Il brigantaggio fu accresciuto potentemente dai provvedimenti del Governo italiano per la guarnigione capitolata a Gaeta. Il Ministro della guerra diè due mesi di congedo a tutti coloro, che cessarono di essere prigio-

nieri di guerra. Trascorsi i due mesi, gli appartenenti alle leve posteriori al 1857 furono repentinamente richiamati sotto le armi. Quei soldati che non potevano sentire la dignità e l'onore d'Italiani accorsero tra le file dei briganti. Il clero, non tutto, dipingeva il nuovo Governo come nemico della religione. Monsignor Gallo, vescovo di Avellino, dopo la caduta di Gaeta, vietò il canto dell' inno ambrosiano; invece l'arcivescovo di Capua e il vescovo di Lanciano vi assistettero di persona. Il Mancini, consigliere della Luogotenenza in Napoli, ricordò che gli ordini di Roma destituiti del *regio exequatur* non potevano essere legalmente osservati. Il vescovo di Avellino fu chiamato a Torino per udire, come si diceva, la *regia parola*. L' ira clericale si era desta per la soppressione degli Ordini religiosi. Eppure nessuna riforma era stata più necessaria di quella per il risorgimento economico, intellettuale e morale di parte del Regno. La statistica indicava non meno di 1100 Case religiose con un personale sterminato, le quali possedevano così vasti possessi che non era concepibile che avessero dovuto perpetuarsi nelle mani morte. Quarantadue vescovi si allontanarono dalle loro diocesi. Da Roma la Sacra Penitenzieria mandò perfide e sediziose istruzioni per turbare le anime de' miseri credenti. I vescovi chiesero se potevano assistere alla festa nazionale decretata per la prima domenica di giugno. *Respondit: negative*. Anche nelle altre parti d' Italia i vescovi di Torino, di Brescia e di Colle di San Miniato in Toscana sospendevano *a divinis*. In Milano la resistenza di monsignore Caccia, che con una insolente circolare minacciò il clero, sollevò un vero tumulto. Il deputato Mancini lesse in Parlamento le decisioni della Penitenzieria spedite col benigno consenso del Papa ai reverendissimi padri in Cristo per la salute delle anime. Chiedevano i vescovi se potevano ricevere in Chiesa i magistrati e ap-

tificio; diè la notizia che nel quinquennio 1865-1870 i briganti e i manutengoli uccisi, presi e condannati furono *settecentuno*.

L'azione del Governo papale sorse assai tardi, quando la legge di repressione contro il brigantaggio e il valore dell'esercito italiano avevano stremata la reazione e quando Luigi Napoleone aveva dato ordine alle truppe francesi di prestare mano all'ultimo esterminio della mala pianta. Quell'azione fu necessaria quando il Governo italiano aveva stipulata la convenzione di Firenze. Venezia era stata resa al Regno. Ben s'intende che il Governo pontificio, il quale aveva il dovere di tutelare l'ordine e la sicurezza, non potesse più soffrire che la provincia di Frosinone e la Maremma con le montagne, a cavaliere del limitrofo Regno d'Italia, rimanessero in balìa di scellerati, quali Fuoco, Andreozzi, Cipriano La Gala e Ninco Nanco, che " falsando il principio e lo scopo, cambiarono la reazione politica in un sanguinoso e feroce brigantaggio per proprio uso e consumo, „ a detta dello stesso Bartolini. I legittimisti avevano perduto il maggior puntello della reazione, poichè l'Imperatore d'Austria col trattato di Zurigo aveva abbandonato al loro fato i principi spodestati, e per necessità dei tempi dava libere istituzioni all'Ungheria. Ma quanto innanzi rapidamente narrai riassumendo una storia sanguinosa, crudele, disdice l'affermazione audace dello scrittore pontificio: che " per qualche tempo il brigantaggio si mantenne circoscritto nelle provincie regnicole limitrofe alla frontiera pontificia, ma ben presto le bande brigantesche inseguite dalle truppe italiane si rifugiarono sul territorio pontificio *dove per una parvenza di rimasuglio di valore politico, la precaria loro presenza passava inosservata e da ciò, ripeto,* LA STOLTA ACCUSA AL GOVERNO DELLA SANTA SEDE, CHE FAVOREGGIAVA IL BRIGANTAGGIO NAPOLETANO. „

Il Bartolini, giovane cadetto a 17 anni, pubblicando le sue memorie militari, si ricordò delle sue prove di coraggio contro i briganti, ma non si mostrò fornito di studî sopra la storia italiana dal 1860 al 1870: talchè sol quando la sua pubblicazione era in corso di stampa un amico e vecchio collega gli mostrò il volume del conte Alessandro Bianco di Saint-Jorioz. Osò scrivere che il valoroso soldato italiano in *luogo di essere uno storico imparziale e calmo, trascese ad essere un polemista aggressivo,* ne volle riprendere persino lo stile, dicendolo poco corretto e misurato. Il vecchio soldato delle sante chiavi volle ripetere di nuovo che il Governo pontificio si trovò costretto SUO MALGRADO a favorire in MODO INDIRETTO il movimento reazionario, non il *brigantaggio,* e si dolse che il SAINT-JORIOZ avesse messo allo stesso livello il conte De Christen, il generale Tristany, il generale Borjés, il marchese di Trazegnies con Chiavone, Conte, Cucitto, Centrillo ed altri briganti di triste memoria. Deplorò la confusione scrivendo: " Sarebbe stato la stessa cosa che nella storia della rivoluzione di Francia (1789) confondere gli *Chouans* con gli Chauffeurs e nella guerra d'insurrezione (1809) di Spagna, trattare alla stessa stregua i bravi *guerrillas* con i volgari *salteadores.* „ I reazionarî di Francia alimentavano la guerra civile, nei termini della loro patria; gli Spagnuoli respingevano lo straniero; ma gli stranieri, che vennero a insanguinare le nostre terre, a quale diritto s'ispiravano?

XV.

Riferisco il brano di un celebre documento, che fu indirizzato dal barone Ricasoli a tutte le potenze, sulle origini, le cagioni e le nefandezze del brigantaggio. L'illustre italiano ricordò che le vecchie forme di go-

zioni che la forza maggiore impose mancando la milizia a difesa degl'inermi. Da Venosa Crocco aveva tratto vari muli carichi di oro e di oggetti di valore. I militi di Rionero affrontarono i briganti, che volsero in piena ritirata appena giunsero alcune compagnie di truppa regolare.

Fervida durava la lotta tra l'êra nuova e la putredine borbonica. Pio IX, canonizzando i martiri del Giappone e Michele De Sanctis, pronunziò ai 9 giugno 1862, un'ALLOCUZIONE LATINA lunghissima, che malediceva gli ordini nuovi, la libertà, la patria. LA CAMERA DEI DEPUTATI deliberò di presentare una protesta in forma di indirizzo a re Vittorio Emanuele. " Vescovi quasi tutti stranieri raccolti in Roma per una solennità religiosa lanciarono contro la patria nostra contumelie rese più gravi dalla negazione del diritto nazionale e dall'invocazione della violenza straniera. Alla inaudita dottrina che voleva Roma mancipio dell'orbe cattolico e che dice i fini della religione incompatibili con l'indipendenza della penisola, rispondiamo, o sire raccogliendoci intorno a voi e proclamando agli Italiani ed ai Romani che siamo risoluti mantenere inviolato il diritto della nazione e quello della sua metropoli, tenuta a forza sotto una signoria, a cui essa ripugna. „ Così esordiva il vigoroso documento, opera di tempi migliori e di più forti caratteri

L'episodio di Aspromonte trasse il Governo a ricordare a Parigi che l'occupazione di Roma costituiva una continua offesa al principio di *non intervento riconosciuto generalmente dalle potenze;* che era impossibile di condurre la Corte di Roma a meno ingiusti sentimenti; che l'occupazione francese di Roma manteneva un'agitazione nociva all'ordinamento del Regno; che il Governo romano, coprendo con la sua egida le cospirazioni, delle quali la cessata Corte di Napoli era centro e fomite, e

dando asilo al re spodestato ed ai briganti che desolavano in nome suo le provincie meridionali, faceva in realtà, coperto dalla bandiera della Francia, atti di guerra contro l'Italia. Il Governo stimava giunta l'ora per la fine della occupazione di Roma e si diceva disposto ad accettare le proposte per garantire l'indipendenza della Santa Sede. Alla Nota Italiana del Durando, il Governo imperiale rispose di non poter lasciare Roma, ma che era disposto ad esaminare tutte le combinazioni che potevano riconciliare due interessi che si raccomandavano alla sollecitudine dell' Imperatore. Il brigantaggio forse trovò esca in questa negazione imperiale. Fu promossa una sottoscrizione per consolare le sventure degli oppressi dal brigantaggio e per dar prova di patriottismo e della solidarietà del Regno; si raccolsero più di tre milioni di lire. Invece l'unità italiana sollevava avversarii in Francia. Il Guizot, protestante, aveva scritto un libro per difendere lo scaduto potere temporale del Papa; il Proudhon nel libro *La guerre et la paix*, pubblicato nel Belgio, aveva scritto che *i Borboniani erano i soli patriotti che restavano in Napoli.* La Camera dei deputati ordinò una Commissione d'inchiesta sul brigantaggio. Si chiuse la prima Sessione parlamentare, si aprì la seconda ai 18 febbraio 1861. Nel discorso della Corona re Vittorio Emanuele indirizzò ai legislatori queste solenni parole: " Voi affermaste i diritti della Nazione alla completa sua unità; *questi diritti saprò mantenerli inviolati...* La libertà viene producendo ovunque i suoi effetti di ordine e di prosperità. Se in alcuna delle provincie la sicurezza pubblica abbisogna di efficaci provvedimenti il mio Governo non mancherà a questo supremo dovere. Le guardie nazionali, già tanto benemerite della patria, vi contribuiranno col loro zelo. *La Francia riconosce la opportunità di accordi militari a tal fine, ed è pronta a stabilirli con noi.* „

XII.

Il Governo italiano aveva raccolto nella lotta contro il brigantaggio le prove del concorso dato dal legittimismo alla controrivoluzione borbonico-papale. È cosa vera che, tolti pochi uffiziali i quali seguirono il Borbone in Roma, gli altri, che avevano combattuto per una causa infelice, non si erano gittati tra le orgie dei briganti. Invece alcuni nobili stranieri scesero a pugnare scelleratamente con la feccia dei briganti. Il marchese Alfredo De Trazegnies di Namur, dovizioso, di vecchia casata, prese parte al sacco d' Isoletta col grado di colonnello e cadde prigione del maggiore Savini. Per sfuggire al triste destino chiese un pezzo di carta e scrisse di essere cugino della signora di Montalto, moglie di un ambasciatore di re Vittorio Emanuele. Non erano tempi da perdono; fu condannato a morte, passato per le armi, e sepolto insieme con i suoi compagni in S. Giovanni Incarico. Un maggiore e un capitano francesi andarono accompagnati da un prete belga, certo Bryan, a nome del generale De Guyon, a riprendere il cadavere. Il prete sottoscrisse una ricevuta del seguente tenore: *Io qui sottoscritto dichiaro di aver ricevuto il cadavere del marchese Alfredo Trazegnies fucilato come brigante* facente parte della banda de' *chiavonisti, trovato armato e comandato di dare il sacco e il fuoco a questo Comune.* Il vescovo di Sora, monsignor Montieri, l'abate di Catanzaro, Michel Angelo Gallucci, e l'abate Riccio erano gli istigatori e i promotori delle stragi e avevano fatto dei conventi i quartieri dei briganti. Subiaco, Trisulti erano tuttora i punti di riunione de' briganti che si alletivano per varcare la frontiera.

Il Dr. Christen organizzò le bande del Giorgi e del Ricci, [1] che si spinsero su Tagliacozzo. Il conte Alessandro Bianco di Saint-Jorioz al capo III del suo volume scrisse le biografie e i ritratti de' capibande, ne indicò i parenti, narrò le catture, i ricatti, indicò i preti e i frati, gli usi, i costumi, i vizi, i delitti e le brutture di quelle belve umane. Ricordò che altri stranieri, tra i quali il Tristany, spagnuolo, capitano delle guerriglie nella Spagna, cercò di porre a prezzo la sua inazione chiedendo una forte somma. [2]

Il De Rivière era un antico uffiziale dell'esercito francese; espulso in Africa dal servizio per mancanza contro l'onore, in Turchia e in Persia aveva fatto il venturiero; Mascot era un francese di Perpignano; aveva servito nei cacciatori spagnuoli e aveva fatta la campagna del Marocco; Zimmermann, un luogotenente nell'esercito austriaco; José Borjes, antico *cabecilla* nella guerra per la successione di Spagna, ebbe nome di buon capitano. Scese con un pugno di Spagnuoli nell'estrema punta della Calabria ove credeva di trovare un esercito ai suoi ordini; invece rinvenne un' orda di assassini; attraversò fuggendo la Basilicata, il Matese e l'Abruzzo. I bersaglieri al comando del maggiore Franchini lo vinsero a Sante Marie con diciassette suoi compagni. Tutti caddero in potere degl'Italiani, carte interessanti, cavalli, sciabole, persino tre bandiere dai colori italiani che forse servivano per ingannare. Tutti furono passati per le armi a Tagliacozzo alle ore 4 pomeridiane del giorno 8 dicembre. Ai 27 dicembre il Principe di Scilla e il Visconte di San Priest, residenti a Parigi, chiesero al generale Lamar-

[1] Cardinali, pag. 435.

[2] Il generale Govone gli fece rispondere asciutto e breve che non vi erano danari per simili mercati che sarebbero stati pagati di piombo.

mora il permesso di far esumare il cadavere del generale Borjes. Fu incaricato della missione il dottore Bérard della Legazione francese in Roma. Il giornale del Borjes recava nell' 8 dicembre, il giorno stesso della morte: *Andavo a dire al re Francesco II che non vi hanno che miserabili e scellerati per difenderlo.*

XIII.

Poi che Napoleone III promise di comandare accordi verbali con le truppe per la repressione del brigantaggio, la reazione incominciò a perdere la intensità. L'esempio della fucilazione del Borjes e de' suoi seguaci alla frontiera fece paventare moltissimi. La COMMISSIONE PARLAMENTARE riferì sulle cagioni del brigantaggio. Riassumo alcuni punti dell' amplissimo lavoro. È cosa evidente che in tutte le crisi politiche i vincoli sociali si rallentano; e perciò la pubblica sicurezza era grandemente perturbata; mai la crisi politica non dava ragione della persistenza del brigantaggio. Esistevano in talune località più che in altre cause generali ed essenziali che rendevano più agevole, più terribile lo sviluppamento del brigantaggio; la maggiore causa predisponente era lo stato economico del campagnuolo, che era appunto più infelice in quelle provincie ove il brigantaggio aveva raggiunto maggiori proporzioni. *Quella piaga della moderna società, ch' è il proletario,* " ivi appare più ampia che altrove. Il contadino non ha nessun vincolo che lo stringa alla terra. La sua condizione è quella del vero nullatenente, e quand'anche la mercede del suo lavoro non fosse tenue, il suo stato economico non ne sperimenterebbe miglioramento. Dove il sistema delle mez-

zadrie è in vigore, il numero dei proletarî di campagna è scarso...[1] „

I lavoratori avevano pane di bassa qualità che non ne mangerebbero i cani. Tanta miseria e tanto squallore erano il naturale apparecchio al brigantaggio... I cattivi consigli della miseria non erano temperati dalla istruzione e dalla educazione, *non infrenati da quella religione grossolana che si predica alle moltitudini; avvalorati dallo spettacolo del cattivo esempio*, prevalevano presso quegl'infelici e l'abito a delinquere diventava seconda natura... Dove il contadino era legato alla terra il brigantaggio si manifestava allettando solamente i facinorosi, ma non gettava radici profonde... Sora di Terra di Lavoro, perchè limitrofa al territorio pontificio, era esposta tuttodì alle incursioni delle bande brigantesche che tranquillamente e con tutti gli agi immaginabili si organizzavano in quel territorio; frattanto il brigantaggio ivi era affatto transitorio e non trapassava i limiti dell'importazione, perchè la condizione del contadino era migliore che altrove, perchè il paese è assai industrioso e commerciante, perchè i lavori della strada ferrata avevano adoperato molte braccia e cagionato lo aumento dei salari. La banda di Chiavone era stata reclutata tra i contadini più miseri della selva di Sora e della valle di Roveto. La banda di Cipriano La Gala aveva tenuta la campagna per molto tempo; ma alla fine fu incontrata dalla truppa e disfatta. Il capobanda rimase vivo, non fu fatto prigioniero e riparò nello Stato romano.

La Relazione del Massari recò le prove dello eccitamento che il brigantaggio riceveva dal clero. I bri-

[1] È riferita in gran parte negli *Annali d'Italia* del Ghiron, tom. I pag. 325. Due furono le Relazioni, una scritta dal deputato Massari, un'altra dal deputato Castagnola.

ganti erano superstiziosi oltremodo; recavano in grande copia scapulari ed amuleti sotto le luride vesti; in alcuni giorni per devozione alla madonna non mangiavano carni, ma non smettevano di uccidere e rubare; facevano dir messe e le pagavano largamente. Il sergente Romano, capo della banda di Gioia in provincia di Bari, faceva celebrare una messa pagandola nella cappella della Masseria detta *dei Monaci* che perciò era denominata *tenuta dei briganti*. Un brigante del Gargano, soprannominato il *Principe Luigi*, avendo salvata la vita in uno scontro con i lancieri di Montebello, stimò quello scampo un miracolo e fece dipingere un quadro collocato con pompa religiosa nella chiesa di Monte Sant'Angelo: egli era effigiato nella lotta come tutelato dalla madonna del Carmine. Il Prefetto di Capitanata fece arrestare l'artista e il prete, che si erano prestati a quella vergogna; ma il Tribunale di Lucera rilasciò in libertà e l'uno e l'altro.

Altri briganti presi nelle vicinanze di Zungoli, nel circondario di Ariano, recavano sul petto la stella pontificia. Il pergamo serviva d'ordinario a santificare il masnadiere. In una della più affollate chiese di Napoli un predicatore disse: *i nostri fratelli, i briganti, in varie provincie d' Italia riportano la vittoria e sempre la riporteranno, perchè combattono contro il Re usurpatore: la Madonna dovrà farci il miracolo di veder cacciati fuori del regno gli usurpatori.* Un altro predicatore, nella novena dell'Immacolata Concezione, proruppe in questa apostrofe: *Vergine Immacolata, io non ti crederò più vergine, se subito non farai tornare gli adorati sovrani Francesco e Maria Sofia.* A Viesti, nel Gargano, un prete celebrò la messa innanzi alle truppe e cantò il *Domine, salvum fac regem:* l'arciprete interdisse la chiesa.

I preti consacravano i briganti che si accingevano alle sanguinarie e scellerate imprese, consegnando loro

la sacra ostia, che per mezzo di un taglio introducevano alla base del dito pollice; davano sacre immagini con il consiglio di mettersele in bocca promettendo che sortirebbero illesi dai combattimenti. I Comitati apparecchiavano le irruzioni. Il Comitato di Alatri era presieduto e diretto dal vescovo di quella diocesi; i conventi di Trisulti e di Casamari erano ostinatamente notissimi ricettacoli di briganti. Monsignor Montieri, vescovo della diocesi di Sora, si recò nel convento di Casamari e con l'assistenza del padre abate e di altri organizzò la banda capitanata dal De Christen.

XIV.

Due anni or sono il signor Carlo Bartolini sotto il titolo: *Il Brigantaggio nello Stato Pontificio, Cenno storico aneddotico dal 1860 al 1870*, pubblicò una scrittura di 108 pagine, corredata di ritratti e di fotografie, al fine di difendere il Governo pontificio, poichè voleva provare che il Papa sulle prime si trovò COSTRETTO A TOLLERARE INDIRETTAMENTE IL MOVIMENTO DEL PARTITO REAZIONARIO, che allora aveva sede e centro in Roma presso la Corte dello spodestato Re; ma che presto il Governo pontificio DOVETTE AVVEDERSI E CONVINCERSI IN QUALE BRUTTA BEGA ERASI IMPIGLIATO; onde comandò efficaci provvedimenti per distruggere il brigantaggio. Il Bartolini narrò gli scontri fra le truppe pontificie e i briganti, avvenuti dal 13 novembre 1866 al 15 giugno 1868; ricordò l'EDITTO del Delegato apostolico, monsig. Luigi PERICOLI in Frosinone, che ordinò il TRIBUNALE MILITARE e la convenzione militare stipulata nel febbraio 1867, fra i comandanti italiani e i pontificî alla frontiera. Pregevoli sono le narrazioni del Bartolini; egli le disse fatte da soldato e giornalista, perchè era stato ufficiale pon-

tificio; diè la notizia che nel quinquennio 1865-1870 i briganti e i manutengoli uccisi, presi e condannati furono *settecentuno.*

L'azione del Governo papale sorse assai tardi, quando la legge di repressione contro il brigantaggio e il valore dell'esercito italiano avevano stremata la reazione e quando Luigi Napoleone aveva dato ordine alle truppe francesi di prestare mano all'ultimo esterminio della mala pianta. Quell'azione fu necessaria quando il Governo italiano aveva stipulata la convenzione di Firenze. Venezia era stata resa al Regno. Ben s' intende che il Governo pontificio, il quale aveva il dovere di tutelare l'ordine e la sicurezza, non potesse più soffrire che la provincia di Frosinone e la Maremma con le montagne, a cavaliere del limitrofo Regno d'Italia, rimanessero in balìa di scellerati, quali Fuoco, Andreozzi, Cipriano La Gala e Ninco Nanco, che " falsando il principio e lo scopo, cambiarono la reazione politica in un sanguinoso e feroce brigantaggio per proprio uso e consumo, „ a detta dello stesso Bartolini. I legittimisti avevano perduto il maggior puntello della reazione, poichè l' Imperatore d'Austria col trattato di Zurigo aveva abbandonato al loro fato i principi spodestati, e per necessità dei tempi dava libere istituzioni all'Ungheria. Ma quanto innanzi rapidamente narrai riassumendo una storia sanguinosa, crudele, disdice l'affermazione audace dello scrittore pontificio: che " per qualche tempo il brigantaggio si mantenne circoscritto nelle provincie regnicole limitrofe alla frontiera pontificia, ma ben presto le bande brigantesche inseguite dalle truppe italiane si rifugiarono sul territorio pontificio *dove per una parvenza di rimasuglio di valore politico, la precaria loro presenza passava inosservata e da ciò, ripeto,* LA STOLTA ACCUSA AL GOVERNO DELLA SANTA SEDE, CHE FAVOREGGIAVA IL BRIGANTAGGIO NAPOLETANO. „

Il Bartolini, giovane cadetto a 17 anni, pubblicando le sue memorie militari, si ricordò delle sue prove di coraggio contro i briganti, ma non si mostrò fornito di studî sopra la storia italiana dal 1860 al 1870: talchè sol quando la sua pubblicazione era in corso di stampa un amico e vecchio collega gli mostrò il volume del conte Alessandro Bianco di Saint-Jorioz. Osò scrivere che il valoroso soldato italiano in *luogo di essere uno storico imparziale e calmo, trascese ad essere un polemista aggressivo*, ne volle riprendere persino lo stile, dicendolo poco corretto e misurato. Il vecchio soldato delle sante chiavi volle ripetere di nuovo che il Governo pontificio si trovò costretto SUO MALGRADO a favorire in MODO INDIRETTO il movimento reazionario, non il *brigantaggio*, e si dolse che il SAINT-JORIOZ avesse messo allo stesso livello il conte De Christen, il generale Tristany, il generale Borjés, il marchese di Trazegnies con Chiavone, Conte, Cucitto, Centrillo ed altri briganti di triste memoria. Deplorò la confusione scrivendo: " Sarebbe stato la stessa cosa che nella storia della rivoluzione di Francia (1789) confondere gli *Chouans* con gli Chauffeurs e nella guerra d'insurrezione (1809) di Spagna, trattare alla stessa stregua i bravi *guerrillas* con i volgari *salteadores*. „ I reazionarî di Francia alimentavano la guerra civile, nei termini della loro patria; gli Spagnuoli respingevano lo straniero; ma gli stranieri, che vennero a insanguinare le nostre terre, a quale diritto s'ispiravano?

XV.

Riferisco il brano di un celebre documento, che fu indirizzato dal barone Ricasoli a tutte le potenze, sulle origini, le cagioni e le nefandezze del brigantaggio. L'illustre italiano ricordò che le vecchie forme di go-

verno e alcune dinastie regnanti non furono eliminate dalle nazioni se non a prezzo di lotte fratricide e di sangue. " La Spagna dopo 30 anni non ha per anco rimarginate le piaghe delle guerre civili, che ogni poco minacciano di riaccendersi; l'Inghilterra dopo che ebbe ricuperato con gli Orange le sue libertà, dovè lottare per quasi cinquant'anni con gli Stuardi, che poterono talora correre il territorio della Scozia fin presso le porte di Londra; la Francia, mentre sacrificava alla paura della Federazione i Girondini, devastava Lione, si funestava di stragi, era poi lacerata nella Vandea, che appena vinta da una guerra guerreggiata e sanguinosa sotto la repubblica, riprendeva le armi nei cento giorni, le riprendeva contro la monarchia di luglio.... Il Ricasoli notava la grande differenza che passava fra il brigantaggio napoletano e i fatti sopra indicati. " Non si può fare a quello neppur l'onore di paragonarlo con questi; i partigiani di Don Carlos, i seguaci degli Stuardi, i Vandeisti, i quali finalmente combattevano per un principio, si terrebbero ingiuriati se venissero posti in comparazione con volgari assassini, che si gettano su vari luoghi di alcune provincie napoletane per amore unicamente di saccheggio e di rapina. Invano domandereste loro un programma politico, invano cerchereste fra i nomi di coloro che li conducono, quando hanno alcuno che li conduca, un nome che pur lontanamente si potesse paragonare con quelli di Cabrera, o di Larochejacquelein o anche solamente del curato Marino, di Stofflet o Charrette. „

Il Bonham, console inglese, in un suo dispaccio del 12 giugno 1863 qualificò benissimo il brigantaggio: *non è per nulla politico, ma solo un sistema di vandalismo agrario preso come professione da gran parte delle truppe sbandate, che preferiscono il saccheggio al lavoro.* „ E il Saint-Jorio disse *sapiente* e *ardito* il passaggio del

Borjés in mezzo tutto un esercito, lo ricordò come *buon capitano*, lo disse un *illuso* e *un tradito* dalle promesse della camarilla reazionaria di Roma, un *uomo di cuore e di onore, che aveva tutti i requisiti militari per fare uno dei più distinti capi partigiani.* Che voleva di più il sig. Bartolini? Il Saint-Jorioz in capo al suo libro pose alcune note estratte dal giornale dello spagnuolo: *Sarebbe cosa da recar sorpresa, se il capo della banda e i suoi satelliti non fossero i primi ladri che io abbia mai conosciuto* (*Don Josè Borjés, Giornale, 9 novembre, Basilicata*). Già lo trascrissi altrove: nel giorno che segnò la sua fine il Borjés scrisse: *Andavo a dire al re Francesco II che non vi hanno che scellerati e miserabili per difenderlo* (8 dicembre 1864, Tagliacozzo).

Se non avessi riferite abbondanti le prove dell'aiuto diretto dato dal Governo del Papa al brigantaggio, ai soli scellerati e miserabili, che volevano il ritorno del Borbone, l'episodio de' fratelli Cipriano La Gala e de' loro compagni, che per tre anni agitò il paese, il Parlamento, la stampa italiana e straniera e fu argomento di controversia diplomatica, distruggerebbe l'ultima ombra del dubbio. E questo episodio forma la terza parte di questo mio lavoro.

PARTE TERZA

I.

Il Borbone e il Governo teocratico avevano gettata una sfida all'Italia nuova. Le agitazioni tempestose della rivoluzione offesero interessi da lungo tempo costituiti. Da Roma si volle accendere una guerra fratricida in nome dell'altare e del trono, della teocrazia e della legittimità. Da Roma partirono le provocazioni alle coscienze, le istruzioni, dal confine romano le bande.

Dopo l' inchiesta parlamentare il Governo, per dare l'ultima caccia ai briganti, propose una legge eccezionale. Quando il Governo francese fece annunziare da re Vittorio Emanuele, che si sarebbero presi accordi militari per estirpare il residuo brigantaggio, gli scellerati, che si erano rifugiati in Roma, paurosi, cercarono lontane terre di asilo. Cipriano La Gala era un nome esecrato per la ferocia delle stragi e de' delitti commessi. Egli e il fratello erano stati condannati dalla Corte criminale di Terra di Lavoro a venti anni di ferri per furto con violenza, di notte in casa abitata, ai 12 aprile 1855.

Il prefetto di Genova, che era il conte Gualterio, fu informato che la mattina del 10 luglio 1863 il vapore

l'Aunis, uscito dal porto di Civitavecchia, sarebbe entrato nel porto di Genova, avendo direzione per Marsiglia; che a bordo di quel vapore postale delle Messaggerie francesi si trovavano imbarcati Cipriano La Gala e suo fratello Giona, Domenico Papa, Giovanni di Avanzo, Angelo Sarno, tutti cinque inquisiti di crimini comuni e di atti di brigantaggio e perciò ricercati dall'autorità giudiziaria. Il Prefetto scrisse al Console di Francia una lettera di avviso, la quale non gli fu sollecitamente rimessa, e mandò un ispettore di sicurezza e parecchi carabinieri a bordo della nave per arrestare quei malviventi.

Il capitano in quel punto era assente: il secondo del bastimento permise la constatazione delle persone. I briganti avevano passaporti rilasciati dalle autorità romane col *visto* per Marsiglia apposto dall'Ambasciata di Francia.

Il secondo non permise l'arresto per l'assenza del capitano e del console. Il Prefetto, informato dello indugio, mandò il questore dal console di Francia, che era il signor Huet, a pregarlo, perchè avesse permessa la consegna. Il console di Francia sollevò una questione di forma per il casuale ritardo dell'avviso a lui mandato, ma poi che ebbe sentite le spiegazioni, l'urgenza del procedere e la qualità dei ricercati, ordinò ad un impiegato del Consolato di accompagnare a bordo del piroscafo il questore, di presentarlo al capitano dell'Aunis, dichiarandogli che NULLA OSTAVA alla consegna dei ricercati dall'autorità del Governo del Re italiano. Eseguite queste istruzioni, i cinque scellerati furono consegnati alla forza pubblica e tradotti nelle carceri di Genova. Trascorsero ventiquattro ore dallo arresto, e il Console indirizzò una lettera al Prefetto, nella quale affermava di aver disapprovato il fatto, e di aver dato il consenso alla consegna unicamente per evitare gli scandali, che aveva ragione di temere.

Ai 12 luglio dai bagni di Valdieri il sig. De Sartiges, ministro di Francia, indirizzò una Nota al ministro degli affari esteri d'Italia, nella quale affermava che il Prefetto di Genova non aveva il diritto di arrestare i passeggieri a bordo della nave e che il sig. Huet aveva ecceduto nei suoi poteri quando ottemperava a una richiesta per un atto di natura assolutamente politica e dipendente soltanto dalla Legazione dell'Imperatore in Italia. Terminava per chiedere che i cinque passeggieri fossero imbarcati a bordo della prima nave delle Messaggerie o di altra nave in partenza per Marsiglia per essere condotti nel loco della loro destinazione.

La stampa parigina subito diffuse la notizia di simigliante gravosa richiesta. Sulle prime pareva che il Governo volesse respingerla. Infatti il giornale l'Opinione del 15 luglio scriveva: " Ci viene annunziato che il Governo francese ha disapprovato il suo Console a Genova che ha aderito all'arresto dei cinque briganti ch' erano a bordo dell'Aunis, piroscafo delle Messaggerie Imperiali. Ciò però non toglie che il Governo italiano non abbia agito in perfetta regola, essendo evidente che l'arresto non si sarebbe operato se il Console francese non vi aderiva. „ Ma ben presto corsero voci di nuove proteste. Il Constitutionnel e l'Univers censuravano aspramente il Governo imperiale, perchè tollerava l'offesa della bandiera francese e il Governo italiano siccome reo di violazione del territorio francese. Si disse che il Ministero dell'interno non aveva data licenza al Prefetto di Genova di procedere all'arresto; che anzi interpellato per telegrafo aveva risposto che se i briganti *rimanevano a bordo non si dovesse arrestarli*, perchè le pratiche fatte altre volte presso la Legazione francese in consimili casi per ottenere il suo assenso erano riuscite vane; ma i dispacci del Ministero al Prefetto soffrirono un

ritardo accidentale a nessuno imputabile.[1] Una interpellanza fu presentata alla CAMERA DEI DEPUTATI ai 23 luglio 1863; l'on. VISCONTI-VENOSTA chiese che se fosse rimandata la discussione al tempo in cui sarebbe intervenuto l'accordo col Governo francese e la Camera avrebbe ricevuto tutti i documenti necessari per giudicare della condotta del Ministero. Il DIRITTO, giornale altamente reputato e di energica opposizione, gridò contro l'accordo. Lo dirigeva in quel tempo il deputato Civinini. Scrisse che invece di riconsegnare quei malvagi, il Governo doveva farli passare per le armi e poi consegnarli cadaveri al Governo Imperiale, perchè li tumulasse in Saint-Denis nelle tombe dei Reali di Francia. L'ARMONIA in altro senso offese il Governo straniero. L'ambasciatore francese chiese la punizione dei due giornali; il Pubblico Ministero per istruzione direttissima chiamò a giudizio i gerenti: ma gli on. MANCINI e CRISPI per il DIRITTO e il deputato BOGGIO per l'ARMONIA si presentarono difensori, e chiesero ed ottennero un differimento, perchè dimostrarono che la citazione al gerente del DIRITTO non era stata legalmente notificata. I partiti cercavano di sfruttare per loro conto la questione di bandiera e di diritto marittimo sorta fra i due Governi. Il cav. NIGRA, benchè assalito da febbri intermittenti, si recò dal DROUYN DE LOUHYS per tentare un accomodamento che avesse impedito la riconsegna materiale degli arrestati.[2] Il NIGRA riferì che il Ministro francese senza impegnare definitivamente le future risolu-

[1] Vedi la Risposta di Silvio Spaventa al Ministero degli affari esteri, scritta nei detti termini. Documenti diplomatici. — Sessione 1863.

[2] I documenti diplomatici furono presentati alla Camera dei deputati dall'on. Visconti-Venosta nella tornata del 10 luglio 1863. Vedi Sessione 1863, n. 104.

zioni dell'Imperatore, si mostrava disposto a sottomettere una proposta di mezzo termine sulle basi seguenti:

1° Il principio dell'inviolabilità riconosciuta per scambio di note;

2° Considerare l'avvenuto come uno spiacevole malinteso;

3° Gli arrestati sarebbero considerati come restanti a disposizione della Francia; [1]

4° La domanda di estradizione sarebbe stata diretta in via regolare alla Francia. Se vi fosse stato luogo alla estradizione essa sarebbe stata considerata come fatta; ma il GOVERNO ITALIANO S'IMPEGNAVA PEL CASO IN CUI VI FOSSE CONDANNA CAPITALE A COMMUTARE LA PENA IN GUISA CHE NON SI SPARGESSE SANGUE. Il Ministro italiano rispose per dispaccio telegrafico che la transazione era accettata in principio, ma che il Ministero non poteva prendere impegno sulla questione della grazia per rispetto della prerogativa reale. L'Imperatore fu di parere che per l'osservanza dei principî di diritto marittimo i briganti fossero resi e che subito si sarebbe esaminato se vi fosse luogo alla estradizione. Il NIGRA dedusse che il consenso dato dal Console era un fatto che non si poteve revocare in dubbio; il DROUYN DE LOUHYS affermava invece che si era proceduto verso il bastimento *a vie di fatto* e che il Console aveva finito per dare il suo consenso all'arresto come *forzato moralmente*. Il cav. NIGRA replicò: *non potersi ammettere che si potesse forzare in qualsiasi modo un console a dare un consenso quando non intendesse di darlo;* e che il fatto della presenza a bordo di un bastimento mercantile di cinque ribaldi della specie di Cipriano La Gala e compagni *era di quelli che potevano turbare l'ordine pubblico;* insi-

[1] Il GHIRON negli *Annali d'Italia*, tomo I, 17 marzo 1861-1863, erroneamente riferisce che l'accomodamento fu accettato.

steva per accomodare la cosa con soddisfazione delle due parti, evitando di operare la restituzione materiale degli arrestati, ma il Governo francese fu ostinato. Il Consiglio del Contenzioso diplomatico fu invitato a dar parere, e il giorno 19 luglio, alla maggioranza di otto voti contro uno, opinò che per chiarissime stipulazioni le parti contraenti avevano derogato al diritto comune, che permette le visite e gli arresti con l'intervento del console sopra le navi mercantili, e che *per evitare anche il più lontano pericolo di turbamento delle corrispondenze postali o d'impedimento al libero transito dei passeggeri* avevano attribuiti alle navi postali tutti gli onori e i privilegi che si accordano alle navi in guerra; talchè a rigor di legge, ossia in virtù delle esplicite stipulazioni della Convenzione postale del 4 settembre 1860, la Francia poteva legalmente pretendere la restituzione dei passeggeri. [1] In questo stesso giorno il ministro Visconti-Venosta con un lungo dispaccio tentò ancora di persuadere il Governo imperiale a desistere dalla domanda di riconsegna; ma si disse pronto a restituire i malfattori, purchè subito fosse esaminata la domanda di estradizione. Aggiunse che pel fatto certissimo che più volte le Messaggerie imperiali avevano fatto servire le concedute immunità per asilo contro la sicurezza dello Stato italiano, chiedeva che si fosse aperta una inchiesta al fine di conoscere le circostanze per le quali i cinque colpevoli furono ammessi, nonostante la loro lugubre rinomanzà, a prendere passaggio a bordo dell'*Aunis* ed a godere della protezione francese, della quale sotto tutti i riguardi erano indegni, essendo innegabile per i più noti principî del diritto delle genti che un bastimento da guerra non potrebbe servire di asilo a mal-

[1] Il parere fu presentato alla Camera dei deputati con quelli sopra indicati.

fattori della più ignobile specie. Garanzie analoghe evidentemente dovevano esistere per i battelli postali dei due paesi. Chiese che fossero dati ordini formali perchè quelle navi non adducessero più nelle nostre acque territoriali individui i cui delitti turbavano in modo permanente la tranquillità dell'Italia ed eccitavano a buon diritto l'indignazione delle genti oneste in tutti i paesi.

L'Imperatore era in quel tempo fra le braccia del partito clericale, che lo aveva spinto a fare la sciagurata spedizione nel Messico. A dì 21 luglio 1863, il Drouyn de Lhuys promise di far esaminare la domanda di estradizione; promise la inchiesta sul come quei malfattori si erano trovati a bordo di un bastimento francese in un porto italiano. Quei mostri furono tradotti alla frontiera francese e custoditi nelle carceri di Chambéry. Il cav. Nigra rimise la domanda di estradizione corredata delle copie autentiche de' mandati di arresto della magistratura napoletana. L'Imperatore era costretto a fare il viso dell'armi alla fortuna italiana. Nel settembre dello stesso anno 1863, re Vittorio Emanuele passò in rivista sul campo di Somma cinquanta batterie di artiglieria. Uffiziali superiori delle nazioni, che avevano riconosciuto il Regno d'Italia, furono mandati al seguito del Re glorioso; uffiziali francesi mancarono.

Fervente durava la polemica fra la stampa francese e la italiana intorno alla legittimità della cattura eseguita a bordo dell'Aunis. Il partito reazionario in Francia fece scrivere dall'Hautéfeuille un articolo pubblicato sopra la *Revue contemporaine*, nel quale il dotto scrittore sosteneva persino che il Governo italiano dovesse una riparazione alla Francia per offesa alla bandiera.

II.

Il professore della Università di Pavia, Giovanni De' Gioannis Gianquinto ai 23 luglio 1863, pubblicò un opuscolo dal titolo, la Questione dell'Aunis. Esordiva dicendo: " i partiti politici delle due grandi Nazioni tuttora si agitano profondamente. Legittimisti, clericali, uomini di azione, tutti per opposte vie vorrebbero venire ad uno stesso risultamento, alla rottura delle amichevoli relazioni della Francia con la Italia. Iddio disperda il tristo augurio! „ Promise di tenersi lontano dal linguaggio dei partiti, scrivendo: *Le questioni della legge internazionale sono questioni di suprema giustizia: esse si risolvono non con l'impeto della passione, nè coi calcoli dell'utilità, ma sì co' severi pronunziati della scienza.* E disse bene. Promise di esporre i principî generali e quelli convenzionali tra l'Italia e la Francia, sostenne che con la cattura de' briganti erano stati violati i patti della Convenzione Consolare del 1862, e specialmente l'articolo 12.

La dottrina, dalla quale tutti gli opinanti dovettero muovere nello esame della controversia è quella insegnata da tutti i pubblicisti e si riassume in due principî:

1° I legni da guerra di uno Stato straniero non sottostanno affatto alla giurisdizione dello Stato nelle cui acque si ormeggiano, perchè rappresentano una fortezza galleggiante dello Stato, cui appartengono.

2° I legni di commercio sono in diversa condizione di diritto. Finchè corrono il pieno mare sono del pari considerati come una porzione di territorio distaccato dallo Stato, cui appartengono; e verun altro Stato si può attribuire giurisdizione su di essi, perchè il pieno

mare non è in proprietà nè sotto l'impero di alcuna potenza. Ma quando entrano nel mare territoriale, o toccano i porti, sono soggetti alla polizia e alla giurisdizione locale.[1] Non possono invocare il diritto di *extraterritorialità*, il quale è essenzialmente fondato su ragioni, che non possono avere applicazione alle navi di commercio: costruite ed equipaggiate da privati per interessi commerciali, sono prive del carattere di pubblica rappresentanza. La potestà di catturare sudditi o stranieri a bordo di legni stranieri nelle acque TERRITORIALI di uno Stato rientra essenzialmente nel potere giuri-

[1] Il mare *territoriale* è chiamato del pari *giurisdizionale* o *litorale*. Diversa nel tempo fu la misura della distesa delle acque, che sono sottoposte allo Stato. Il Bynkershoek formulò nettamente la regola generalmente accettata che dovesse terminare sin dove la forza delle armi. Le leggi di alcuni Stati e convenzioni diplomatiche la determinarono di tre miglia marittime di 60 al grado; o ad una lega marittima da partire dalla bassa marea. Il miglio marittimo è di 1852 metri, la lega di 5556 metri. Si consulti la legge inglese *Territorial Waters jurisdition* del 1878, la quale fu motivata da un caso di abbordaggio tra una nave tedesca *Franconia* e una nave inglese *Strathelyde*. Consultino i giovani gli studî fatti dallo *Istituto di Diritto Internazionale*.

[2] Non bisogna dimenticare le condizioni fatte al Bosforo ai Dardanelli da trattati speciali. Le navi da guerra sono escluse dal porto di Antivari e dalle acque litorali del Montenegro dal trattato di Berlino del 13 luglio 1878, art. 29. Inoltre per il diritto di sicurezza ciascuno Stato può determinare il numero delle navi da guerra che contemporaneamente possono dimorare in un porto, e le navi da guerra debbono osservare i regolamenti. Gli usi recano che si dà l'avviso dell'arrivo, il nome, la qualità delle navi, il loro armamento, la forza dell'equipaggio, si notifica la probabile durata della dimora; si fanno visite, i saluti; non si fanno scandagli, tranne quelli per l'entrata e l'uscita. Non si permette agli uomini, che scendono a terra, di portare le armi tranne che se fossero in servizio o in cerimonie ufficiali. Le navi da guerra debbono osservare le prescrizioni delle quarantene.

sdizionale, che allo Stato medesimo può competere nel mare territoriale; ma la giurisdizione, che lo Stato esercita sopra i legni stranieri, è regolata da condizioni di *merito* e di *forma*.

Quanto ai reati che si commettono a bordo dei legni mercantili esiste tuttora una differenza tra la giurisprudenza francese e l'americana. In Francia le autorità locali sono competenti solamente per i reati commessi a bordo da persone estranee all'equipaggio o contro di esse e in generale nei casi nei quali sia posta a pericolo la tranquillità del porto. In America senza distinzione alcuna i legni commerciali nelle acque territoriali sono soggetti alla polizia e alla giurisdizione penale delle autorità del loco, tranne che per gli atti di pura disciplina interna del legno.

3. Per i fuggiaschi che si trovano *a bordo dei legni mercantili* stranieri e che sono passibili di pena davanti ai Tribunali della nazione, nel cui mare territoriale quei legni si trovano, esiste il diritto di RICERCA, di VISITA, di CATTURA: ma sotto due condizioni. La PRIMA, si è quella che la nave mercantile abbia imbarcato i fuggiaschi nelle acque dello Stato, che li ricerca, e non in pieno mare o in altro paese, meno che il comandante della nave si fosse recato nel posto o nelle acque territoriali con la malvagia intenzione di metterli a terra. Un tale fatto avrebbe i caratteri di una specie di aggressione alla sovranità del paese. L'ORTOLAN espose una importante ragione per sostenere la illegalità dell'arresto dei fuggiaschi imbarcati in acque straniere: " tali persone, egli scrisse, erano fuori del territorio dello Stato quando il legno commerciale le ricevette; non furono quindi ricevute in dispregio della polizia e della giurisdizione del porto; onde noi crediamo per conseguenza che il Governo non possa impadronirsene di sua autorità e che debba rispettare su questo punto

la nazionalità della nave commerciale e che non gli resti altro espediente tranne quello di reclamare i rifugiati con domanda di estradizione da Governo a Governo. [1] „ L'altra condizione è di *forma*, di *procedura* internazionale, e consiste nel dovere di dare avviso preventivo ai consoli dell'atto di giurisdizione, che si vuole compiere sulla nave.

Nella dottrina dei pubblicisti non era definita la condizione giuridica dei legni postali o delle *Messaggerie* dello Stato. Solamente alcuni scrittori parlarono di una assimilazione dei legni noleggiati dallo Stato per servizi pubblici ai legni da guerra, perchè in questo caso esiste una ragione di rappresentanza del Governo, trovandosi sulle navi agenti preposti dallo Stato. [2]

Per le navi assegnate al servizio postale bisogna osservare i trattati, che recano alcune assimilazioni alle navi da guerra per la non sequestrabilità, per le diverse tasse di posta e per le formalità di dogana.

Il professore di Pavia, perchè i cinque briganti non furono imbarcati dall'Aunis nei porti dello Stato, ma in Civitavecchia, che tuttavia era territorio giacente sotto la sovranità pontificia, e perchè il capitano non aveva l'intenzione di mettere di nuovo a terra nel nostro Stato quei masnadieri, sostenne che il Governo italiano non potesse profittare della fermata del legno nelle acque di Genova per farvi la ricerca e l'arresto.

Disse in ogni caso violata la procedura internazionale che addimandava il previo avviso del Console, sostenne che la notificazione fatta al console signor

[1] *Diplomatie de la mer*, vol. I, lib. 2, cap. XIV.

[2] Così le navi che recano a bordo sovrani stranieri o diplomatici quando sono esclusivamente al loro servizio e le navi che trasportano truppe per le immunità della giurisdizione, della polizia, della dogana, ecc.

Huet fosse stata posteriore alla visita; fu invece contemporanea. L'invio di un impiegato del Consolato sul legno a consentire in nome del Console la consegna, fu qualificata *una rassegnazione alla forza e alla necessità di fatto, anzichè* UN ATTO SPONTANEO DEL SUO UFFICIO. Il DE GIOANNIS sapeva che il Console protestò dopo 24 ore.

In riassunto, disse illegale la cattura de' briganti, contraria al diritto delle genti, ponendo questo dilemma: se l'AUNIS è legno di Stato la cattura ha violato la prerogativa di *estraterritorialità;* se l'AUNIS è legno di commercio, la cattura ha violato il principio che non possano arrestarsi i fuggiaschi ricevuti a bordo della nave in un porto di terza potenza; disse pure violata la procedura per il *previo avviso* al Console francese.

Procedendo innanzi, sostenne del pari che il Prefetto di Genova avesse violato il diritto convenzionale. L'articolo 12 della Convenzione consolare 26 luglio 1862 prescriveva, non l'AVVISO, ma l'INTERVENTO personale del Console. *Les fonctionnaires ne pourront en aucun cas opérer ni visites ni recherches à bord des navires, sans être accompagnés par le Consul ou Vice-Consul de la nation à laquelle ces navires appartiennent.*

Il Professore peraltro affermò che il diritto convenzionale, il quale dominava la questione, era la CONVENZIONE POSTALE del 4 settembre 1860. Nell'articolo 7 recava: " *Les passagers admis sur ces paquebots, qui ne jugeraient pas à propos de descendre à terre pendant la relâche dans l'un des susdits ports, ne pourront sous aucun prétèxte être enlevés du bord ni assujettis à aucune perquisition, ni soumis à la formalité du visa de leurs passeports.* „ Non era, egli scrisse, da fare violenza al disposto letterale dell'articolo. E lo spirito della Convenzione? Si volle, aggiungeva, che i *passeggieri fossero al coperto di ogni molestia o vessazione... I catturati* nell'AUNIS

erano passeggieri imbarcati a bordo di uno di questi piroscafi (Messageries); essi erano muniti di passaporti regolari, vidimati dalle ambasciate di Francia e di Spagna a Roma. Essi in conseguenza trovavansi sotto la protezione e sotto la guarentigia dell'articolo 7 della Convenzione postale.

Il Professore di Pavia non poteva negare che l'unico rappresentante della Francia, il quale fosse sopra luogo, era stato udito e che fu ANNUENTE, e che i cinque briganti furono arrestati, *enlevés du bord*, sol quando il Console era rappresentato da un suo impiegato e diede il consenso alla cattura.

Non pensò che la CONVENZIONE CONSOLARE era di data recente e che si faceva ingiuria all'IMPERATORE e a RE VITTORIO EMANUELE supponendo " che avessero voluto comprendere tra i *passeggieri* i briganti, che già perturbavano la pace del nuovo Regno. „ I briganti erano malfattori ricercati dalle autorità, colpiti da mandati di cattura.

III.

Chi consulta i giornali del tempo o conserva memoria delle pubblicazioni fatte in occasione dell'incidente sente una gioia morale osservando che assidua fu l'azione collettiva de'giuristi, e de'patriotti a discutere la controversia. DOMENICO GIURIATI sostenne che esisteva la giurisdizione sopra le navi mercantili entranti nei porti nazionali quando avevano a bordo giudicabili colpiti di mandati di cattura; ricordò il precedente della nave CARLO ALBERTO nel 1832, invocò l'opinione del FÉRAUD-GIRAUD, Consigliere della Corte Imperiale di Aix: *come la casa degli ambasciatori, così le navi straniere ancorate nei porti francesi non possono considerarsi quale*

asilo di malfattori. È notissimo il celebre caso nella storia. Nel 1832, quel battello a vapore, sardo, sbarcò sul territorio francese la Duchessa di Berry e alcune persone del suo seguito. Per forza di avarie gravi dovette stazionare nelle acque di Ciotat, mentre conteneva ancora qualche persona del seguito: fu catturato. La Corte di Aix dichiarò nulla la cattura; ma la Corte di Cassazione, con decisione del 7 settembre 1832, annullò la sentenza, ratificò la cattura e mise sotto processo anche il capitano sardo, dichiarando: che il rispetto alla bandiera cessa quando la nave faccia atti ostili contro lo Stato e rechi a bordo passeggeri sottoposti ad accusa come cospiratori. Il De Gioannis respinse questo precedente e ricordò fatti ben noti. La Duchessa di Berry dimorava in Modena. Si era formata una congiura per mutare il Governo e l'ordine di successione al trono. La deliberazione di agire era stata presa da più persone; le une erano in Francia, e principalmente a Marsiglia, le altre in Italia. I cospiratori per dare principio alla ribellione noleggiarono in Livorno il battello a vapore Carlo Alberto con pretesa destinazione per Barcellona. Partiti da Livorno la sera del 24 aprile 1832, sbarcarono nella notte sulla spiaggia di Viareggio. Avevano fatto iscrivere la Duchessa di Berry sotto il falso nome di donna di camera col nome di una delle sue antiche damigelle, Matilde Labescu. Costei prese il falso nome di Rosa Stagliano, vedova Ferrari. Gli altri personaggi imbarcati a Viareggio occultarono anch'essi i loro nomi; lo stesso Visconte di Saint-Priest si occultò col titolo di Duca d'Almazan. I cospiratori sbarcarono la notte del 28 aprile, con la Duchessa, sulla costa occidentale di Marsiglia. Si sparse la voce dello sbarco; la bandiera della insurrezione fu inalberata sulla chiesa di San Lorenzo, mentre in un pubblico edifizio si abbatteva la nazionale; alcuni assembramenti seguendo la bandiera

bianca presero a gridare: *Viva Errico! Viva la bandiera bianca!* Il De Gioannis osservò che di suo pieno volere il *Carlo Alberto* si era posto in contatto con le coste di Francia, portando il *carico di cospiratori* e diè ragione alla magistratura, la quale aveva deciso che la Francia non fosse tenuta a rispettare la bandiera di quella nave. Il Dupin, che conchiuse all'udienza, disse: *Dans ces cas n'est ce pas une derision d'alleguer que le navire portait une pavillon neutre ou ami? Ami de qui, s'il vous plait? Est-ce ami de la France ou ami des ennemis de la France? Il en faut dire autant des papiers; s'ils sont sincères et sans altération, les passeports d'une puissance ami sont une recommandation qui appelle aide et protection.* Mais s'ils sont mensongers, *si le rôle d'équipage ne présente que de faux noms et dé fausses qualités, la protection instituée en faveur de la verité, ne pourra pas être invoquée à l'appui du mensonge et de la décision.* Il n'est donc vrai de dire absolument et indistinctement que tout navire portant pavillon neutre ou ami est inviolable. „ Il De Gioannis pensò che nell'azione del Carlo Alberto, che aveva protetta una congiura, si conteneva qualche cosa più della deduzione del Giuriati, il quale accusava la nave sarda di avere soltanto recato a bordo passeggeri, che furono accusati di cospirazione. Ma nel favoreggiamento e nel rifugio dati ai briganti dalle *Messaggerie*, non si conteneva un fatto più grave dell'inane tentativo di reazione voluto dalla Duchessa di Berry e dai suoi partigiani?

Grave senza dubbio è il fatto di porre a terra cospiratori violando le leggi sanitarie e di polizia. Ma che cosa fu l'episodio dello sbarco della duchessa di Berry di fronte alle infamie del brigantaggio e alla costante protezione, ch'ebbe in Roma, sino al 1865, all'ombra della bandiera francese e sulle navi delle *Messaggerie?* L'ambasciatore di Francia conosceva le qualità de' mal-

fattori, che fuggivano da Roma; essi si nascondevano sotto mendace qualità dicendosi *industrianti*. I documenti diplomatici, che furono pubblicati provavano che da lungo tempo il Governo italiano si doleva del trasporto de' briganti, che le *Messageries* facevano dalle città, nelle quali sedevano i Comitati borbonici, e viceversa.

IV.

In quel tempo io attendeva con amore agli studi di diritto internazionale; volli sopra il DIRITTO esprimere il mio parere.[1] Avvisai che la controversia si presentava con tre caratteri distinti: l'*internazionale*, il *politico* e il *morale*. Sostenni il buon diritto del Governo italiano. Me la presi col generale LAMARMORA che dava ragione al Governo straniero, e con la grande maggioranza dei Francesi che volevano vedere ne' celebri masnadieri semplici *industrianti*, mentre tutti li sapevano malviventi peggiori delle fiere umane. Scrissi che i Francesi, fierissimi dell'orgoglio nazionale, credevano violato l'onore della loro bandiera, la quale *senza macchia e senza paura poteva sventolare liberamente da Roma al Messico e ficcar le corna in casa altrui;* ma che noi ben sapevamo che da lungo tempo per la legale finzione della inviolabilità della nave entravano nei nostri porti venturieri assoldati nei

[1] Il brigante Lorenzo Carabozzolo di Monteleone era stato arrestato nel porto di Corfù ai 27 gennaio 1863, sul vapore mercantile italiano *Principe Oddone* dagli agenti di pubblica sicurezza del drappello di Brindisi, che si trovava su quel piroscafo per ragioni di servizio. La sezione della Corte di appello di Trani ai 21 febbraio 1873, disse irregolare l'arresto, perchè si era confusa per errore e in buona fede la nazionalità del legno con la nazionalità del luogo.

porti europei per fare da condottieri ad orde vandaliche, a stupratori, ad assassini, a incendiari ed antropofaghi. Con altri scrittori citai il DUPIN là dove disse: " un diritto di repressione esisterà a vantaggio di ogni nazione, presso la quale una nave sotto qualsivoglia bandiera portasse dei rinforzi ad una guerra civile, riconducesse dei banditi, cercasse d'introdurre cospiratori destinati a portare turbolenze e devastazioni nel suo seno.[1] „ L'articolo 7° vietava di obbligare i passeggieri di scendere a terra: " *Ma di grazia*, io scrivevo, *chi oserà dire che fossero i La Gala passeggieri o viaggiatori comuni, esseri indifferenti?*[2] „

La sovraeccitazione del paese era tale che allorquando il gerente del *Diritto* fu regolarmente tradotto avanti i giurati sotto l'accusa di avere offeso il Governo imperiale, i maggiori avvocati del fôro italiano si costituirono difensori. Il MANCINI parlò per tutti, e il verdetto fu di assoluzione; un lungo applauso salutò la giusta rappresaglia della coscienza popolare.

V.

Però altri e più gravi avvenimenti distolsero per poco l'anima della nazione dalla insoluta controversia dell'AUNIS: alludo alle sanguinose giornate di Torino per l'inaspettato annunzio del trasferimento della capitale a Firenze. Cadde il Ministero. I signori Peruzzi, Minghetti, Spaventa, Visconti-Venosta lasciarono il potere con gli altri ministri: Lamarmora e Lanza formarono il nuovo Ministero.

[1] AUGUSTO PIERANTONI, *Dell'abolizione della pena di morte.*
[2] Opera citata.

Alla fine i briganti furono estradati e tradotti in giudizio avanti la CORTE DI ASSISE di Santamaria Capua Vetere. I giurati fecero strenuamente il loro dovere e non paventarono le intimidazioni. Il corrispondente dell'OPINIONE scriveva ai 10 marzo 1864: " Non vi potete dare idea delle vessazioni morali, alle quali sono sottoposti i poveri giurati che devono pronunziare il verdetto nel processo. Non passa giorno che non ricevano lettere anonime degli amici politici e non politici degli assassini, tutte naturalmente condite con le solite minaccie di morte, di saccheggio e di devastazione. [1] „ Dagli orali dibattimenti risultarono provati delitti, che sembrano impossibili.

Alla fine il deputato CONFORTI svolse, ai 10 di gennaio 1865, la interpellanza, che aveva annunziata ai 23 di luglio 1863. Io la riassumo, notando per altro che la Camera faceva censura ai ministri, che avevano lasciato il potere. L'eloquente patriota e giureconsulto narrò il fatto, le trattative diplomatiche, ricordò che la Corte di Assise aveva condannato La Gala alla pena capitale e gli altri alla pena dei lavori forzati; che la Corte di Cassazione discusse il ricorso; ma che l'avvocato generale ne chiese il rigetto. Quando si aprirono le porte la folla irruppe come un torrente per ascoltare la sentenza, la quale fu conforme alla richiesta del P. Ministero; uno scoppio di applausi veramente straordinario e irrefrenabile si udì e durò per qualche tempo. Pervenivano allora alla CAMERA DEI DEPUTATI petizioni chiedenti l'abolizione del carnefice, e il pubblico applaudiva alla condanna? " Che cosa ciò significava? Forse si voleva tuttavia l'istituzione del carnefice? No! Non si trattava di scellerati ordinari, si trattava di belve che avevano contristato molte provincie dell' Italia nostra, che avevano trucidato

[1] *Opinione*, 13 marzo 1864.

innocenti cittadini; che se alcuno degli sventurati caduti in loro potere avevano conservato vivo, l'avevano deformato e renduto spettacolo miserevole alla famiglia e alla società. E non solo uccidevano, ma, cosa veramente incredibile, novelli antropofaghi, divoravano le misere carni dei trucidati, e dicevano che la carne umana è più saporita di quella del maiale! Ecco la spiegazione di quegli applausi, di quell'ansia febbrile. „

Dopo il giudizio, la pena di morte fu commutata in quella dei lavori forzati a vita. L'oratore chiese se nella consegna dei briganti vi furono condizioni d'impegni; pregò l'on. Ministro che non si fosse altravolta rinnovato lo scandalo che i battelli delle *messaggerie francesi* servissero d'inviolabile asilo ai malfattori; esortò il Ministero a dire dai suoi banchi una parola schietta e calma per ridurre al giusto valore le polemiche, i commenti, i sospetti, le accuse, le rivelazioni che avevano molto eccitata la pubblica opinione.

Il senatore Vacca, ministro di grazia e giustizia, confessò che il Governo francese si era mostrato disposto a troncare gl' indugi, ma che aveva desiderato soltanto che si fosse assunto un *impegno morale* di far salva la vita a quei ribaldi. Codesto *impegno morale* il Ministero *non disapprovava nè disconfessava.* " Forse ci si chiederà quale fosse la natura, il carattere, la forma di codesto impegno morale. Io per verità credo che questa indagine sottile non sarebbe degna di un'Assemblea politica. „ L'oratore la credeva una questione da casuisti, da legulei. Il Ministero si trovava in presenza di un fatto e di un impegno irrevocabile. Il deputato Boggio riassunse le dichiarazioni del ministro in queste parole: " Sì, i fratelli La Gala sono mostri, sono *belve;* ma pur tuttavia abbiamo dovuto commutare in loro favore la pena capitale, perchè ci troviamo a fronte di una necessità ineluttabile. „ Chiese se il Ministero Minghetti

avesse assunto in un documento diplomatico l'impegno della grazia. " Se, come pare, l'impegno fu assunto, il Ministero doveva in quel tempo fare il sacrificio del potere, non rassegnarsi ad una concessione dolorosa e gravosa per la Nazione. „

Citò esempi, i quali provavano che altre nazioni non avevano accettate condizioni somiglianti; propose un voto di biasimo al Ministero ch'era stato fatale al paese. L'oratore con questa frase richiamava i fatti di Torino nel settembre all'annunzio del trasferimento della capitale a Firenze. L'on. Minghetti affermò che l'agente italiano era stato in *buona fede* ordinando la cattura dei briganti, ma che la cattura fu illegale; che egli accettava pienamente la responsabilità dell'impegno di commutare la pena capitale in quella dei lavori forzati, perchè il Governo francese avrebbe potuto non dar luogo alla estradizione. Disse che non bisognava guardare alla enormità dei delitti, dei quali i condannati erano rei, ma alla incertezza nel caso del diritto di estradizione.

L'on. Mancini prese allora a parlare; censurò il Ministero affermando che se qualche cosa offendeva la dignità e il decoro nazionale non era già la grazia fatta, ma la timida pusillanimità della politica estera indegna di un popolo, che aveva coscienza del suo avvenire, perchè subito il Governo si era posto a disposizione del desiderio francese, riconoscendo il proprio torto e l'illegalità della cattura. Svolse le ragioni del suo dissenso con amplissimo discorso, che sotto forma parlamentare in massima parte riprodusse il parere, che aveva rassegnato al Contenzioso diplomatico. Trasse argomento dalla grazia fatta a quelle belve umane aiutate da una *svergognata protezione del partito papale e reazionario* per augurare che l'Italia fosse stata la prima nazione a dare l'esempio dell'abolizione del carnefice senza alcun danno sociale. Il Lamarmora, Presidente del Con-

siglio, respinse l'ordine del giorno, si disse fautore della pena capitale. Il deputato MELLANA chiese spiegazioni; disse giustamente censurabile la grazia, perchè ogni prerogativa della Corona si esercita con la responsabilità dei ministri. L'on. TECCHIO smentì con la citazione di fatti l'affermazione del Minghetti, il quale aveva detto essere consuetudine che nelle estradizioni per reati adducenti la pena capitale si apponesse la condizione di mutarla in pena perpetua.[1] Il LANZA, ministro dell' interno, dichiarò inopportuno di dare un maggiore svolgimento alla discussione. L'onorevole CRISPI dichiarò che due questioni erano sorte nella controversia: l' una internazionale, l' altra politica; si disse pienamente d'accordo col deputato Mancini: il Ministero doveva capire di essere nel buon diritto; cedette invece alle esigenze del Governo francese consegnando i malfattori. La questione politica stava nello avere sottomessa una prerogativa della Corona ad un impegno internazionale. Augurò che la grazia del La Gala segnasse la fine della pena capitale. Il LAMARMORA credeva di poter correggere la società con la ghigliottina; ma era un gravissimo errore: la ghigliottina non ha mai educato gli uomini; essa gli ha resi feroci. Il PRESIDENTE annunziò alla Camera che i deputati Chiaves, Tecchio e Ferraris avevano proposto il seguente ordine del giorno: *La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni degli attuali ministri, passa all'ordine del giorno.*

Fatta la prova e la controprova, la proposta fu rigettata. Come si comprende, la maggioranza della Camera,

[1] La consuetudine fu introdotta quando è richiesto uno Stato che non abbia nel suo Codice penale la pena di morte. La Spagna, bigotta, stipulò la necessità della grazia per quelli, che avevano fruito dello asilo religioso.

non approvò la condotta dei Ministri passati, che per altre ragioni avevano abbandonato il governo.

Antonio Ranieri, pubblicò in quel tempo nobili articoli contro la pena di morte.

VI.

Il trasferimento della Capitale in Firenze, ove tuttora vigeva l'abolizione del carnefice, aveva posto questo dilemma: o abolire ovunque l'estremo supplizio, ovvero restituirlo anche nel territorio toscano, perchè era esclusa la possibilità che potesse rimanere tuttora non unificato il diritto punitivo nel Regno. Il deputato Mancini propose un disegno di legge per l'abolizione. Io pubblicai numerosi articoli in favore della riforma: li raccolsi dipoi in un volumetto. Confutando l'opinione di coloro che stimavano l'esercizio della grazia la prerogativa utile a ridurre i casi di condanne capitali: sostenni che fatta la grazia ai La Gala, nessun altro delinquente poteva essere tratto al patibolo. Gli abolizionisti trovavano non pochi avversari che maneggiavano l'argomento dell'opportunità. Infieriva il brigantaggio e si stimava possibile l'abolizione del carnefice? Discorsi della piaga del brigantaggio come io l'aveva osservata dappresso. In un punto del mio lavoro scrissi: " Dal lato dell'Austria pochi guasti ci vennero, perchè fra l'Austria e Desenzano vi ha un popolo fratello che vive e pensa con noi: contro Austria esiste una sfida secolare, che tra non molto si sosterrà di nuovo. Il corpo del Veneto e non l'anima possiede tuttora Francesco Giuseppe. Ma da Roma i fanatici di tutto l'emisfero ebbero l'agio di scagliarci contro i dardi avvelenati, che la rabbiosa reazione europea potè raccogliere. Quali ferite recarono a noi? Molte lagrime, molti dolori. Per essi una macchia di sangue che l'O-

ceano non potrà lavare... „ La questione del brigantaggio è una questione di complicità e di mandato, che la forza straniera permette. I mandanti sono nel Vaticano, i mandatarî sull'Ofanto e nel Bosco di Monticchio. De Merode ha commesso a perfide genti la strage e la rapina. LASCIATECI LIBERO IL CAMMINO DI ROMA, *caput mundi*, FATECI INSEGUIRE I NOSTRI NEMICI NELL'ASILO PAPALE *e tutto sarà calma e quiete fra noi.* [1]

Dopo che gl'Italiani ebbero liberata la Venezia nell'anno 1866, il Governo di Pio IX comprese ch'era cessata la speranza della reazione: allora si decise a purgare il territorio di Frosinone dalla pianta velenosa. Talchè il signor Bartolini potè scrivere con esattezza che, dal 13 novembre 1866 al 15 giugno 1868 ebbero luogo ben trenta scontri fra le truppe, ch'erano di servizio in quel territorio, e le bande che lo infestavano; ma la data dei 17 dicembre 1866, che recò l'EDITTO di Monsignor PERICOLI sulla istituzione del Tribunale straordinario, è posteriore alla pace seguìta tra l'Italia e l'Austria.

La possente alleanza germanica già faceva tremare i sostenitori del papa-re. Quando gl'Italiani piantarono la bandiera della nazionalità redenta sulle mura di Roma furono distrutti gli ultimi avanzi del brigantaggio.

È mio costume di dedicare alla memoria del mio maestro ogni anno alcuna scrittura, che informi i miei concittadini intorno ad alcun periodo della storia del nostro risorgimento, e all'opera ch'egli vi ebbe. Ho preferito quest'anno riassumere la storia del brigantaggio e narrare l'incidente diplomatico dell'AUNIS, che ne fece parte. Ora sono spente le grandi energie del sentimento nazionale e troppi sono gli obbliosi della storia. La reazione ha mutate le arti: ora attende al dominio delle coscienze e rivolge contro di noi quelle libertà che prima

[1] Opera citata.

maledisse, le istituzioni economiche, che prima spregiò. Pensino i governanti a migliorare la condizione economica delle classi povere, a dare un migliore indirizzo alla educazione popolare. Io ripeto quanto scrissi trentacinque anni or sono: " la dignità della persona umana rilevata, la istruzione popolare diffusa, l'associazione del lavoro, le crescenti Banche del credito popolare, le porte del commercio spalancate producono in ogni luogo il miglioramento fisico e morale dell'uomo del popolo, ritogliendolo dal delitto. E perciò voi, legislatori, dovete aumentare questi fattori della civiltà... Correggete quel povero operaio, che vi può aiutare pel traforo delle Alpi. Egli è un uomo coraggioso. *Istruite quel povero bifolco che a piè del confessore ha trovato un consiglio da bandito.* ACCANTO AL DIRITTO *di punire sta per voi il dovere* DI CORREGGERE. IL POPOLO VI HA SEGUÌTO SOPRA I CAMPI DI BATTAGLIA; IL POPOLO VI TORNERÀ DI NUOVO, PERCHÈ GLI AVETE PROMESSO IL regno DELL'ORDINE BASATO SOPRA I PRINCIPII DELLA ETERNA GIUSTIZIA. „ E il popolo seppe morire; ma dove la sapienza, dove la virtù del Governo?

Pubblicando qui appresso il parere di P. S. MANCINI [1] non ne riassumo le dimostrazioni. Il lettore le mediterà da sè. Io depongo la penna, augurando giorni migliori alla nostra patria.

26 dicembre 1899.

[1] Ministro degli affari Esteri, denunziò, nel 1884, la Convenzione postale.

I.

Fu già altra volta richiamata non ha guari dal Ministero degli affari esteri l'attenzione del Consiglio del Contenzioso diplomatico sulla questione, che ora si rinnova. Trattavasi allora di decidere se constando di trovarsi imbarcati sopra bastimenti mercantili non solamente francesi ma benanche austriaci alcuni dei capi di quelle scellerate bande di malfattori, che la decaduta dinastia borbonica di concerto col Governo pontificio non si stanca di scatenare sulle infelici provincie napoletane per farne teatro di sanguinosi eccidî e di rapine, ed essendo alcuni di tali bastimenti entrati nel porto di Ancona, fosse conforme al diritto internazionale ed alla convenienza politica accordare a quel Prefetto l'autorizzazione di farne eseguire con le forme legali l'arresto in quel porto a bordo dei bastimenti anzidetti. Fu mio avviso, che quando vi fosse regolare mandato di cattura dell'autorità

giudiziaria, fosse incontrastabile il diritto del Governo italiano all'esercizio di quell'atto di giurisdizione territoriale; e fosse non solo conveniente e legittimo ma doveroso l'esercitarlo a fronte delle condizioni lagrimevoli, cui il flagello desolatore del brigantaggio ha ridotto una parte del regno, raccomandando tuttavia nell'esecuzione degli arresti la scrupolosa osservanza delle forme stabilite e l'impiego dei più delicati riguardi verso i comandanti delle navi e gli agenti consolari dei Governi stranieri. La maggioranza del Consiglio in quella occasione a me si associò nel risolvere in tale senso la questione *di diritto* in favore del nostro Governo; ma da me dissentì nella *questione* di *convenienza,* preoccupandosi dei pericoli di conflitti e di controversie, cui potesse darsi occasione. Pertanto il Ministero si astenne dall'autorizzare simili arresti sino al caso dell'*Aunis,* ed anche il prefetto di Genova sarebbesi astenuto di far eseguire la cattura di Cipriano La Gala e dei suoi quattro famigerati compagni a bordo di quel legno francese, se la risposta del Ministero dell'interno, che non la permetteva, per equivoco non fosse giunta in Genova dopo che la cattura già trovavasi eseguita. [1]

[1] Vedi fra i *Documenti diplomatici* la risposta ufficiale di Silvio Spaventa al Ministero degli affari esteri.

Invitato dopo ciò il Consiglio ad esprimere il suo parere sulla legalità della cattura avvenuta a bordo dell'*Aunis* e sulla domanda del Governo francese acciò gli arrestati gli vengano dal Governo italiano restituiti, con rammarico, ma senza perplessità mi duole trovarmi solo membro di questo consesso, discordante dalla uniforme opinione, questa volta in senso contrario emessa anche nella *questione di diritto* dai miei illustri colleghi, dopo più maturo studio e discussione.

Se si trattasse di una quistione ordinaria e di lieve importanza, ben volentieri sopprimerei l'inutile mio dissenso, presumendomi nell'errore, ed inchinandomi all'autorità della maggioranza. Ma un tale contegno in una quistione di principî, che altamente interessa l'onor nazionale e la indipendenza del Governo nostro in faccia alle gravi reclamazioni di un potente Governo straniero, anzichè pruova di spirito conciliante e modesto, meriterebbe esser tacciato di pusillanimità, o almeno di stupida devozione alla causa del paese e della sua dignità.

Perciò, usando della facoltà che mi viene dal Regolamento interno del Consiglio, e che i colleghi stessi mi vollero riserbata, riassumo in questo mio voto particolare le principali ragioni, che m'indussero ad opinare nella *quistione di diritto* in modo diverso dalla maggioranza del Consiglio.

II.

Si è propagata in questi giorni, e ciò ch'è sorprendente, per opera specialmente degli organi officiosi del Governo italiano, la credenza che il Governo medesimo sia evidentemente nel torto; ch'esso abbia violato (benchè involontariamente) la bandiera e il territorio francese catturando i cinque briganti a bordo dell'*Aunis*, e che in conseguenza sia del pari evidente il buon diritto del Governo imperiale di Francia a reclamare la loro immediata restituzione e consegna.

Quanto a me consultati i principï del *diritto internazionale marittimo*, regolatori della materia; ponderato il valore e la significazione delle convenzioni diplomatiche in vigore tra la Francia e l'Italia con le norme direttive della interpretazione dei trattati; e da ultimo avuto riguardo ai giuridici effetti di cui può essere suscettiva l'*adesione prestata dal console francese* a quella cattura; non ho potuto accostarmi a tale credenza, e sento il dovere di persistere conscienziosamente nella opinione contraria.

È mio convincimento, che nel campo teorico de' principï universalmente riconosciuti il buon

diritto del Governo italiano raggiunga l'evidenza; che in quello del *diritto convenzionale* esistente con la Francia s' incontra una ben dubbiosa questione d' interpretazione, la cui soluzione in senso contrario alla pretensione del Governo francese sia imposta da considerazioni eminenti di reciproca nazionale indipendenza e sicurezza, e da altri non meno poderosi argomenti; e che nel caso speciale l' interpretazione siasi fatta con l'assentimento del rappresentante consolare della Francia, la quale perciò manchi di titolo a reclamare soddisfazione per qualunque menoma offesa, e non abbia altro diritto se non di fissare con opportuni negoziati il senso della controversa clausola pei casi avvenire.

III.

Dal punto di vista dei principî razionali del diritto delle genti ed anche dell'autorità degli usi generalmente invalsi tra le nazioni civili, sono verità elementari, le quali non hanno bisogno di dimostrazione, che il mare lungo le spiaggie detto *territoriale* alla distanza di una lega marittima o del tiro del cannone dal lido, e più specialmente ancora i *porti,* sono parte

integrante del *territorio della Nazione* della terra vicina; che l'impero e la giurisdizione di questa sovranità territoriale con egual titolo, legittimità e pienezza, si esercitano sulla terra che su queste parti del mare; che le leggi di polizia e di sicurezza essendo territoriali, egualmente che la giurisdizione criminale, le medesime si applicano a tutti i fatti che avvengono nei porti e nelle acque territoriali, e possono colpire tutte le persone che in esse entrano o si trovano a qualunque nazionalità appartengano; che in fine le *navi mercantili* entrate nei porti di altri Stati possono a ragione rassomigliarsi a *case sul lido* abitate da privati stranieri, e perciò soggette alle leggi e alle giurisdizioni del paese.

Questa è la dottrina insegnata dai padri della scienza del giure internazionale,[1] seguita con mirabile unanimità da' posteriori scrittori di tutti

[1] Grot., *De Jur. Bell. et Pac.*, lib. II, cap. 3, § 14, cap. 5, § 11.
Alberic. Gentil., *Advocatia Hispanica*, c. 8 et 14.
Puffendorff, *De Jure Naturae et Gent.*, lib. IX, capitolo 5, § 8.
Bynkerscoek, *Diss. de Dominio maris*, cap. 2 et 4.
Bodin, *de Republ.*, lib. I, cap. ultimo.
Louenius, *de Jure maritim.*, lib. I, cap. 4, § 5.
Volf, *De Jure nat. et gent.*
Coccejus, *ad Grot.*, loc. cit.

i paesi, [1] e nella Francia stessa professata da' suoi più reputati pubblicisti e giureconsnlti, [2] ed applicata senza contrasto dalla giurisprudenza dei suoi tribunali, come appresso vedremo.

[1] Vattel, lib. I, ch. 23, § 187 et suiv.
Azuni, *Droit marit.*, tom. I, ch. 2 et 3.
De Monteus, *Droit des Gens*, § 40 et suiv.
Hubner, *De la saisie des bâtiments neutres*, tom I, part I, ch. 3, § 5.
Lampredi, *Commercio dei popoli neutrali in tempo di guerra*, part. I, § 10.
Torga, *Ponderazioni marittime*, cap. 2.
Kluber, *Droit des Gens Modèrne de l'Europe*, vol. I, § 129 et suiv.
De Real, *Science du Gouvernement*, tom. 4, cap. 7, s. 1.
Heffter, *Droit International Public de l'Europe*, § 79, 5.
Schmalz, *Droit des Gens Européen*, liv. 8, ch. 8.
Wheaton, *Éléments de D. International*, vol. I, ch. 2, § 9.
Phillimore, *Commentaires upon International Laws*, vol. I, 348.
Richard Wildman, *Institutes of International Law*, vol. 1, ch. 3.
Travers. Twis., *The Law of Nations*, ch. 9, § 159.
Pinheiro-Ferreira, *Cours de Droit Public*, vol. II, pagine 197.
De Pando, *Elementos del Derecho International*, § 57, 82, 104.

[2] Ortolan, *Règles Internationales et Diplomatie de la Mer*, vol. I, ch. 8, 10, 13, 14.
Hélie Faustin, *Traité de l'Instruction criminelle*, vol. II, § 126.
Faelix, *Droit International Privé.*
De Cussy, *Causes Célèbres du Droit maritime des Nations*, vol. I, liv. 1, tit. II, § 40.
Massé, *Droit Commercial dans ses rapports, avec le Droit des Gens*, vol. I, 104, 116.

Ma poichè taluni pensano che sia teoria vagheggiata in Francia la *exterritorialità* dei legni *mercantili* francesi non solo in alto mare, ma benanche nei porti e nelle rade di altri paesi, anzichè riconoscerla come singolare tentativo di unico moderno scrittore, lo HAUTEFEUILLE, d'introdurre una innovazione senza precedenti nella dottrina e nel diritto positivo; giova porre in aperta luce i principî generalmente adottati in proposito dalla stessa moderna scuola francese, e sanzionati da solenni documenti della interna legislazione.

Lasciamo parlare per tutti glia ltri due insigni giureconsulti ed un dotto pubblicista e scrittore di Diritto marittimo; l'HÉLIE, Consigliere della Corte di Cassazione di Parigi, il Procuratore generale DUPIN, e l'oratore ufficiale della Marina francese.

Scrive il primo: " In quella parte del mare, che i pubblicisti a ragione hanno chiamato *territoriale,* perchè continua e prolunga il territorio al quale è assimilata, la sovranità della nazione si estende senza contestazione. La giurisdizione le appartiene dunque egualmente sulle acque medesime. In conseguenza i crimini ed i delitti, che vi siano commessi, sono considerati come commessi sullo stesso territorio, e sono giudicabili da tribunali stabiliti sul territorio.

" Una finzione considera bensì ogni mare come una porzione del territorio della nazione, a cui appartiene. Questa regola, che ha per iscopo di mantenere su ciascun vascello marinai e passeggieri sotto l'autorità e la giurisdizione del paese la cui bandiera li copre, è universalmente riconosciuta. Tuttavia sembra necessario nella sua applicazione fare una distinzione tra i vascelli da *guerra* ed i *legni di commercio.*

" Gli uni e gli altri, allorchè navigano in alto mare, debbono essere reputati continuazione del territorio nazionale. In conseguenza restano esclusivamente sottoposti alle leggi ed alla polizia della propria nazione. Essi mantengono la sua sovranità sul loro bordo; sono indipendenti da ogni giurisdizione straniera; non rilevano che da' loro giudici naturali.

" Ma è ancora lo stesso allorchè essi entrano nelle acque, che sono la proprietà di uno Stato straniero, come i *porti,* le rade, o il mare territoriale alla portata del cannone dalle coste? „

E dopo aver risposto affermativamente quanto ai *vascelli da guerra,* adducendone la speciale ragione, e sotto la espressa condizione che non esercitino *atti di ostilità,* così prosegue:

" La medesima soluzione si applica forse alle navi di commercio? Queste navi sono come quelle da guerra la continuazione del territorio

del quale portano la bandiera; ma non portano nel loro seno come queste ultime *una parte della forza pubblica del loro paese,* un corpo organizzato di funzionari; esse restano soggette alla sovranità del proprio paese, ma non lo rappresentano, non ne sono gli agenti. — Da ciò segue che codeste navi, benchè continuino ad essere rette dalle leggi del loro paese in ciò che concerne il loro regime interno, non sono sottratte all'azione della potestà pubblica del territorio, sul quale si trovano, per l'esecuzione delle leggi *di polizia e di sicurezza* che sono in vigore su questo territorio. È perciò che sono assoggettate alle perquisizioni doganali, e che esse debbono ricevere a bordo le guardie che vi ponga l'autorità straniera e prestarsi a tutti i provvedimenti di sorveglianza e di polizia che loro vengano imposti. [1] „

L'illustre Dupin nelle sue celebri conclusioni pronunziate all'udienza della Corte di Cassazione francese del 7 settembre 1832 nell'affare della nave sarda, *Carlo Alberto,* sul quale ritorneremo, professava le stesse massime: " Venghiamo ora (così esprimevasi) all'esame di quella finzione, che fa considerare i vascelli di una potenza come un prolungamento del

[1] Hélie Faustin, *Traité de l'Instruction criminelle,* vol. II, § 126.

suo territorio... Qui ancora noi saremo obbligati a dire che questa bella finzione produce il suo effetto in certi casi, per certi riguardi, ma che essa cessa quando non potrebbe prevalere che a spese della verità.

" Un vascello che naviga in alto mare, patrimonio comune di tutte le nazioni, quel vascello che viaggia a gonfie vele, porta con sè nell'Oceano una sovranità ambulatoria, momentanea, fuggitiva come il suo passaggio, e nondimeno incontestabile. Un vascello in tale situazione ha anche una specie di territorio a sè, un' atmosfera propria che intorno ha per misura la portata dei suoi cannoni. Ciò è tanto vero, che se una nave perseguitata da un' altra si rifugiasse entro siffatto raggio, sarebbe al coperto dall' aggressore, come se si trovasse in una rada o in un porto neutrale.

" Ma quando questo stesso vascello, che abbiamo considerato in alto mare, come se da sè solo costituisse tutta la nazione alla quale appartiene, approda ad un *porto,* ad una rada, ad una costa, o risale un fiume di altro Stato, esso non conserva più la stessa indipendenza e non può più elevare le stesse pretensioni alla sovranità. — Ciò che ad esso ne resta sarà modificato dalla *sovranità reale della terra,* e delle riconosciute sue dipendenze. Esso sarà alla sua volta, in rapporto col sovrano di questa terra,

come il vascello rifugiato al coperto da coloro che lo perseguitano, ma *sottoposto all'esame di chi lo riceve;* in una parola, non è più in casa sua, ma in casa altrui.

" In tale situazione, e se, per esempio, entra in *un porto* della Francia, esso sarà *come tutti gli stranieri,* obbligato ad *uniformarsi alle leggi di polizia e di sicurezza* (Codice civile, art. 3).

" Così il bastimento, che si trova nelle condizioni sopra enunciate, dovrà obbedire alle intimazioni che gli fossero fatte, sotto pena di esservi costretto con la forza; mostrare i suoi passaporti, soddisfare alle esigenze delle dogane, prestarsi a tutte le precauzioni stabilite contro la frode e il contrabbando e sopra tutto *astenersi da qualunque atto che importi pregiudizio od ostilità.* Altrimenti, se dal suo canto o da alcuno degl'individui del suo bordo si commettano attentati contro la sicurezza dello Stato che gli dà ospitalità, esso sarà soggetto a repressione senza poter allegare la sua estraneità.

" Per esempio, se marinai stranieri commettono delitti contro Francesi o le loro proprietà, essi saranno presi, *arrestati* e giudicati dai tribunali francesi, e secondo le leggi francesi. A più forte ragione, se si commetta un attentato qualunque contro la sicurezza dello Stato

francese i tribunali francesi saranno competenti per conoscerne. [1] „

Ascoltiamo ora l'Ortolan, il quale non è al certo poco tenero di estendere il più che sia possibile le prerogative e i privilegi della Marina francese, di cui fa parte.

" Le *navi mercantili,* equipaggiate da semplici cittadini per fini *puramente commerciali* e per interessi personali, non possono essere considerati che come l'abitazione mobile di Società particolari. Nè il loro capitano, nè gli ufficiali, nè alcun'altra persona dell'equipaggio rappresentano il Governo della nazione a cui appartengono; niuno di essi, propriamente parlando, è un agente investito di una parte della potestà pubblica. I *bastimenti da guerra* al contrario, armati dallo Stato medesimo per sua difesa, ne sono i rappresentanti all'estero; i loro comandanti ed ufficiali sono come delegati del potere esecutivo ed in parte ancora del *potere giudiziario* del proprio paese. Questi bastimenti debbono adunque partecipare pienamente alla indipendenza e alla sovranità della potenza che li arma; hanno diritto al rispetto e agli onori dovuti a questa sovranità: ciò riconoscono e comandano le leggi internazionali...

" Perciò solo che i *bastimenti di guerra* sono

[1] Dupin, *Requisitoires*, tom. I, pag. 483.

armati dal Governo di uno Stato indipendente, che essi appartengono a codesto Governo, che i loro comandanti ed ufficiali ne sono pubblici funzionarî e ne esercitano l'autorità esecutiva, ed in certi punti anche l' *autorità giudiziaria,* infine che ogni individuo del loro equipaggio senza distinzione di grado è un agente della forza pubblica, tali bastimenti, personificati, sono una porzione di questo Governo e debbono essere al pari di esso indipendenti e rispettati. Perciò, qualunque sia il luogo ove essi si trovano, qualunque persona al mondo, straniera al Governo cui essi appartengono, non ha il dritto d'immischiarsi per nulla in ciò che succede al loro bordo, ed ancor meno di penetrarvi per forza. „

E dopo aver soggiunto che siffatta regola metaforicamente si è tradotta nel diritto di *exterritorialità* delle navi da guerra, e riferite in tal senso le parole dell'Hubner, prosegue ancora: " Non di meno certi altri scrittori, come Lampredi, [1] Azuni, [2] Schmalz [3] respingono la massima, perchè non ammettono per le stesse

[1] Lampredi, *Del commercio dei popoli neutrali in tempo di guerra*, part. I, § 10, pag. 140.

[1] Azuni, *Diritto marittimo dell' Europa*, cap. 3°, articolo 7, § 2.

[3] Schmalz, *Droit des Gens Européen*, liv. VIII, chap. 2, pag. 284.

navi da guerra l'inviolabilità in tutti i tempi ed in tutti i luoghi, che in quella massima si contiene.

" Il signor Pinheiro-Ferreira si esprime a tal riguardo ne' seguenti termini: " Dopo di avere assimilato la casa dell'ambasciatore al territorio del suo paese, essi (i pubblicisti) hanno creduto e con maggior ragione, convien confessarlo, che anche i vascelli da guerra dovessero considerarsi come porzioni distaccate dal territorio al quale appartengono, e che in conseguenza allorchè stazionano in un porto straniero i malfattori del paese debbono trovare al loro bordo un asilo altrettanto inviolabile che nella casa dell'ambasciatore, e nel paese stesso, al quale codesti vascelli appartengono. Questa applicazione della loro chimerica finzione a vascelli da guerra, è ancora più spoglia di ragione, che allorquando si tratta della casa e degli equipaggi dell'ambasciatore. [1]

" È forza riconoscere col pubblicista teorico, di cui abbiamo citato le parole, che l'assimilazione da lui citata, com'è generalmente formulata, non è che una pura finzione, e se vuolsi una finzione chimerica. Senza dubbio non è vero che una nave qualunque, sia una parte

[1] Pinheiro-Ferreira, *Com. de droit public.*, vol. II, art. 18, § 50, pag. 197.

del territorio della nazione a cui essa appartiene; non è vero che coloro i quali si trovano sulla nave siano su questo territorio, nè che i fatti i quali avvengono a bordo della nave siano avvenuti sul territorio medesimo. Tutto ciò non è vero: se lo si dice è per metafora, per figura di linguaggio; e questa figura, lungi dal poter servire di ragione giustificativa della regola, ha bisogno ella stessa di essere giustificata.

" Ciò che è vero è che la nave è un'abitazione fluttuante con una popolazione sommessa alle leggi ed al Governo dello Stato di cui la nave ha la nazionalità, e sotto la protezione di questo Stato. Ciò ch'è vero è che se la nave è da guerra, è altresì una fortezza mobile che porta nel suo seno una porzione della stessa forza pubblica di quello Stato, ufficiali ed un equipaggio, che tutti insieme formano un corpo organizzato di funzionari e di agenti militari o amministrativi della nazione.

" Ciò posto, se la nave è in alto mare, sia pure da guerra o di commercio, poco importa, niuno Stato straniero ha il diritto di ingerirsi punto nel suo regime interno od esterno, di darle ordini o proibizioni, di sottometterla ad una qualsivoglia autorità o giurisdizione straniera: essa è collocata unicamente sotto l'impero delle leggi ed il Governo del paese che la copre della sua nazionalità... E ciò per una ragione senza

replica, perchè l'alto mare non è sotto il dominio o l'impero di alcun popolo, e gli Stati sovrani sono totalmente indipendenti gli uni dagli altri.

" Ma se la nave arriva nelle acque, che sono la proprietà di uno Stato straniero come i porti e le rade, o in acque sottomesse all'impero ed alla giurisdizione di uno Stato straniero, come il mare territoriale alla portata del cannone dalle coste, allora sorge un conflitto di potere e di sovranità. La nave con tutta la sua gente passa *sotto l'impero delle leggi di polizia e di sicurezza, e sotto la giurisdizione* del paese di cui occupa le acque; ovvero per tutto ciò che accade sul suo bordo rimane esclusivamente sotto le autorità e le giurisdizioni del suo paese?

" Delle due sovranità, quella delle acque ove la nave si trova, e quella del paese ove la nave appartiene, quale la reggerà?

" In ciò è tutta la questione ridotta alla sua vera e più semplice espressione.

" Se trattasi di *navi da guerra,* le costumanze internazionali sono costanti: codeste navi sono regolate unicamente dalla sovranità del loro paese; le leggi, le autorità, le giurisdizioni dello Stato nelle cui acque trovansi, restano estranee alle medesime. Queste costumanze sono fondate in ragione, possono essere difese dal punto di vista teorico; o meritano il biasimo

di che taluni vorrebbero colpirle, e le restrizioni che altri si sforzano di apportarvi?

" La *nave da guerra* portando nel suo seno una *parte della forza pubblica dello Stato* a cui essa appartiene, un corpo organizzato di funzionari ed agenti di questa forza nell'ordine amministrativo e nell'*ordine militare,* il sottomettere questa nave ed il *corpo organizzato* che essa porta, alle leggi e all'autorità del paese nelle cui acque essa entra, sarebbe veramente sottomettere una delle due forze all'altra, e rendere quindi impossibili le relazioni marittime tra nazione e nazione per mezzo di bastimenti dello Stato. O si deve rinunziare a tali relazioni, od ammetterle con le *condizioni indispensabili* per mantenere ad ogni Stato sovrano la sua indipendenza.

" Lo Stato proprietario del porto o della rada, avendo motivi per uscire dalle regole ordinarie e pacifiche del diritto delle genti, può interdire a' bastimenti da guerra di altra nazione l'ingresso nelle sue acque, sorvegliarli se crede pericolosa la loro presenza, o loro ingiungere di uscirne...; ma finchè li riceve, deve in essi rispettare la sovranità straniera di cui sono una emanazione; per conseguenza non può avere la pretensione di reggere le persone che si trovano a bordo di essi ed i fatti che ivi avvengono, nè di esercitare sul loro bordo atti di potere e di sovranità.

" Le conseguenze di questa pratica, che il PINHEIRO-FERREIRA riguarda come irragionevoli, quelle cioè relative all'asilo che i malfattori del paese trovassero a bordo, appartengono ad una materia che tratteremo appresso più minutamente. Ma fin da ora facciamo osservare che giammai il comandante di una nave da guerra non applicherà il BENEFIZIO della EXTERRITORIALITÀ del suo bastimento in favore dei *malfattori* del *paese,* non meno che l'ambasciatore l'exterritorialità della sua casa e de' suoi equipaggi; e che nel caso in cui certi delinquenti fossero pervenuti a rifugiarsi al suo bordo, esistono regole internazionali per la loro espulsione dalla nave, o per la loro estradizione. In una parola, l'inviolabilità dovuta alle navi da guerra come ad una fortezza galleggiante dello Stato che le ha armate, come ad un corpo organizzato della forza pubblica di questo Stato, questa inviolabilità non trae dietro di sè la irresponsabilità degli ufficiali che comandano tali navi.

" Ma ciò che abbiamo detto de'bastimenti di commercio, può dirsi di simili bastimenti, che dovunque si trovano, sono la continuazione del territorio della nazione di cui portano la bandiera, ed a cui i cittadini appartengono? Alcuni sembra che dicano di sì; molti restringono la massima e le sue conseguenze al solo

caso in cui il legno mercantile voga in alto mare.

" In vero se in questo ultimo caso la verità della massima è un corollario evidente della libertà dei mari, essa non può più ricevere una applicazione così ampia, tostochè la nave mercantile entra al di qua de' confini marittimi di una potenza straniera, non potendo più godere di una piena ed intera inviolabilità. Le perquisizioni della dogana, alle quali è assoggettata, le guardie doganali che lo straniero pone al suo bordo, costituiscono già una violazione del territorio, ed il territorio è inviolabile.

" Noi crediamo infatti che le navi da commercio non essendo bastimenti dello Stato, nè portando nel loro seno *una parte della forza pubblica del loro paese, un corpo organizzato di funzionari od agenti militari o amministrativi,* tostochè entrano nelle acque di un popolo straniero, il conflitto da sovranità a sovranità, di cui abbiamo parlato quanto a' bastimenti da guerra, non esiste rispetto ad essi in egual grado. La sovranità del paese nelle cui acque si trovano, non incontra direttamente sul loro bordo come punto di fermata e come garantia internazionale, la sovranità del proprio loro paese. Donde segue che codeste navi particolari, sebbene per quanto concerne esclusivamente il loro regime interno rimangano governate dalle leggi

del loro paese, *non potrebbbero essere sottratte intieramente all'azione della potestà pubblica nel territorio sul quale si trovano, per l'esecuzione delle leggi di polizia e di sicurezza e di altre leggi generali* di simil natura imperanti su questo territorio. [1] „

In conformità di questi principî lo stesso scrittore francese nell'esporre la dottrina intorno alla giurisprudenza internazionale rispetto ai commessi a bordo delle navi, che si trovino non già in alto mare, ma in una rada o in *porto* straniero, riconosce che se trattasi di *bastimenti da guerra* i loro comandanti debbono in tutti i casi riserbarne ai tribunali del loro paese la cognizione e la repressione; e le autorità del *porto* o della rada non hanno alcun diritto di venire a bordo per fare alcun atto di *polizia,* di *arresto,* di giurisdizione qualunque, ancorchè le parti offese siano persone della terra vicina o ne sia anche derivato disordine e turbamento della quiete pubblica nel porto. Che se poi trattasi di *bastimenti mercantili,* allora secondo le regole osservate in Francia, convenga escludere l'ingerenza dell'autorità locale del porto da' soli atti che riguardano l'interna disciplina della nave ed anche dai reati commessi tra persone

[1] Ortolan, *Règles intérnationales et diplomatie de la mer*, vol. I, ch. 10.

del medesimo equipaggio, senza che sia stata compromessa la tranquillità del porto; ma relativamente alle offese commesse ancorchè a bordo contro persone estranee all'equipaggio; o ad uomini non appartenenti allo stesso equipaggio; od anche tra persone dello stesso equipaggio, se la tranquillità del porto ne fu compromessa. " La protezione accordata alle navi nei *porti* non potrà far cessare l'esercizio della *giurisdizione territoriale* per tutto ciò che tocca agli interessi dello Stato; e quindi la nave ammessa in un *porto* di uno Stato di pien diritto sia sottoposta alle leggi di polizia del luogo ov'è ricevuta; le persone dell'equipaggio siano giudicabili dai tribunali del paese pei delitti commessi anche a bordo contro persone estranee all'equipaggio, egualmente che per le *convenzioni civili* che potessero con esse aver luogo; in una parola che la giurisdizione territoriale sia posta fuori d'ogni dubbio. Per tutti i fatti che, secondo le convenzioni, gli usi, o i principii innanzi esposti, rientrano nelle attribuzioni delle autorità locali, quest'autorità ha non solamente il *diritto di giurisdizione,* ma altresì quello di *polizia.* Essa può nelle forme legali del paese *trasportarsi a bordo della nave di commercio,* e per quanto concerne i fatti in quistione, farvi tutte le ricerche, interrogatorî e *catture* necessarie. Ma è un dovere del diritto delle genti

per siffatta autorità, dare avviso preventivo di tali operazioni al console o al comandante investito della polizia nazionale del bastimento, acciò possa assistervi e vegliare se lo stimasse necessario. [1] „

Passando infine ad applicare i medesimi principî all'*asilo* che possono trovare i malfattori di un paese sulle navi straniere, lo scrittore distingue similmente le navi da guerra e quelle di commercio. " Le navi da guerra essendo sottratte ad ogni autorità straniera egualmente nelle acque territoriali di un altro Stato che in alto mare, le autorità locali non possono nè perseguitare a bordo delle medesime gl'individui che ivi si trovano rifugiati, nè fare alcun atto di potere per arrestarveli. Esse non hanno che la via del reclamo; se il capitano dichiara che le persone realmente non sono a bordo, ciò deve bastare: e se, anche riconoscendo che vi si trovano, ricusa di farneli uscire, non rimane all'autorità locale che il ricorso alle negoziazioni diplomatiche e alla domanda di estradizione da Governo a Governo.

Rispetto alle *navi di commercio,* sappiamo che quando trovansi nelle acque territoriali di uno Stato straniero, non sono esenti dalla *polizia* e dalla *giurisdizione* locale che per i soli fatti

[1] Ortolan, vol. I, ch. 12.

avvenuti a bordo, i quali non interessano nè la tranquillità del *porto,* nè le persone estranee all'equipaggio. Per tutti gli altri fatti esse restano sottoposte a questa *polizia* ed a *questa giurisdizione.* Donde segue che l'autorità locale ha il diritto di trasportare su queste navi; di perseguitarvi, ricercarvi, ed *arrestarvi* le persone, che si fossero rendute colpevoli sia a terra, sia anche a bordo, di fatti di competenza della giustizia territoriale: salvo l'obbligo di buon provvedimento, che a nostro avviso debba essere sempre osservato, *per quanto sia possibile,* di dare avviso preventivo di questa visita al console o al vice-console, ovvero in rada al comandante delle forze navali militari, dal quale dipende la nave mercantile in quistione. [1] „

Queste sono le dottrine professate in Francia, anche da parte degli scrittori più propensi ad esagerare le immunità marittime e le progative de' comandanti delle navi, ed a restringere l'autorità della giurisdizione territoriale.

Del resto esse presso i nostri vicini sono fondate sovra documenti di legislazione positiva e confortate dalla giurisprudenza.

Fra i primi vogliono annoverarsi un avviso del Consiglio di Stato francese del 20 no-

[1] Ortolan, vol. I, ch. 14.

vembre 1806, [1] e gli articoli 22 e 23 dell'Ordinanza del 29 ottobre 1833 riguardante i rapporti dei Consoli con la Marina mercantile. [2]

[1] Eccone il testo: " Considerando che un bastimento neutrale non può essere indefinitamente considerato come luogo neutro; e che la protezione che gli è accordata nei *porti* francesi non potrebbe far cessare la *giurisdizione territoriale* per tutto ciò che tocca agli interessi dello Stato: che perciò il bastimento neutrale ammesso in un porto dello Stato *è di pien diritto sottomesso alle leggi di polizia che reggono il luogo ov'esso è ricevuto;* che le persone del suo equipaggio sono egualmente giudicabili dai tribunali del paese pei delitti ch'essi commettono, anche a bordo, verso persone estranee all'equipaggio, del pari che per *convenzioni civili* fatte con esse: ma che se fin qui la giurisdizione territoriale è fuori dubbio, non è a dirsi lo stesso circa i delitti che si commettono a bordo del bastimento neutrale da parte di un uomo del suo equipaggio verso altro dello stesso equipaggio; che in tal caso i diritti della potenza neutrale debbono essere rispettati come se si trattasse della disciplina interna della nave, nella quale l'autorità locale non deve punto immischiarsi, quante volte il suo soccorso non è reclamato, o la tranquillità del porto non è compromessa. È d'avviso che siffatta distinzione conforme agli usi, è la sola regola che convenga seguire in questa materia, ecc. „

[2] Art. 22. — " Allorchè vie di fatto, delitti o crimini siano stati commessi a bordo di una nave francese in rada o in un PORTO, da un uomo dell'equipaggio verso un uomo dello stesso equipaggio o di altro bastimento francese, il Console reclamerà contro qualunque tentativo che potesse fare l'autorità locale di conoscerne,

Nè scarsi sono gli esempi della giurisprudenza francese, tra i quali suole specialmente citarsi il giudicato della Corte di Bordeaux del 31 gennaio 1838 nell'affare del bastimento americano l'*Elisabetta*. [1] Rammenteremo più tardi quelli del *Carlo Alberto* e della *Gulnara*.

Prima di passar oltre e di conchiudere questa esposizione di principî gioverà porre mente anche una volta alla causa essenziale della distinzione fin qui fatta tra i legni da guerra ed i legni mercantili. Abbiamo veduto che essa non riposa veramente nella chimerica finzione della exterritorialità, almeno per quanto riguarda il mantenimento a bordo delle navi da guerra della giurisdizione dello Stato di cui portano la bandiera, e la conseguente loro esenzione dalla

fuori del caso in cui la tranquillità del porto fosse stata compromessa dall'avvenimento. Egli invocherà la reciprocità dei principii riconosciuti in Francia, con l'atto del 20 novembre 1806, e farà le pratiche necessarie per ottenere che la cognizione dell'affare gli sia rinviata, per farlo ulteriormente giudicare secondo le leggi francesi. „

Art. 23. — " Allorchè gli uomini di un equipaggio francese si saranno renduti colpevoli di vie di fatto, delitti e crimini, fuori della nave o anche a bordo, ma verso persone estranee all'equipaggio; se l'autorità locale li *arresta*, o proceda contro essi, il Console farà le pratiche necessarie acciò i Francesi così arrestati siano trattati con umanità, difesi ed imparzialmente giudicati. „

[1] De Villèneuve et Cai, 1838, 2, 38.

giurisdizione territoriale de' porti ne' quali siano ancorate, sono questi effetti importantissimi che non derivano da quella metaforica espressione, bensì dal fatto della *reale esistenza a bordo delle navi da guerra di un Comando militare, di un corpo militarmente organizzato di una parte della forza pubblica dello Stato* a cui quelle navi appartengono onde sorge il confiitto tra due *sovranità,* tra due eguali *ordini di pubbliche podestà.* In altri termini, come allorchè si accorda il passaggio attraverso il territorio di uno Stato ad un Corpo militare di altro Stato, questo corpo conserva l'esercizio della propria giurisdizione, ancorchè si trovi in territorio altrui, e non soggiace alla giurisdizione territoriale; molti scrittori applicarono l'identico concetto al caso di un bastimento armato in guerra, e porta a bordo effettivamente un corpo militarmente organizzato e comandato, allorchè si trovi nel porto di una nazione straniera. Si avverta però che da un tal punto di vista anche pei *legni da guerra* il mantenimento della propria giurisdizione e l'esecuzione della giurisdizione territoriale sono conseguenze dell'effettivo stato in cui esse siano, di essere *militarmente comandate,* e perciò dove accidentalmente manchi il fatto che è causa giuridica di quel privilegio giurisdizionale, il privilegio stesso che n'è l'effetto deve necessariamente venir meno.

Confermerò questa osservazione con le dottrine dell'Azuni e del Lampredi.

" L'azione di questa giurisdizione (così il primo) in qualunque guisa si supponga esercitata sopra un *vascello da guerra,* non è fondata sul diritto del *territorio,* ma sulla *natura del comando militare* che si esercita a bordo. Questo comando conserva l'integrità e l'uso della sua forza, quante volte il sovrano del *porto* consente a ricevere un vascello da guerra come tale, senza questa continuazione del potere militare, sarebbe impossibile governare l'equipaggio del bastimento e mantenere la disciplina nella sua guarnigione. L'esercizio di questo potere in tutta la sua estensione nell'interno della nave è dunque una conseguenza necessaria dell'asilo ad essa accordato, senza esser un diritto proprio al comandante del vascello, *e meno ancora un diritto del territorio.* [1] „

Scrive l'altro: " Si è conchiuso che il vascello da guerra debba essere territorio del sovrano di cui porta la bandiera, poichè quello nel cui *porto* si trova non potrebbe permettere l'esercizio di una giurisdizione straniera ne' suoi propri Stati. Ma questa difficoltà sparirà ben tosto ove facciasi attenzione che quegli atti di

[1] Azuni, *Droit maritime de l'Europe,* tom. I, ch. 3, art. 7.

potere non sono fondati sulla giurisdizione *territoriale,* ma sulla natura del *comando militare,* che si reputa dovere rimanere intatto e in tutta la sua forza, allorchè un principe acconsente che una o più navi da guerra entrino ne' suoi porti. [1] „

Fermato così che gli effetti *giurisdizionali* non derivano rispetto alle *navi da guerra* che in quanto esse effettivamente ed in atto contengono sul loro bordo *corpi militarmente organizzati* e comandati, [2] non ci rimaneva che esaminare se ne' bastimenti a vapore mercantili appartenenti a privati individui o compagnie il solo fatto che essi prestano servizio per le *corrispondenze postali* tra varii paesi, o siano

[1] Lampredi, part. I, § 10, pag. 143.

[2] Questa dottrina è ormai così prevalente ed accettata anche in Francia, che il più recente scrittore francese sulla materia, il Cuuchy, la cui opera meritò nello, scorso anno di essere coronata dall'Accademia delle scienze morali e politiche; in essa ha scritto confutando l' Hautefeuille:

" La territorialità delle navi si riduce ad una finzione del diritto delle genti secondario. Ma una finzione legale non si stabilisce che con una disposizione formale della legge, e non ha effetti che nei limiti e sotto le condizioni fissate dallo stesso legislatore... Quanto a' *bastimenti da guerra* non vi ha bisogno di cotesta finzione per giustificare, a bordo di *bastimento dello Stato*, l'esercizio della giurisdizione del Sovrano che li comanda per mezzo de' suoi delegati. Una *Squadra mi-*

anche precipuamente destinati al servizio medesimo, costituisca un titolo d'immunità o di esenzione dalla giurisdizione al cospetto dei principii del dritto internazionale. Ma tale pretensione non solamente non potrebbe essere giustificata, ma neanche fu mai elevata. Gli uni si restringono a circondare della inviolabilità della fede pubblica le corrispondenze ed i plichi postali. Ma il bastimento non cessa di essere qual'è, per la sua propria natura, legno privato e mercantile, se non appartiene allo Stato, e non è addetto al servizio della marina militare dello Stato. Il *Trent,* vapore postale inglese, a bordo del quale il legno da guerra americano il *St. Giacinto* nello scorso

litare è un corpo di armata, cioè la rappresentazione diretta e vivente della sovranità, in ciò che concerne la guerra. Questo carattere la segue in tutti i luoghi; dovunque staziona un legno da guerra è presente il Sovrano ne' suoi delegati. Vi ha in ciò qualche cosa che rassomiglia alla inviolabilità degli ambasciatori, il cui principio certamente non deriva dalla *giurisdizione territoriale*, sacro patto tacitamente conchiuso fra tutti i popoli del mondo incivilito. „

Canches, *Le droit maritime international, consideré dans ses origines, et dans ses rapports avec les progrès de la civilisation;* ouvrage couronné par l'Académie des Sciences morales et politiques; tom. II, liv. 2, ch. 4, art. 2. En quoi le navire peut être assimilé au territoire. (Paris, 1862, chez Grillammi).

anno si permise di catturare i sigg. Masson e Slidel commissarii degli Stati del Nord nel tragitto dall'Avana a St. Tommaso, diede luogo a gravi e ben note controversie; ma se la cattura fu riconosciuta illegale per essere stata eseguita in acque territoriali spagnuole ed inglesi e perciò sempre neutrali, per non essere i catturati *militari in servizio del nemico,* e per non essersi il legno assoggettato ad un regolare giudizio di preda; niuno pretese mai fondare l'illegalità della cattura medesima sulla destinazione postale del *Trent* e lo stesso *Morning-Post,* che energicamente e con autorevoli ragioni propugnava l'assunto della illegalità di questo arresto, ammetteva però, che, " quantunque il *Trent* fosse legno postale, ciò non lo faceva uscire dalla classe dei *bastimenti di commercio.* [1] "

Pertanto rimanendo sempre nel campo dei principii e degli usi internazionali, e prima di discendere all'analisi di speciali *Trattati,* è mestieri riconoscere che anche i legni postali stranieri entrando nei *porti* italiani si assoggettano, come ogni altra nave mercantile, alle leggi di polizia e di sicurezza e alla giurisdizione territoriale, e che con pienissimo diritto le autorità italiane possono visitarli ed arrestare a

[1] *Morning-Post,* 28 novembre 1862.

bordo dei medesimi delinquenti italiani, o altrimenti giudicabili dalla giustizia del paese.

Dirò di più. Se un capitano di simili legni nei nostri porti scientemente tiene a bordo o occulta malfattori del paese condannati a pene criminali, o sottoposti ad ordini di arresto per reati punibili con tali pene, ben può affermarsi che egli commette sul nostro territorio il reato preveduto dall'art. 285 del nostro Codice penale, soggetto alla pena del carcere estensibile a due anni; [1] e che in conseguenza, lungi dal potere invocare alcuna immunità per l'imputato indebitamente accolto nel suo bastimento, egli stesso sarebbe incorso con quel fatto nella responsabilità penale in faccia alle nostre leggi, le quali come leggi di polizia e di sicurezza sarebbero applicabili verso la sua persona e il suo legno.

Conchiudo questa prima parte del mio parere compendiando le precedenti dimostrazioni dottrinali nelle proposizioni seguenti:

1° " quando i *bastimenti di commercio* si trovano nei *porti* e nelle acque di uno Stato stra-

[1] Art. 285 del Cod. penale — " Coloro che avranno occultato, o fatto occultare persone, sapendo che queste aveano commesso un reato, punibile con pene criminali, saranno puniti col carcere estensibile a due anni. „

" Questa disposizione però ha soltanto luogo, quando si tratti di persone condannate, o contro cui siasi rilasciato ordine d'arresto per reati punibili con le pene anzidette. „

niero, essi sono sottoposti alla *giurisdizione territoriale, alle leggi di polizia* e di *sicurezza* imperanti nel *paese,* alle visite, ricerche e *catture* che debbano eseguirsi dalle autorità locali di bordo, e in fine alla competenza dei Tribunali del vicino territorio, eccettuata soltanto la cognizione dei fatti interni disciplinari e dei reati tra persone dell'equipaggio senza che sia turbata la tranquillità del porto;

2° " Le stesse regole si applicano benanche ai *bastimenti postali,* quando non siano veri legni della Marina militare dello Stato;

3° " Al contrario sui *bastimenti da guerra* anche nei porti e nelle acque territoriali degli altri Stati, si esercita la giurisdizione della nazione a cui appartengono, con la loro esenzione dalla giurisdizione territoriale del porto; ma ciò dipende dall'autorità implicitamente conservata al *Comando Militare* esistente a bordo di tali bastimenti, ed in quanto effettivamente ed in atto esistano in essi una vera *organizzazione* e un *comando militare;*

4° " Non è lecito ai comandanti di *bastimenti* da guerra accordare asilo e ricetto a bordo dei medesimi ai malfattori del paese, specialmente se macchiati di atroci delitti comuni; e se lo facessero, violerebbero il diritto delle genti, e ne sarebbero responsabili col mezzo di reclami diplomatici verso il Governo da cui dipendono;

5° " I Comandanti di *bastimenti da guerra*, allorchè abbiano ricevuto a bordo codesti malfattori perseguitati dalla giustizia del paese, e specialmente se furono ingannati o sorpresi ed ignoravano l'esser loro; hanno diritto, e quindi ancora in certi casi il morale dovere della *espulsione* dei medesimi dai bastimenti anzidetti senza l'assoluta necessità di ricorrersi fra Governo e Governo alla domanda ed al procedimente dell'estradizione; [1]

6° " I Capitani de' *bastimenti mercantili*, ancorchè *postali*, laddove scientemente ricevano al loro bordo simili malfattori condannati a pene criminali, o colpiti da ordini di arresto per crimini, si rendono colpevoli di reato anche punibile nel territorio cui i malviventi appartenn-

[1] " Se le persone in questione siansi rifugiate a bordo della nave (*da guerra*) all' insaputa del comandante, egli ha il diritto incontrastabile di rinviarle e farle scendere a terra. Anche quando il comandante abbia consentito a ricevere il rifugiato, se il suo consenso non è stato ottenuto che per essere stata a lui nascosta o alterata la verità dei fatti, p. es.: se colui per essere ri vuto a bordo erasi presentato come inquisito o cond. nnato politico, mentre lo era *per delitti comuni*, il coman lante conserva ognora il diritto di rinviarli appena scopra la verità.

" Dicasi lo stesso, se la presenza de' rifugiati può turbare l'ordine o la tranquillità della sua nave, o siavi qualunque necessità che questa presenza cessi pel bene del servizio... bisogna ben guardarsi dal confondere

gono; e questi ultimi incontrastabilmente possono essere dalla giurisdizione locale del porto *arrestati* anche a bordo della nave straniera che vi si trova. „

IV.

L'applicabilità di queste massime alla cattura eseguita sull'*Aunis* è di per sè manifesta.

Non è conteso che l'*Aunis* come legno di privata proprietà di una Compagnia commerciale francese, di sua natura sia un *bastimento di commercio,* benchè addetto al servizio *postale* nel Mediterraneo.

Non è conteso, che appunto per la sua destinazione affatto privata l'*Aunis* non abbia a bordo alcun *corpo* o *comando militare.*

È un fatto deplorabile che sul legno medesimo ebbero ammessione ed asilo con passa-

questo *diritto di espulsione*, col *diritto di estradizione*, benchè in fatto conducano ad un simile risultato, l'espulsione dal territorio differisce essenzialmente dalla *estradizione.* Col primo di tali atti il Governo di un paese fa semplicemente uscire uno straniero dal suo territorio, senza inquietarsi di ciò che avverrà di lui. Col secondo il Governo si fa l'ausiliario della giustizia penale di uno Stato straniero, arresta il condannato o prevenuto, e lo consegna all'autorità straniera. Il potere di cui è investito il comandante sul suo bordo basta pel primo di tali atti; sarebbe insufficiente per l'estradizione propriamente detta. „ (Ortolan, vol. I, ch. 14).

porto del Governo ponteficio e col *visto* della Cancelleria della Legazione francese in Roma Cipriano La Gala e quattro suoi compagni, ricoperti di assassinii e di grassazioni senza numero, com'era notorio non solo in Francia ed in Italia, ma in tutta l'Europa, vedendosi i loro nomi e le loro nefande gesta quotidianamente annunziate su tutti i giornali da quasi tre anni.

È un fatto che due di essi, già chiusi nei bagni per antiche scelleratezze, e di là evasi, sono sotto il peso di quelle condanne, oltre le nuove innumerevoli accuse; e tutti sono colpiti da regolari mandati di cattura delle autorità giudiziarie competenti.

È certo adunque, che essendo entrato l'*Aunis* nel porto di Genova, e così sotto l'azione della giurisdizione territoriale, questa era in diritto di far eseguire que' mandati di cattura anche a bordo del bastimento anzidetto, secondo i principii e gli usi del diritto internazionale marittimo.

Su questa disamina abbiamo voluto deliberatamente omettere ogni richiamo di un altro principio, in forza del quale gli stessi *legni da guerra* non altrimenti possono godere della giurisdizionale immunità, se non in quanto si astengano da atti ostili e *pregiudizievoli* agli abitanti ed alla sicurezza pubblica delle piazze. Questo principio, invocato nel 1832 dal Procurator gene-

rale, DUPIN, e dalla Corte di Cassazione di Francia, per legittimare non solo l'arresto eseguito dalle autorità francesi a bordo del battello a vapore sardo il *Carlo Alberto* di alcuni de' seguaci della duchessa di Berry imputati di cospirazione contro lo Stato, ma propriamente la *cattura di quel legno,* fu reputata di tanta efficacia, da far negare anche il benefizio derivante dal fatto del suo *approdo forzato* per naufragio, e non già *volontario* alla spiaggia ove il legno e i passeggieri erano stati arrestati — " Ogni bandiera (così favellava in quell'occasione il DUPIN) di una nazione neutrale od amica deve essere rispettata, ma a condizione di restare amica o neutrale, e non già di servirsi delle false apparenze di neutralità o di amicizia per nuocere più facilmente e con impunità... Un diritto di repressione (poichè è il diritto di naturale difesa) esisterà in profitto di ogni nazione, presso la quale una nave sotto qualsivoglia bandiera, portasse dei rinforzi ad una guerra civile, riconducesse dei banditi, cercasse d'introdurre cospiratori destinati a portare turbolenze e devastazioni nel suo seno. In questi casi e in altri simili non sarebbe una derisione allegare che il bastimento sardo portasse una bandiera neutrale od anche *amica?* Amica di chi, se vi piace? Amica della Francia o amica dei nemici della Francia? Solo una inchiesta

severa, ordinata dal Governo francese, potrebbe con imparzialità porre in chiaro la condotta serbata dalle autorità romane, non che dall'*Aunis* e dagli altri legni postali francesi, i quali nei loro periodici viaggi tra Marsiglia e Civitavecchia hanno con imperdonabile facilità consentito parecchie volte a servire di mezzi di trasporto non solamente a cospiratori borbonici, ma a capi del brigantaggio nelle provincie napolitane, e conseguentemente a mantenere in quella parte del Regno d'Italia una costante minaccia e perturbazione alla pubblica sicurezza.

Il caso che altra volta venne sottoposto all'esame di questo Consiglio del Contenzioso diplomatico ne è già una prova. Ma se un'inchiesta venisse accordata dalla Francia, logicamente diverrebbe prematuro qualunque giudizio sulla quistione dell'immunità cui pretende l'*Aunis,* sino a che non se ne conoscano i risultamenti.

Quando si pensa alle funestissime conseguenze del mantenimento e dell'incoraggiamento del brigantaggio nel Mezzogiorno, nella penisola italiana, alle orribili calamità cui quelle popolazioni sono in preda, ai penosi sacrifizi che ciò costa al prode esercito italiano, alleato e compagno del glorioso esercito francese; ogni aiuto diretto o indiretto a fautori di quell'infame macello di vite umane (e tale sarebbe la concessione di un asilo sopra bastimenti, che si reputassero invio-

labili [1]) assume gravità eccezionale e carattere odiosissimo. Il Governo imperiale, ne' suoi sentimenti di moralità e di umanità, quando fosse accertato che alcuno de' legni mercantili o postali francesi non fosse rimasto affatto estraneo alla prestazione di tali aiuti, certamente anzichè coprirli della sua alta protezione, dovrebbe reputarli incorsi nella sua indignazione e lasciarli sotto il peso della loro responsabilità.

V.

Passando ora al *diritto convenzionale* esistente tra la Francia e l'Italia, può dirsi dimostrato chiaramente che queste due nazioni abbiano inteso co' loro recenti trattati di cancellare i principî fin qui esposti del Diritto delle genti universalmente osservati, e d'introdurre un diritto nuovo, eccezionale e senza esempio?

[1] " Non vi è differenza (scriveva il Beccaria) tra l'impunità e gli asili: e poichè il miglior mezzo di arrestare il delitto è la prospettiva di un castigo certo ed inevitabile, gli asili che offrono un rifugio contro l'azione delle leggi, invitano al delitto ben più che le pene non ne trattengono, tostochè vi è speranza di sottrarsene, e di evitarne... La persuasione di non trovare alcun luogo, ove il delitto possa restare impunito, sarebbe il più efficace mezzo di prevenirlo. „

L'Italia ha convenzioni *postali* e *consolari* con la Gran Bretagna e con quasi tutte le potenze di Europa. Non ve ne ha alcuna, in cui prima si fosse stipulato con qualunque altro Governo amico quello che si pretenderebbe essersi stipulato con la Francia.

Questa sola osservazione dovrebbe bastare a metterci in guardia contro la supposta chiarezza ed evidenza delle convenzioni, e persuaderci che non può essere quistione di semplice esecuzione, ma d'interpretazione.

Nelle sue prime comunicazioni il Governo francese non invocò che la *Convenzione consolare* del 26 luglio 1862: solamente più tardi ricorse ancora alla *Convenzione postale* stipulata tra la Sardegna e la Francia nel 4 settembre 1860; e pure questa si vorrebbe far credere come la più favorevole all'assunto del Gabinetto imperiale.

Trascriviamo gli art. VI e VII di questa Convenzione postale, che è la più antica di data:

" VI. Lorsque des paquebots, employés par l'Administration des Postes de France ou l'Administration des Postes Sardes pour les transports des correspondances dans la Mediterranée, seront des bâtiments nationaux *propriété de l'État*, ou des bâtiments frêtés ou subventionnés par l'État, ils seront considerés et reçus comme *vaisseaux de guerre* dans les ports des deux

pays où il aborderont regulièrement ou accidentellement, et ils *y jouiront des mêmes honneurs et privilèges.*

" Ces paquebots seront exempts dans les dits ports, tant'à leur entrée, qu'à leur sortie, de tout droit de tonnage, de navigation et de port, à moins qu'ils ne prennent ou ne débarquent des marchandises: auquel cas il paieront ces droits sur le même pied que les bâtiments nationaux.

" Il ne pourront, à aucun titre être detournés de leur destination ni être sujets à arrêt-embargo, ou arrêt-de-prince.

" VII. Les paquebots des deux Administrations pourront embarquer ou debarquer dans les ports des deux États, où ils aborderont soit régulièrement, soit accidentellement, des éspèces où matières d'or où d'argent, ainsi que des passagers, de quelque nation qu'ils puissent être, avec leurs hardes où effets personnels, sous la condition que les capitaines de ces paquebots se soumettront aux réglements sanitaires de police et de douane de ces ports, concernant l'entrèe et la sortie des voyageurs.

" Toutefois, les passagers admis sur ces paquebots, qui ne jugeraient pas à propos de descendre à terre, pendant la rèlache dans l'un des susdits ports, *ne pourront, sous aucun prétexte,* être enlevés du bord ni assujettis à au-

cune perquisition, ni soumis à la formalité du *visa* de leurs passeports. „

Da questi articoli si è creduto che scaturissero due argomenti in favore della pretensione della Francia, cioè:

1° L'assimilazione de'legni postali con sovvenzione dello Stato a *vascelli da guerra* nei porti dei due paesi col godimento degli stessi onori e privilegi;

2° Il divieto di assoggettare i passeggieri a veruna perquisizione, visto di passaporti e discesa dal *bordo* di tali bastimenti, sotto qualunque pretesto.

Il primo argomento non potrebbe altrimenti avere l'efficacia di decidere perentoriamente la controversia, fuorchè ammettendo di essersi stipulata e voluta stipulare un'assimilazione *vera* e *completa* di que'legni postali ai legni da guerra. Ma è impossibile ammetterlo; è anzi evidente il contrario.

Quest'assoluta e compiuta assimilazione non si è mai esercitata, nè pretesa. I legni da guerra, secondo il cerimoniale marittimo, hanno diritto ad essere salutati nel loro arrivo nei porti stranieri. — Dov'è che si usi il saluto all'arrivo di questi battelli postali?

Nell'arrivo dei legni da guerra sono egualmente di uso le visite ufficiali a' loro coman-

danti: nulla di simile si pratica verso i capitani dei battelli postali.

Speciali stipulazioni di Trattati limitano il numero dei legni da guerra, che possono contemporaneamente essere ammessi in ciascun porto. Chi mai reputò applicabile somigliante limitazione ai battelli postali?

Ai *bastimenti da guerra* appartiene il privilegio importantissimo dell'esercizio di una autorità ufficiale sulle *navi mercantili* della stessa nazione, e quindi il diritto di chiamarle all'obbedienza e di sottoporle in certe occasioni al loro comando. Dov' è che un battello postale francese o italiano abbia mai preteso di esercitare una tale superiorità o prerogativa verso i legni di commercio della propria nazione nei porti dell'altro paese?

Abolita la corsa nel Congresso di Parigi, fu però mantenuto il diritto di *preda* in favore delle navi da guerra. Vi è forse alcuno che, se domani scoppiasse una guerra, sarebbe disposto a riconoscere nei battelli postali italiani o francesi legittimo l'esercizio del diritto di preda?

Che più? Se codesti battelli fossero veramente assimilati ai legni da guerra, il Governo francese potrebbe forse ricusare di far giungere sino a sè la diretta responsabilità di tutti gli abusi finora per avventura commessi, e che in avvenire potranno commettersi a bordo di quei

battelli; potrebbe mai sfuggire alla enorme conseguenza che tutti i fatti dei capitani di quei battelli postali si riguardino come fatti dal Governo dell' imperatore?

Non può dunque essere vero che dalla convenzione del 1860 si sia operata la compiuta assimilazione dei legni postali francesi ai bastimenti di guerra. È anzi di tutta evidenza il contrario.

Quella clausola della convenzione non può essere presa alla lettera; è necessità determinarne e limitarne il significato col mezzo di una sana *interpretazione;* al senso letterale delle parole deve prevalere la mente dei contraenti, secondo l'antica regola di ogni *interpretazione* giuridica: *potentior quam vox mens dicentis.* [1]

A respingere la supposizione che l'art. VI della convenzione postale abbia veramente pareggiato i legni postali sussidiati dallo Stato ai bastimenti da guerra concorre inoltre una serie di ragionamenti che poggiano sul tenore di altre clausole del medesimo articolo e del successivo.

Nella seconda parte dell'art. VI si vede espressamente accordata a questi battelli postali la *esenzione dal pagamento* dei diritti di tonnellaggio, di navigazione e *di porto,* tanto al *loro*

[1] L. 7, §. 2, ff. *De Intellect. legat.*

ingresso che *alla uscita* dai porti, sempre che non ricevano nè sbarchino merci.

Ma se davvero nella prima parte dell'articolo si fosse stipulata propriamente e con effetto l'assimilazione di tali battelli ai legni di guerra col *godimento degli stessi privilegi,* vi era forse bisogno di aggiungere la concessione di questa esenzione, quasi che essa non fosse uno dei privilegi incontestabilmente spettanti a tutti i bastimenti da guerra?

Nella terza parte dello stesso articolo si vede pure convenuto che questi battelli postali non possono mai venire assoggettati a *sequestri,* ad *angarie,* ad *embargo,* ad *arresto di Principe.* Ma simili trattamenti sarebbero mai legittimamente possibili verso legni da guerra? Non sarebbe dunque parimenti oziosa e superflua quest'altra stipulazione, laddove già si fosse attribuita ai battelli anzidetti la natura privilegiata di vari legni da guerra?

Infine nel successivo art. VII si vieta di obbligare i passeggieri, durante l'approdo di quei battelli nei porti, a discendere a terra, a ricevere perquisizioni, a sottoporsi alla formalità del visto dei passaporti. Sarebbe forse lecito costringere qualsivoglia persona che si trovasse a bordo di legni da guerra a soggiacere a veruno di simili provvedimenti?

Tutte queste specifiche clausole adunque confermano sempre più ed anzi presuppongono che la vaga forma della *assimilazione dei battelli postali a legni da guerra* non debba a rigore intendersi ed applicarsi; che quella assimilazione non possa essere che limitata e parziale.

Dicasi il vero. Nelle stesse comunicazioni diplomatiche del Gabinetto francese al nostro Governo in occasione della presente vertenza non si pretende neanche una vera e completa assimilazione dell'*Aunis* ad un legno da guerra. — Si sostiene che, in forza del trattato, tale assimilazione debba ammettersi *sous certains rèspects*. Su ciò pertanto può dirsi che sono di accordo i due Governi. — Non si tratta che d'indagare quali siano gli speciali oggetti, rispetto a'quali l'assimilazione debba ritenersi o estendersi; ed a tale ricerca non possono condurre che le sane regole d'interpretazione.

A noi basta escludere l'assimilazione quanto alla *giurisdizione*, cioè allo impero delle *leggi di polizia* e di *sicurezza* e all'*autorità de' tribunali territoriali* su battelli *mercantili*, ancorchè incaricati del servizio *postale*. E questa *interpretazione* ci pare che possa ravvisarsi fondata principalmente sulle considerazioni seguenti.

In primo luogo, poichè l'assimilazione di tali battelli a'legni da guerra non può nè deve

ammettersi assoluta e completa, quale giuridico elemento sarà degno in preferenza di rimanere escluso se non è quello della giurisdizione? Non rappresenta essa forse il supremo de' dritti e il più eminente degli interessi nazionali? Abbandonare ad una sovranità straniera la propria giurisdizione e far tacere l' impero delle proprie leggi sul rispettivo territorio non è in certa guisa cedere ad altri sotto alcun rapporto questo territorio medesimo, abdicare l'integrità della nazionale indipendenza e permettere allo straniero di venire a fare giustizia in casa nostra?

In secondo luogo non abbiamo noi già innanzi dimostrato come anche rispetto ai veri *legni da guerra* l' esercizio della *giurisdizione* sul loro bordo e la loro *eccezione* dalla *giurisdizione territoriale* allorchè si trovano nei porti o nelle acque degli altri Stati, dipendono dal fatto dell'esistenza reale e attuale di *un comando militare,* o di un corpo militarmente organizzato sul loro bordo, nè simile privilegio possa concepirsi ed esercitarsi, che in quanto il legno straniero effettivamente si trovi in coteste condizioni? Tanto più adunque trattandosi di legni *mercantili* semplicemente assimilati con parziale e relativa assimilazione ai legni da guerra; e non contenendo i battelli postali come l'*Aunis,* verun *comando militare o corpo mili-*

tarmente organizzato, manca la condizione essenziale precipua, perchè tra gli effetti della assimilazione possa anche comprendersi l'esenzione dalla *giurisdizione* e dalle *leggi* del territorio nelle cui acque si trovano.

In terzo luogo, se l'assimilazione dovesse comprendere anche gli effetti *giurisdizionali,* è facile accorgersi che questi effetti sarebbero inevitabilmente assai più estesi e profondi, di ciò che nel presente caso è caduto in controversia. Non solamente mancherebbe all'autorità territoriale de' porti italiani il diritto di visitare i battelli postali francesi e di eseguire alcuna cattura di delinquenti italiani sul loro bordo, ma qualunque gravissimo reato si commettesse su quei battelli nei nostri porti, fossero anche malmenati ed uccisi dall'attigua spiaggia; la tranquillità del porto fosse pure con intollerabili violenze turbata e compromessa; la potestà territoriale sarebbe sempre priva di giurisdizione, le leggi e i tribunali del paese non potrebbero mai esercitare il loro impero sopra simili fatti e i loro autori. Chi oserebbe attribuire cotanto effetto alla convenzione postale? E nondimeno tale sarebbe la logica conseguenza dell' interpretazione che a me pare inammessibile.

La pattuita reciprocità, pur troppo illusoria, avuto riguardo alla immensa disproporzione tra

lo scarso numero dei battelli postali italiani e quello di tanti battelli francesi che godono sussidii per servizio postale: la limitata concessione di tale reciprocità ai battelli italiani per le sole corrispondenze coi porti francesi del Mediterraneo; la libertà del cabotaggio accordata ai legni francesi con l'ultimo trattato di navigazione ora sottoposto all'esame del Parlamento; aggraverebbero di tanto gli effetti di una somigliante interpretazione e costituirebbero la marina a vapore francese non solo di guerra, ma anche mercantile, in una condizione così straordinariamente privilegiata e diversa da quella della marina britannica e di altre potenze marittime lungo l'immensa spiaggia del regno d'Italia, che realmente la convenzione postale, così interpretata e applicata, verrebbe a compromettere in certe eventualità l'indipendenza del paese, e forse ancora la sicurezza e la tranquillità de' nostri porti e delle nostre numerose città marittime, nelle quali assai difficile diverrebbe alle autorità governative la conservazione dell'ordine pubblico.

In ultimo luogo è ben difficile persuadersi che si sarebbe dai contraenti alienato un diritto così essenziale come quello della *giurisdizione territoriale,* e dell'impero naturale delle *proprie leggi,* senza parlarne di proposito, senza alcuna clausola speciale, e mediante una vaga e ge-

nerica formula, alla quale è già irrecusabilmente dimostrato doversi applicare una interpretazione restrittiva. Nè le negoziazioni, nè la discussione parlamentare della legge relativa contengono la menoma allusione a tale argomento, precisamente perchè il tenore degli art. VI e VII della Convenzione postale era nella sostanza identico a quello di altre Convenzioni somiglianti con Governi diversi, salvo la sola diversità della intrusione di quella insolità formola, che i battelli anche soltanto *sussidiati dallo Stato,* sarebbero *considerati e ricevuti come legni da guerra.* Ma l'essersi fatta passare questa clausola inosservata, l'assoluto silenzio serbato intorno al suo valore e l'analisi di sopra fattane, inducono in buona fede il convincimento che i due Governi non pensarono ad alterare con ciò i loro *rapporti giurisdizionali,* del che tra le parti contraenti *cogitatum non fuit.*

Pretendere che se volevasi far salva *la giurisdizione* e la protesta *giudiziaria* con le sue attribuzioni sarebbe necessario che se ne facesse un'eccezione espressa, importerebbe chiudere gli occhi sulla già riconosciuta ed incontrastabile impossibilità di accettare nella loro letterale generalità le clausole di quel trattato; dimenticare che trattasi appunto limitarne gli effetti con il mezzo di una ragionevole interpretazione;

in fine presumere nel dubbio la rinunzia più tosto che la permanenza di diritti preesistiti.

Tutte queste osservazioni non permettono che si riguardi il secondo argomento desunto dalla Convenzione postale come più perentorio del primo fin qui esaminato.

È vero che nell'art. VII si è convenuto che laddove i passeggieri nell'approdo di questi battelli a' porti non volessero abbandonare il loro bordo, non potessero sotto alcun pretesto esserne tratti. Ma dopo che si è dimostrato che questa Convenzione non cadde sulla *giurisdizione delle leggi territoriali* e de' *magistrati,* gli effetti della quale punto non furono contemplati, nè per essa alterati, spontanea ne dipende la conseguenza che la clausola dell'art. VII trova la sua applicazione soltanto circa l'azione *amministrativa* del potere esecutivo, il quale si obbligò di non intimare sotto qualsiasi pretesto a' passeggieri di scendere a terra, come assunse contemporaneamente ed in quest'articolo medesimo le obbligazioni analoghe di non assoggettarli a *perquisizioni,* di non astringerli a munire di alcun *visto* i loro passaporti.

È palese che la clausola non contemplò se non la possibilità di restrizioni, formalità ed ordini *puramente amministrativi,* e volle che i passeggieri ne fossero sottratti. Ma si convenne forse e s'intese convenire che anche la *giuris-*

dizione dei tribunali cessasse, nè potesse esercitare i suoi *poteri di polizia, di ricerca e di arresto* a bordo di cotesti battelli postali? Si obbligarono per avventura, e lo avrebbero verosimilmente fatto i due Governi d'impedire sul loro proprio territorio la legale esecuzione delle sentenze di condanna e de' mandati di giustizia, che ne' respettivi paesi emanassero dall'autorità costituzionalmente indipendente del potere giudiziario?

Di ciò non si legge il menomo cenno nell'articolo VII della Convenzione; e non è facilmente presumibile che una così grave ferita potesse arrecarsi con la semplice reticenza ed il silenzio alle massime fondamentali del Diritto pubblico degli Stati, alla indipendenza della giustizia nazionale e alle leggi regolatrici della sua competenza. Se la Convenzione in tal guisa potesse interpretarsi, sarebbe poco diversa da una stipulazione, con cui il Governo italiano si obbligasse di considerare le case private abitate dai Francesi sul nostro territorio come asilo inviolabile de' malfattori, e di non permettere che ne fossero tratti, nè anche in virtù di ordini di arresto, o di solenni giudicati emanati dalla Autorità giudiziaria. Sarebbe difficile credere alla serietà di un patto somigliante, quando non esistesse; ma è impossibile quando non esiste,

crearlo e fingerne l'esistenza col mezzo di una interpretazione evidentemente assurda.

Analizzata la Convenzione postale del 1860, reputo assai più facile dimostrare che le presunzioni della Francia quanto alla illegalità della cattura ancor meno trovano appoggio nella *Convenzione consolare* del 26 luglio 1862; e che essa anzi sotto certi rapporti potrebbe invocarsi per confortare la interpretazione da me attribuita agli articoli della precedente Convenzione postale.

Gli art. 12 e 13 della Convenzione consolare sono concepiti ne' termini seguenti:

Art. 12 — " Il est convenu que les *fonctionnaires de Ordre Judiciaire,* et les officiers et agents de la douane ne pourront, en aucun cas, operer ni visiter, ni recercher à bord des navîres, *sans être accompagnés* par le consul ou vice-consul de la nation à laquelle ces navîres appartiennent. „

Art. 13. — " En tout ce que concerne la *police des ports* le chargement et la sureté des marchandises, biens et effets, *on observera* les LOIS, ORDONNANCES ET RÈGLEMENTS DU PAYS.

" Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires seront exclusivement chargés du maintien de l'ordre interieur à bord des navîres marchands de leur nation; ils réglèront eux-mêmes les contestations de toute

nature qui seraient survenues entre le capitaine, les officiers du navîre et les matelots, et specialement celles relatives à la solde et à l'accomplissement des engagements reciproquement contractés.

"Les Autorités locales ne pourront intervenir, que lorsque les désordres survenus à bord des navîres seraient *de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public,* à terre *ou dans le port,* ou quand une personne du pays, ou ne faisant pas partie de l'equipages s'y trouvera melée. „

Qui è manifesto non doversi confondere la regolare osservanza delle formalità estrinseche nella visita fatta a bordo dell'*Aunis* col diritto e la legalità della *cattura* poscia ivi eseguita.

Non doveva l'autorità di Genova operare alcuna visita o ricerca a bordo dell'*Aunis,* senza aver prima invitato il console di assistervi, ed ottenuta la presenza di lui o di un suo delegato. — Il Prefetto di Genova sembra attribuire ad un equivoco, ad un accidentale ritardo, se il console francese si trovò avvertito allorchè già la forza pubblica italiana era a bordo del battello. — Ma checchè ne sia, è debito di lealtà riconoscere che le forme prescritte per la visita, qualunque ne sia stata la causa, non furono scrupolosamente osservate; ed il Governo italiano è in obbligo di esprimere il suo rammarico al Governo imperiale e di dare

ordini severi acciò simili inconvenienti non abbiano più a rinnovarsi per l'avvenire.

Ma un tal difetto di forma nella visita non può esercitare alcuna influenza a pregiudicare il buon diritto e la legalità di un atto ben distinto, cioè della *cattura* posteriormente eseguita de' cinque briganti. È anzi fuori controversia che all'atto della *cattura* non mancò la *assistenza del delegato consolare.*

Quanto alla facoltà di operarsi una tale *cattura,* non solo la Convenzione consolare non contiene alcuna disposizione che importi divieto; ma invece ne contiene una implicita autorizzazione. — L' art. 13, dichiarando in termini amplissimi che *in tutto ciò che riguardi la polizia dei porti dovranno osservarsi* le leggi del paese, rende il più solenne omaggio all' integrità della *giurisdizione territoriale,* e mantiene l'autorità delle *leggi di polizia e di sicurezza territoriali,* indistintamente sopra a tutti i bastimenti francesi di natura commerciale, che entrassero nei porti italiani; novella testimonianza che la convenzione del 1860 non aveva alterati nè pregiudicati i diritti e le prerogative *giurisdizionali.* La cattura adunque poteva operarsi e fu operata con diritto.

Di più, senza alcuna distinzione ed eccezione pe' legni postali si prescrive la forma in cui le *autorità giudiziarie* e le doganali

possono far visite e ricerche su bastimenti di commercio francesi ne' nostri porti. Dunque è riconosciuto che le *autorità giudiziarie* possono recarsi a bordo di que' bastimenti, ed al certo per esercitarvi gli atti della loro *giurisdizione:* in caso contrario l'art. 12 avrebbe dovuto essere diversamente concepito.

Finalmente l'art. 13 visibilmente traduce in fatto le norme giurisdizionali invalse in Francia secondo l'avviso del Consiglio di Stato del 1806, e del pari senza distinzione restringe i poteri dell'Autorità francese al solo mantenimento dell'ordine interno su tutte le navi mercantili della loro nazione, riconoscendo invece legittimo l'esercizio della *giurisdizione locale,* sempre che " i disordini avvenuti a bordo di quelle navi *possano turbare la tranquillità e l'ordine pubblico a terra o nel porto; o quando alcuna persona del paese, o estranea all'equipaggio vi si trovi immischiata.* „

Non potrebbe in termini più aperti ammettersi nuovamente, che sussiste sempre, non distrutta da alcun trattato anteriore l'azione della *giurisdizione territoriale.*

Dunque la convenzione consolare non nuoce punto a' diritti del Governo italiano circa la legalità della cattura dei cinque briganti; e perchè venne conchiusa e pubblicata soltanto due anni circa dopo la convenzione postale,

può anche servire efficacemente a determinare l'interpretazione sana e preferibile delle clausole forse dubbie che s'incontrassero nella convenzione anteriore.

Da tutte le premesse considerazioni risulta che indubitatamente vi era e vi ha tra i due Governi francesi ed italiano, avuto riguardo agli esistenti trattati, niente altro che un dissenso d'interpretazione.

Quand'anche due opposte interpretazioni delle controverse clausole fossero possibili, converrebbe ricorrere alle norme direttive della interpretazione dei trattati per anteporre l'una o l'altra.

Ed anche sotto questo punto di vista non sarebbe difficile riuscire alla conclusione che tra le due interpretazioni meriti preferenza quella da me adottata, sia perchè conforme alle massime di Diritto pubblico de' due paesi, sia come inducente minori sacrifizî e rinunzie di diritti e prerogative essenziali della sovranità e meno aliena dal mantenimento de' già esposti principî razionali del Diritto delle genti e dell'usanza generale de' popoli civili di Europa.

La stessa Corte di Cassazione francese ha in varie occasioni proclamato come regola d'interpretazione dei trattati internazionali tra la Francia e gli altri Stati, che debbono preferibilmente, e fino a *contrarie pruove irrecusabili,*

intendersi nel senso che meglio concordi col diritto comune e col diritto pubblico della Francia, anzichè nel senso tendente a stabilire un diritto privilegiato ed eccezionale (17 marzo 1830) causa Challier — 24 giugno 1839 causa Fox (*il duca di Richmond*).

La quistione d'interpretazione, che oggi è sorta tra l'Italia e la Francia, agli occhi miei è ancora meno grave pel passato, che per tutti i casi avvenire. Nella quotidiana frequenza di battelli postali francesi, e quasi tutti sotto varie forme sussidiati dal Governo imperiale [1] nei numerosi porti italiani, credo che non si possa accordare senza matura riflessione e senza prima assicurarci dell'evidenza del loro titolo una giurisdizione ed una immunità che ad essi attribuirebbero l'esercizio di veri diritti di sovranità territoriale lungo l'immenso litorale della penisola italiana e delle sue grandi isole. — Una simile concessione sarebbe feconda di pericoli

[1] Nell'applicazione del Trattato postale è altresì necessario verificare esattamente, se e quando concorrono in un battello gli estremi richiesti per riconoscerlo *subventionné par l'État*. – A nostro avviso, il semplice pagamento, ancorchè periodico, di un prezzo del servizio postale renduto al Governo, avrebbe l'apparenza, più che reale natura di sovvenzione od incoraggiamento dello Stato, e ciò basterebbe ad escludere il legno dalle categorie contemplate nell'art. 6 della Convezione postale.

sempre gravi agli occhi di uomini di Stato previdenti e potrebbe in certe eventualità sottoporre il Ministero a seria responsabilità.

Perciò, a mio avviso, il Consiglio non dovrebbe con troppa facilità secondare la compiacente prevenzione che si è voluto quasi artificialmente propagare, che cioè a fronte delle convenzioni del 1860 e del 1862 sia evidente il torto del Governo italiano per la illegalità dell'eseguita cattura, evidente il buon diritto del Governo francese a reclamare la restituzione degli assassini catturati sull'*Aunis*.

Con la mano sulla coscienza io non posso decidermi ad accettare una simile opinione. Essa a me sembra erronea; essa inoltre ha l'inconveniente di disarmare l'Italia delle sue ragioni e di metterla nell'impossibilità di farle anche diplomaticamente apprezzare dall'equità del Governo dell'imperatore, per riuscire ad un accordo che soddisfaccia alla dignità ed a' legittimi interessi di ambe le parti.

Una così importante quistione d'interpretazione delle convenzioni non può rimanere indecisa.

Io penso che i due Governi, guidati da un comune sentimento di amicizia, discussa imparzialmente la questione, e confrontati i due sistemi d'interpretazione, dovranno con una dichiarazione fissare di accordo e dentro equi

limiti la intelligenza da attribuirsi alle clausole controverse, e determinarne chiaramente gli effetti per l'avvenire.

Ma questa stessa soluzione della quistione per l'avvenire, riconoscendo l'esistenza di un dubbio pel passato, dovrebbe escludere ogni ragionevole reclamazione diplomatica per la cattura eseguita sull'*Aunis,* nel tempo stesso che dovrebbe allontanare ogni sospetto che il Governo italiano abbia voluto violare i suoi obblighi convenzionali verso la Francia, e tanto meno arrecarle sfregio ed offesa, se già a rimuovere un somigliante sospetto non bastassero i buoni rapporti di amicizia e di alleanza che vincolano i due Governi.

VI.

Le anzidette conclusioni trovano in fine una nuova conferma nel fatto che la cattura di cinque malfattori sull'*Aunis* non venne eseguita malgrado le opposizioni del rappresentante locale della Francia, ma invece con la espressa e formale adesione del Console francese in Genova, il quale mandò un delegato consolare a darne l'autorizzazione al capitano del battello e ad assistere all'eseguimento della *espulsione* dei

briganti dal legno ed alla loro consegna nelle mani delle autorità italiane.

Non è esatto asserire che il Console avesse dapprima protestato. Il Console protestò unicamente per non essere stato avvertito in tempo, e prima che la forza pubblica del porto entrasse nel battello: protestò dunque contro il difetto di formalità nella visita e non altro.

Consentì invece esplicitamente senza opposizioni o proteste all'*espulsione* e alla *cattura*. Nè la giuridica efficacia di questo consenso ha potuto essere indebolita da che il Console medesimo, con un pentimento postumo, quasi 24 ore dopo essersi consumato quell'arresto, si avvisò di protestare ben anche contro la cattura col suo assenso eseguita.

Come l'intervento dell'adesione consolare escludesse perentoriamente ogni supposta offesa alla Francia, ed ogni motivo di reclamare una riparazione, era verità in buona fede universalmente sentita.

Si volle allora elevare il dubbio, se il Console non avesse ecceduto i suoi poteri, consentendo alla violazione de' trattati. Ma l'equivoco è manifesto. Trattavasi dell'*interpretazione* delle Convenzioni e della esecuzione da darsi a clausole dubbie, in un caso urgentissimo che non ammetteva dilazione. Chi vorrebbe negare in simili circostanze a' Consoli la potestà

di provvedere e consentire? Se non l'avessero, la loro istituzione diverrebbe pe' bisogni quotidiani della navigazione e del commercio poco meno che inutile.

L'adesione può non pregiudicare la quistione di massima per l'avvenire. Possono i due Governi pervenire di accordo a determinare altrimenti il senso ed il valore di quelle clausole, adottare una interpretazione non conforme a quella ammessa dal Console, prescrivere in futuro una norma alquanto diversa. Che perciò? Quanto al caso particolare è impossibile sostenere che nel dubbio l'adesione del rappresentante locale del Governo francese equivalga a nulla, e che anzi non ricopra l'atto di un carattere di legalità irrevocabile.

La stessa disapprovazione del Governo, da cui egli dipende, non potrebbe mutare ne' rapporti con l'altro Governo la natura dell'atto e la sua legalità ed efficacia. Senza di ciò non potrebbero più esistere rapporti di buona fede con gli agenti diplomatici e consolari delle potenze straniere.

Si è affermato che il caso della *Gulnara,* bastimento sardo della marina dello Stato, spinto dalla tempesta ad *approdo forzato* nel 1844 nel porto di Ajaccio, e sul cui bordo ciò nondimeno le Autorità francesi fecero arrestare un audace brigante côrso di nome *Bastianesi,* non

presenti alcun elemento di applicabilità alla specie attuale. Non posso ammetterlo.

Quel caso anzi era immensamente più sfavorevole al Governo territoriale, concorrendovi due circostanze gravissime, che non esistono nel caso dell'*Aunis:* la qualità di vero *legno da guerra e di proprietà dello Stato nella Gulnara;* l'immunità giurisdizionale dipendente dallo *approdo forzato* per infortunio di mare.

E pure, sopra mandato delle autorità giudiziarie di Bastia, l'arresto del Bastianesi fu eseguito a bordo della *Gulnara,* mercè il semplice *consenso* del *Console sardo* e l'assistenza del capitano del legno. Il Governo sardo, checchè allora in Francia si sia detto al contrario, non solo disapprovò la loro condotta, ma rimosse il comandante dalle sue funzioni; essendo palese che trattandosi di un *bastimento da guerra* e in istato di *approdo forzato* per tempesta, il comandante non avea bene adempiuto a' suoi doveri.

Ciò non ostante, la Corte di Bastia, sulle conchiusioni della difesa, non volle annullare quell'arresto per difetto di regolare domanda di estradizione, ed il ricorso del Bastianesi alla Corte di Cassazione francese fu rigettato con *arresto* del 31 luglio 1845 per la precipua ragione che " l'arresto di un francese preve- " nuto di attentati contro le persone, senza

" preventivo permesso di estradizione, operato
" senza richiesta di un magistrato francese sopra
" un bastimento straniero, ancorato in un porto
" francese, è reputato *legale,* allorchè abbia
" avuto luogo col *consenso del Console del paese,*
" e con l'assistenza del capitano e del suo equi-
" paggio. "

Si aggiunse, è vero, essere poscia intervenuta l'espressa approvazione del Governo francese, e si suppose quella solamente *implicita* del Governo sardo: ma la prima evidentemente non poteva prevalere a' principii del diritto delle genti, nè sanare la nullità dell'arresto operato da' propri agenti, certamente invocabile dal prevenuto: e quanto alla supposizione della seconda, essa, non solo non risultava da alcuna prova positiva, ma era contraddetta dal fatto della rimozione del comandante, e del pari non poteva privare l'imputato di eccezioni di forma da lui proponibili in propria difesa. Quanto all'essere la *Gulnara un legno da guerra* ed in istato di *approdo forzato,* tali gravissime circostanze rimasero coperte da un inesplicabile oblìo: il *consentimento prestato dal Console* e l'*assistenza del capitano* al fatto di quell'arresto lo resero legittimo ed incensurabile.

Ed un simile precedente da parte del Governo e della magistratura francese verso un

legno italiano potrà riguardarsi privo di qualunque influenza sul caso dell'*Aunis?*

Si avverta ancora che nel 1848 il Governo francese, volendo sanare i vizi di quella cattura indirizzò al Governo sardo una regolare domanda di estradizione del Bastianesi (unico mezzo legittimo per avere la consegna, poichè si trovava sopra un vero *legno da guerra,* ed in un porto in cui era stato spinto dalla tempesta); ma ritenendolo sempre nelle prigioni francesi e senza prima renderlo al Governo sardo. — Se la Francia volesse oggi fare altrettanto per rimuovere ogni dubbio sulla legalità della cattura eseguita sull'*Aunis* (che non è *legno da guerra,* e non si trovava in istato di *approdo forzato*), non dovrebbe opporre la menoma difficoltà. — Ma se la Francia assolutamente volesse l'immediata restituzione de' cinque malfattori, salvo l'esame posteriore e affatto indipendente di una domanda di estradizione del Governo italiano, un tale procedimento al certo non sarebbe conforme al precedente del *Bastianesi,* nè sarebbe la migliore espressione dell'amicizia del Governo imperiale verso l'italiano e il mezzo più conveniente per la preservazione della dignità di quest'ultimo.

VII.

Qui ponendo termine a' miei ragionamenti, sento il bisogno di dichiarare che per conformarmi al quesito del Ministero mi sono rigorosamente contenuto nei limiti dal medesimo tracciati. Perciò non ho esaminato che la sola questione di diritto. Qualunque sia la soluzione che essa abbia, sia nel senso della pretensione francese, sia in favore del Governo italiano, rimangono sempre altre importanti quistioni da prendersi in esame.

Nella prima ipotesi, poichè il Governo cui appartiene un *diritto,* non è certamente obbligato ad esercitarlo, spetterebbe sempre al Governo francese prendere in considerazione le condizioni dell' Italia meridionale, lo stato della pubblica opinione, l'incontrastabile buona fede del Governo italiano nell'affare dell'*Aunis* e i riguardi dovuti all'amicizia ed alleanza che unisce l'Italia alla Francia, e decidere dal punto di vista della moralità e della politica se convenga tra i varii modi di esercizio di quel diritto scegliere il meno benevolo per l'Italia, e il più odioso e difficile a giustificarsi per la indegnità delle persone che se ne gioverebbero, cioè quello di persistere nella domanda della

consegna e della restituzione de' catturati briganti.

Nella seconda ipotesi, quando cioè il Governo Italiano si convincesse del proprio diritto, dovrebbe sempre essere sottintesa la convenienza politica di farlo valere con misura e prudenza, manifestando al Governo francese la propensione a qualunque equo componimento sulla interpretazione delle Convenzioni, ed a qualunque dichiarazione compatibile con la dignità della nazione italiana, esclusa però sempre la restituzione e consegna de' malfattori legittimamente sottoposti alla giurisdione de' nostri tribunali.

Sono convinto che una negoziazione di tale sorta per la tutela di eminenti principî, condotta con moderazione e con fiducia nel Governo imperiale, potrebbe condurre al risultamento di porgere all'Europa una novella testimonianza degli elevati sentimenti di giustizia dell'Imperatore, e della sua benevolenza verso l'Italia.

Ma l'esame di tali quistioni eccede l'incarico, che volli adempiere, ed entra nel cómpito riservato alla illuminata saviezza del Governo del Re.

Torino, 19 luglio 1863.

rinnovata e ricostituita su basi nuove, fra contrasti di uomini, di passioni e di fatti non meno aspri dei nostri, la loro vita; ma se è ben certo che la maggior parte dell'altre nazioni conoscono storicamente come e per quali vie il loro rinnovamento si è compiuto, possiamo noi Italiani dir lo stesso di noi? In Francia gli archivi pubblici e i privati sono stati diligentemente ricercati per illuminare nei più minuti particolari le vicende di quella grande Rivoluzione, e memorie, documenti, opere originali e meditate l'hanno analizzata nelle sue parti e raccontata nel suo insieme; la Restaurazione, il secondo Impero e la seconda Repubblica non hanno ormai più segreti per gli storici francesi; i quali già sicuri s'avanzano a rischiarare il formarsi della terza Repubblica che li governa. Società, Collezioni, Riviste sono sorte a promuovere ed aiutare l'opera individuale degli scrittori in questo assiduo e pronto e continuato lavorio per ricostruire la storia contemporanea francese: e lo stesso che in Francia è accaduto in Germania, in Austria, in Ungheria.

Da noi, sia per pigro acconciarsi all'antica sentenza che è difficil cosa portar giudizio di fatti contemporanei, sia per altezzoso dispregio nei ricercatori di documenti storici verso i fatti che, come recenti, si suppongono meno ignorati dai più, sia per altre ragioni, che meglio è tacere, le indagini sulla storia contemporanea furono lungamente trascurate o abbandonate per lo più a chi non aveva alcuna preparazione a guidarle con metodo scientifico e con criteri veramente storici: le nostre Deputazioni di storia patria, ad esempio, o per loro statuti o per pregiudizio inveterato, quasi tengono chiuse le loro collezioni ai documenti che per data non sono anteriori al secolo nostro; come se la storia della patria italiana finisse al secolo XVIII!

Da alcuni anni però un risveglio di questi studî si avverte. Una casa editrice, già benemerita per preziose pubblicazioni di storia contemporanea, ha iniziata una *Rivista storica del Risorgimento*: il poeta, che in sè accoglie e intende l'anima tutta dell'Italia nuova, ha posto nelle mani della gioventù i fiori più belli che son cresciuti nella primavera del nostro Risorgimento. Sia lode a loro e s'aprano le nostre case e le scuole delle nuove generazioni per accogliere i frutti di queste fatiche! Più che mai ora abbiamo bisogno di ritemprarci nei ricordi di un passato che è abbastanza vicino a noi perchè si possa ancora sperare che i germi di quel forte e generoso e indomato sentire, di quel perseverante aspirare ad un ideale di grandezza che lo hanno reso glorioso, non sieno già estinti. Vero è che nemico più terribile dei tiranni e degli stranieri, e più ostinato che non sia l'ignoranza o non siano gli stessi preconcetti secolari, si è la coscienza di sè che si dissolve; a rifare ciò che si è disfatto è più difficile impresa che non fare tutto di nuovo. Ma non disperiamo di noi per castigarci di avere sperato troppo: persuadiamoci che non la « stella d'Italia » ha accompagnati al Campidoglio i nostri passi, ma il volere e l'accorgimento e la tenacia degli uomini; e studiamo questi uomini e impariamo da loro, dai loro successi, come dalle loro sventure e dagli errori e dalle colpe.

Col duplice intendimento di concorrere anch'essa a richiamare la mente degli Italiani alla storia della loro nazionale redenzione e di riunire materiali storici, scelti e ordinati con cure e con metodo di scienza, la Società Editrice che da Dante Alighieri — il grande Padre della coscienza unitaria italiana — si intitola e che ha nei suoi propositi un intiero pro-

gramma di educazione civile della gioventù italiana, ha voluto iniziare una *Biblioteca st rica del Risorgimento Italiano* e affidarne a noi la direzione. Nei dodici volumetti, varia mole, che usciranno ogni anno, noi andremo raccogliendo scritture e documenti edi ed inediti, per modo che ciascuno dei momenti nei quali si è svolta la storia del nostr Risorgimento ne riceva qualche lume.

Tutto ciò che non abbia attinenza diretta ai fatti, ne sarà da noi escluso: vi accoglierem invece, di preferenza, documenti personali, racconti di cose vedute, lettere o memorie ch narrino le fuggitive impressioni o le condizioni dell'animo di spettatori e di attori, o atti scritture uscite nel momento dell'azione o che di per sè costituiscono l'azione stessa! « Dan une pièce jouée par des morts, les morts doivent redevenir des acteurs vivants. Mieux vau les laisser parler que de les faire parler ». Ciò che si trova sparso in molte opere racc glieremo in poche pagine: da giornali, da opere voluminose, da opuscoli caveremo il succ di ciò che vi è di utile, per modo da porgere in breve tempo a chi voglia conoscere storia del nostro Risorgimento non solo un materiale copioso e di facile uso per il sus sidio che vi aggiungeremo di ricchi indici e di notizie bibliografiche, ma altresì una guid sicura nelle ricerche che gli avvenga di dover fare. Ciascun volumetto, quando la materi lo permetta, avrà l'ornamento di ritratti e di illustrazioni che abbiano valore storico.

T. Casini — V. Fiorini.

Della **Biblioteca Storica del Risorgimento italian** pubblicherà un volume ogni mese, e sarà posto in ver a prezzo proporzionato alla sua mole. Dodici numeri for ranno una serie.

Chi si abbona ad una intera serie pagherà solamente lire 1 e cioè **una lira per ogni numero**, la quale si può anche versar all'atto del ricevimento del volume.

Per abbonarsi basta inviare alla *Società Editrice Dante Alighieri Via del Corso angolo del Caravita, n. 6*, Roma, una cartolina co la seguente dichiarazione:

Il sottoscritto dichiara di abbonarsi alla **Bibliotec Risorgimento Italiano** *e si obbliga di pagare, al l'importo di ciascun volume.*

ALBRIC
PR
(Decreto
MILANO

PIERANTONI

IL
BRIGANTAGGIO
BORBONICO-
PAPALE

IX.

I Romani sotto la signoria papale e l'occupazione francese lavoravano a manifestare i loro sentimenti unitarî; spedirono un indirizzo a Re Vittorio Emanuele e a Napoleone III; e nella loro cattiva fortuna non smettevano quell'umore allegro, che Pasquino raccolse in altri tempi. Il Municipio romano, presieduto dal marchese Antici-Mattei, nell'ufficio eunuco di senatore, vituperava l'albo dei *cittadini romani*, iscrivendovi il generale *Schmid*, l'autore delle stragi di Perugia, il Kanzler e il Lamoricière; i Romani con l'ironia e la satira vendicavano la patria dall'oltraggio. Alternavano i dispetti contro il feroce Governo con le sorprese e le celie. Nel teatro *Tordinona* si permise la rappresentazione della *Traviata* sotto il nome di *Violetta;* quando il dottore annunziò che la *tisi non accordava* che poche ore alla peccatrice, il pubblico proruppe in un applauso, che rivelava un'allusione: l'agonia bramata della teocrazia papale.

Estrassero dal titolo *L'Osservatore Romano* l'anagramma: *altro servo somaro.*

Quando Vittorio Emanuele fu proclamato *Re d'Italia* si seppe che il popolo avrebbe fatta una dimostrazione. Il generale Goyon schierò i reggimenti della Francia sulle piazze principali di Roma; grosse pattuglie perlustravano le vie; birri, gendarmi francesi e papalini alla spicciolata scorrazzavano per ogni angolo in cui temevano assembramenti e riunioni. La città sembrava contenuta nell'ordine, ma al nuovo sole Roma fu veduta tappezzata di stemmi, di vessilli tricolori e di iscrizioni recanti: *Viva Vittorio Emanuele Re d'Italia.* Il palazzo de' Cesari, S. Sabina, sull'Aven-

Inches 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Centimetres
TIFFEN® Color Control Patches © The Tiffen Company, 2007
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black